

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Votazione per scrutinio segreto sopra i progetti di legge :

Rimborsi dovuti agli ospedali lombardi per spesa di mantenimento dei maniaci ;

Provvista di materiale per dotazione di ospedali militari ;

Convenzione postale colla Grecia ;

2° Seguito della discussione sul progetto di legge re-

lativo alla soppressione delle corporazioni religiose, e ordinamento dell'asse ecclesiastico ;

3° Seguito della discussione dei progetti di legge relativi ai provvedimenti finanziari e al prestito di 425 milioni ;

4° Discussione del progetto di legge concernente lo affrancamento delle decime feudali nella provincia di Terra di Otranto ;

5° Svolgimento della proposta di legge del deputato Crispi per modificazioni alla legge elettorale e per una indennità ai deputati.

TORNATA DEL 20 APRILE 1865

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO RESTELLI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi. = Congedi. = Approvazione a squittinio segreto dei progetti di legge per rimborso ai manicomi di Lombardia, per dotazione di ospedali militari e per una convenzione postale con la Grecia. = Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose — Istanza del relatore Corsi circa la questione pregiudiziale opposta dal deputato Crispi, e dichiarazioni di quest'ultimo — Risposta del ministro per le finanze, Sella — Considerazioni del deputato Ricasoli B. in favore della proposta della Commissione — Dichiarazioni del ministro guardasigilli, Vacca, in favore del suo sistema di emendamenti — Osservazioni generali del deputato Robecchi, seniore, e dei deputati Alfieri e Bon-Compagni — La Camera delibera di discutere il progetto, secondo gli emendamenti del Ministero — Incidente d'ordine promosso dal deputato Crispi, relativo alla posizione della Commissione — Parlano i deputati Sanguinetti, Michelini e Corsi, relatore. = Relazione della Corte dei conti per il 1864 presentata dal ministro. = Sospensione. = Seguito della discussione del progetto di legge per provvedimenti finanziari, e per un prestito di 425 milioni — Domanda del deputato Massari sul 2° articolo portante l'imposta del 1865 sulla ricchezza mobile, e chiarimento del ministro — Emendamento del deputato Morini — Osservazioni dei deputati Cavallini, Cortese, relatore, Bellini B. e Berteà — È rigettato — Emendamenti dei deputati Rattazzi e Mancini per la quotità, invece del contingente — Opposizioni del ministro e parole in appoggio, dei deputati Biancheri, Boggio e Lualdi — Emendamento del deputato Biancheri. = Presentazione di un progetto di legge per estensione a tutto lo Stato della legge consolare del 1858. = Opposizione del relatore Cortese — Osservazioni dei deputati Sanguinetti e Torrigiani — Domanda del deputato Bonghi e spiegazioni del ministro — Reiezione della chiusura, dopo osservazioni del deputato Allievi.*

La seduta è aperta alle ore 8 1/2 antimeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato, ed espone il seguente sunto di petizioni :

« 10762. Fattorini, Moise Tedeschi e altri 12 cittadini membri della società libera israelitica di Parma pregano la Camera a non voler sanzionare col suo voto la proposta di estendere a tutto il regno la legge 4 luglio 1857 sulle Università israelitiche.

« 10763. Laspada Paolo, presidente dell'adunanza popolare tenuta in Messina il 29 scorso gennaio, pre-

senta per mezzo del deputato Tamajo il verbale contenente il voto per l'abolizione delle Corporazioni religiose e l'inversione dei beni a pro dei municipi.

« 10764. Le Giunte comunali di Offida e di Galatro invitano la Camera ad approvare il progetto di legge per la soppressione delle Corporazioni religiose nei termini proposti dalla Commissione parlamentare. »

(Sono accordati congedi per affari domestici al deputato Trigona di giorni 20, al deputato Cardente di un mese, ai deputati Nisco e Benventani per giorni 15, al deputato Atenolfi di giorni 20).

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Massola è dolente di non potere, per infermità, assistere alle sedute.

CALVINO. La città di Trapani ha già manifestato il desiderio che le corporazioni religiose siano abolite senza eccezioni con due petizioni della Giunta municipale. Oggi mi pregio di presentare un voto dell'associazione per la tutela e lo svolgimento dei diritti costituzionali, la quale esprime il desiderio che il Parlamento non chiuda i lavori della presente Sessione senza prima votare lo scioglimento delle corporazioni religiose, e che una parte dei beni incamerati, la quale resterà disponibile, venga destinata a beneficio dei comuni. Io sono orgoglioso che i miei concittadini abbiano in questa circostanza le mie stesse opinioni, cioè che l'abolizione delle corporazioni religiose sia fatta dal Parlamento senza alcuna eccezione.

PRESIDENTE. Sarà trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame della legge per la soppressione delle corporazioni religiose.

LEOPARDI. Le poche considerazioni che io ho espresse nella tornata del 15 del corrente mese circa il prestito e i provvedimenti finanziari sono stati male stampate. Una sola cosa mi preme che sia rettificata nel verbale.

Io ho detto *i governi antinazionali* alludendo ai cattivi governi caduti; si stampò invece *governi nazionali*.

Questa correzione almeno desidero che sia fatta.

PRESIDENTE. Sta bene.

MAROLDA-PETILLI. Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione d'alcuni valorosi giovani polacchi, i quali si rifugiarono presso di noi, sicuri della nostra generosa ospitalità. Essi domandano ora lavoro per non più gravare sull'erario dello Stato, e desiderano acquistare a determinate condizioni, le quali si leggono nella petizione, dei beni ecclesiastici, che ora saranno esposti in vendita.

Pregherei la Camera d'invviare questa petizione alla Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge relativo all'asse ecclesiastico, perchè ne tenga quel conto che merita.

VOTAZIONE ED APPROVAZIONE DI TRE DISEGNI DI LEGGE PRECEDENTEMENTE DISCUSSI.

PRESIDENTE. Si procede l'appello nominale per lo scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge.

Questo appello nominale constaterà chi è presente e chi è assente.

Risultamento della votazione:

Rimborsi dovuti agli ospedali lombardi per spesa di mantenimento dei maniaci:

Presenti e votanti	209
Maggioranza	105
Voti favorevoli	179
Voti contrari	30

(La Camera approva.)

Provvista di materiale per dotazione di ospedali militari:

Presenti e votanti	209
Maggioranza	105
Voti favorevoli	163
Voti contrari	46

(La Camera approva.)

Convenzione postale colla Grecia:

Presenti e votanti	209
Maggioranza	105
Voti favorevoli	181
Voti contrari	18

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione del progetto di legge relativo alla soppressione delle corporazioni religiose.

MONTECCHI. Ho l'onore di presentare una petizione di 217 cittadini di Monopoli, in Terra di Bari, i quali domandano la soppressione degli ordini religiosi. Mi è tanto più grato di presentare questa petizione in quanto in essa si fanno voti perchè il disaccordo sul modo di applicare questa legge non faccia mancare l'adozione del principio.

MACCHI. Presento io pure una petizione, stesa presso a poco nel medesimo senso, inviata da nostri distinti compatrioti, dimoranti a Salonicco.

LA PORTA. Presento due petizioni, una della società operaia di mutua assistenza ed educazione, in Naro, provincia di Girgenti; l'altra è una deliberazione del consiglio municipale di Ruvo delle Puglie nelle provincie napoletane, colle quali s'invoca dalla Camera la soppressione di tutte le corporazioni religiose e la devoluzione dei loro beni a vantaggio delle provincie e dei comuni.

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno mandate alla Commissione.

La parola è al signor relatore.

CORSI, relatore. La Commissione nell'intento di sollecitare la trattazione di questa legge, mi ha incaricato di pregare l'onorevole deputato Crispi a voler ritirare la questione pregiudiziale che ha proposta alla Camera.

È facile il capire che la decisione di cotesta questione dipende principalmente dal modo di sentire di ogni singolo individuo. Non si tratta di porre una questione di diritto, ma è una questione di fatto. Qualcuno può credere sia un emendamento, qualcun altro può credere che sia un progetto nuovo.

Quindi la votazione può essere molto incerta, e d'altronde può stabilire un precedente che potrebbe non riuscire troppo favorevole al buon andamento degli ordini costituzionali perchè può far supporre che qualunque ministro in qualunque tempo possa portare delle

innovazioni sostanziali ad una legge che è sul punto di essere trattata. E questo indipendentemente da quanto ha fatto il Ministero attuale. Per queste ragioni la Commissione pregherebbe l'onorevole Crispi a volere, quando lo credesse, ritirare la sua questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha la parola per le sue dichiarazioni in proposito.

CRISPI. Comunque io tenga molto all'applicazione dei buoni principii, dopo l'invito dell'onorevole relatore della Commissione, non mi oppongo a ritirare la questione pregiudiziale. Prima però di farlo, mi permetterà la Camera che io possa dire le ragioni per cui l'ho proposta, e quelle per cui la ritiro...

PRESIDENTE. Ieri ella già disse le ragioni per cui la proponeva; parmi quindi che ora potrebbe restringersi a quelle per cui la ritira.

CRISPI. Mi perdoni; io sarò brevissimo.

Ieri si volle gettare l'equivoco sulla mia proposta. Io non amo gli equivoci. Parecchi dei nostri colleghi che non furono presenti, ed a cui fu riferito quello che dissi alla Camera, mi rimproverarono che io, sotto il pretesto di una pregiudiziale, intendea di non far votare la legge per l'abolizione delle corporazioni religiose. Questo, o signori, non è vero.

Se per una finezza oratoria il ministro delle finanze potè farmi cotesta imputazione, il complesso del mio discorso doveva convincer tutti che io voglio; quanto lui e più di lui, l'abolizione dei corpi morali religiosi; ma la voglio vera, completa, intiera; la voglio a profitto di tutta Italia, e non mai a profitto di un partito il quale ha fin oggi governato il paese. (*Mormorio*).

Pertanto, allorchè proposi la pregiudiziale, soggiunsi che io voleva che la discussione fosse aperta sul disegno di legge presentatoci dalla Commissione.

Ora, se, ritirandosi la pregiudiziale, si potesse venire al risultato che non si togliesse a noi di discutere sul disegno della Commissione, certo che nessuno meglio di me vorrebbe, anche a risparmio di tempo, ritirare la pregiudiziale ed entrare nell'esame del merito. E che si possa ciò fare, è indubitato. Ancorchè il Ministero insista nel suo nuovo progetto, a nessuno di noi è tolto il diritto di riprendere la proposta della Commissione, chiamando sulla medesima la discussione e la votazione della Camera.

Ciò posto, o signori, e col proponimento che ambidue i testi vengano discussi, io ritiro la pregiudiziale. Soggiungo inoltre che, nell'ipotesi che la Commissione intenda accostarsi al Ministero, allora farò mia la di lei proposta.

Una delle ragioni per cui io non voglio che il disegno ministeriale serva di unico testo alla nostra discussione è questa:

L'abolizione dei conventi ed il riordinamento dell'asse del clero secolare non sono soltanto delle questioni d'interna amministrazione, ma sono questioni politiche. Se discuteremo il disegno ministeriale e lo accetteremo, faremo credere ai nostri nemici che sotto

il pretesto della fretta abbiamo paura di affrontare l'esame di certe quistioni. Ebbene, signori, noi non abbiamo paura, noi abbiamo tempo, se lo vogliamo, e sta a noi che tutte le questioni siano risolte prima che la Camera si sciolga. Questo è il nostro proposito, questa è la nostra volontà, e perciò noi parteggiamo pel disegno della Commissione.

Noi non possiamo accettare la proposta del Ministero, perchè la medesima lascia insclute le questioni le più importanti, come è quella che concerne alcuni ordini religiosi e l'altra non meno grave dell'uso dell'asse ecclesiastico. Su questo non posso consentire.

Noi ignoriamo come siano spariti i beni demaniali; essi furono venduti senza che ne sia venuto alcun bene all'Italia. Ebbene, signori, noi vogliamo che non si ripeta la stessa canzone; noi vogliamo che il Parlamento si giovi di ciò che ancora ci resta per ristorare le nostre finanze.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Ricasoli.

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SELLA, ministro per le finanze. Mi sono stati fatti appunti che io debbo chiamare personali, ed ai quali mi occorre di rispondere senza frapporre indugio.

L'onorevole Crispi dice che si cerca di creare degli equivoci, e mi ha direttamente appuntato di avere ieri con finezza e con arte oratoria cercato di indurre la Camera in errore sulle sue intenzioni.

CRISPI. Non ho accusato il ministro.

SELLA, ministro per le finanze. Mi pare che l'onorevole Crispi abbia detto questo. Or bene, io faccio appello alla Camera, se l'onorevole Crispi non abbia nella tornata di ieri cercato di dimostrare che non vi era urgenza nel deliberare...

CRISPI. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze... intorno a questa questione dell'asse ecclesiastico.

Faccio appello alla memoria di ciascun deputato, se l'onorevole Crispi non abbia detto nella tornata di ieri che si poteva benissimo rimandare questa discussione alla prossima Legislatura.

Adesso l'onorevole Crispi dice che egli vuole che la discussione di questo progetto si faccia subito, e prima che la Camera si sciolga.

Io non so come l'onorevole Crispi non sia più oggi quello di ieri, ma non mi faccia degli appunti che io respingo, come pure respingo l'onore che mi si vuol fare coll'attribuirmi di abilità in fatto di finezza e di arte oratoria.

Io mi meraviglio nel veder come l'organo, forse più importante, della sinistra, abbia potuto fare proposte come quelle di ieri, e se oggi cambia linguaggio, io non so che farci.

Ma l'onorevole deputato Crispi dice che si tratta qui di abolire le corporazioni religiose a profitto di un partito.

A profitto di un partito? Ma si tratta di abolirle in

pro d'Italia, in pro della cosa pubblica; la maggioranza è sempre un partito, questo s'intende benissimo. Quando la maggioranza può fare una cosa utile, si capisce agevolmente che questo giova alla riputazione di questa maggioranza, ma io non capisco quello che voglia dire l'onorevole Crispi, imperocchè evidentemente una deliberazione qualunque, una legge qualunque non si può adottare se non è accettata da una maggioranza.

Vi sono vari modi di vedere l'interesse del paese; la maggioranza ha un modo che le è proprio, ma evidentemente essa si propone essenzialmente quello scopo finale che giudica l'utile del paese.

Del resto, o signori, io vorrei ancor chiedere all'onorevole Crispi: cosa intende con queste parole, che sono spariti i beni demaniali?

Spariti? Se li è messi in tasca qualcuno questi beni demaniali? Codeste sono espressioni abbastanza singolari per adoprare in un Parlamento! (*Bravo!*)

Se vuol dire l'onorevole Crispi che forse quando si parlava di questi beni demaniali, prima che se ne conoscesse l'entità, si credeva che questa fosse maggiore di quello che all'atto pratico si sia trovato; se vuol dir questo, aggiungerò anch'io che egli ha ragione, ma non faccia uso di locuzioni come questa, che i beni demaniali sono spariti: locuzioni le quali possono avere fuori di qui una tutt'altra interpretazione che quella la quale possa essere nella mente dell'onorevole Crispi. (*Segni di assenso*)

Ma lasciamo stare tutte le questioni personali; veniamo alla sostanza, imperocchè qui vi è pel Ministero un dovere sostanziale. Qui la Camera deve prendere un partito; crede la Camera possibile ed utile che s'intraprenda in questo momento una discussione relativa non solo a ciò che si riferisce alla soppressione delle corporazioni religiose, ma ancora alla destinazione definitiva da darsi al loro patrimonio, e alla costituzione civile del clero, alla destinazione del patrimonio del clero secolare?

Crede la Camera utile, crede essa possibile d'intraprendere ora così vasta discussione? Se così è, intraprenda la Camera la discussione sul progetto della Commissione.

Il Ministero però non reputa nè conveniente, nè possibile che una discussione così grave, la quale, a suo parere, metterebbe il paese in una seria perturbazione, si possa aprire in questo momento. Il Ministero prega la Camera di limitare la sua discussione e le sue deliberazioni sulla proposta che esso ha fatto. La Camera decida, naturalmente dopo avere udito l'illustre personaggio della Commissione che ha testè chiesto la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Bettino Ricasoli.

RICASOLI BETTINO. Io parlo come presidente della Commissione in un soggetto così grave, per bene schiarire gli animi dei nostri rispettabili colleghi intorno ai sentimenti ed ai desideri che hanno ispirati i lavori della Commissione.

L'onorevole relatore mi parve che nei suoi due elaborati discorsi di ieri facesse capire chiaramente come la Commissione non intendesse in nessuna maniera di rigettare la serie degli emendamenti che il Ministero aveva presentati, ma unicamente di far comprendere che quella serie di emendamenti, ove avessero dovuto essere veramente considerati come emendamenti, bisognava che avessero un subbietto a cui applicarsi. Quindi la Commissione dichiarava che quanto a sè non poteva immaginare altra soluzione che questa, cioè, che portato in discussione il progetto della Commissione, gli emendamenti del Governo dovessero trovare il loro posto, allorchè le materie relative nel discutere il progetto della Commissione sarebbero venute sotto l'esame della Camera.

In questo proposito credo io che la Camera non dovrà maravigliarsi se la Commissione insiste, ed insiste vivamente, perchè il suo progetto sia preso come testo di discussione.

Infatti, allorchè si parla di emendamenti, si suppone, come ho detto, a questi emendamenti un subbietto: se questo manca, allora è inevitabile il dichiarare che questi emendamenti formano un progetto nuovo. Ciò pare alla Commissione così evidente da non dovervi spendere altre parole.

Ma mi permetta la Camera che io faccia una piccola storia del come hanno proceduto le cose intorno all'asse ecclesiastico; storia breve, ma che pure è necessario venga richiamata a memoria di tutti.

Allorchè il Parlamento si radunò era già sul banco della Presidenza una proposta di riforma dell'asse ecclesiastico completa, e già maturata al punto da dover essere presentata alla discussione della Camera.

Questa venne ritirata, ne fu presentata un'altra, la quale passò agli esami degli uffici. È un fatto che in quella circostanza gli uffici non solamente furono numerosissimi, ma portarono grandissimo interesse alla discussione del nuovo progetto sull'asse ecclesiastico; ed io non posso fare a meno di rammentare quel giorno nel quale la Commissione si radunò per la prima volta, e fu dato conto dai rispettivi commissari del risultato dei lavori dell'ufficio del quale erano rappresentanti. Io ebbi nel mio animo a sentire una soddisfazione personale assai viva, allorchè rilevai che la maggioranza degli uffici, per non dire la totalità, avevano dettato ai loro commissari i principii fondamentali sui quali la nuova legge si doveva edificare.

Questo fatto indusse certamente nella Commissione un grande impegno, un grande zelo, tanto maggiore perchè appunto questi principii, i quali erano stati dai rispettivi uffici proclamati, erano al tempo stesso i principii della maggioranza della Commissione. Da ciò ne venne quell'elaborato studio, quella premura, quell'impegno, quella assiduità colla quale la Commissione compiette il suo lavoro.

La Commissione con ciò non vuole già si creda che ella abbia la pretensione di aver fatto un lavoro pieno o, per meglio dire, perfetto, perchè quanto a pieno

crede di averlo fatto, ma non ha certamente la pretesione che questo lavoro debba avere, quasi direi, l'assoluta approvazione senz'altro dalla Camera: tutt'altro!

La Commissione però ritenne e ritiene che il progetto da lei presentato alla Camera abbraccia tutte quante le questioni che si contengono in questo importantissimo argomento.

E mi permetta la Camera che io esprima una convinzione che certamente è partecipata dai miei onorevoli colleghi, cioè che in cinque anni di lavori parlamentari io credo che il Parlamento non si sia ancora trovato a discutere una legge di tanta importanza, la quale implichi in sé medesima, come lo implica l'attuale progetto, la questione la più vitale per l'avvenire dell'Italia.

Ora la Commissione, regolata dai principii che le sono stati espressi dagli uffizi, regolata dalle sue proprie convinzioni, confortata in queste convinzioni da due mesi di studi, non è da maravigliarsi, io penso, che non solamente per propria coscienza, ma ancora per interesse pubblico, insista vivamente perchè la Camera voglia avere la compiacenza di prendere come testo di discussione la sua proposta, e quindi ne deduca che le proposte del Governo abbiano a considerarsi come emendamenti a questa proposta medesima.

Per facilitare una volta di più questo risultato, ancora questa mattina abbiamo fatto presente alla Camera il desiderio vivo che si passasse sopra alla questione pregiudiziale.

Ecco quali sono i sentimenti che hanno guidato la Commissione, quali sono i voti che la Commissione per mezzo mio e per mezzo dell'onorevole relatore si è fatto lecito di esprimere.

Ora mi permettano che io vada in qualche particolare.

A proposito di questa legge si parla di agitazione: ma grande Iddio! sono cinque anni che noi ci agitiamo ed agitiamo; è la condizione del paese nuovo; è l'instauramento della libertà; è l'indipendenza fondata sulla libertà che porta l'agitazione; e ci spaventeremo oggi dell'agitazione che potrà venire per conseguenza di questa riforma? (*Bravo!*) Mi permettano che io esprima candidamente lo stato del mio animo.

Si è votato pochi giorni sono i Codici: nei Codici sta scritto il matrimonio civile; ma quale più profonda riforma, domando io, si poteva fare nel nostro paese, nei nostri costumi?

Ora l'asse ecclesiastico è una conseguenza della libertà civile che si deve impiantare ovunque, è una conseguenza del grande principio di separazione dello Stato dalla Chiesa, è la conseguenza della libertà della Chiesa. Ma libertà di Chiesa cos'è? è instaurare, fondare la comunità religiosa, è mettere fra le autonomie che devono formare la forza ed il vigore della nazione, anche quest'altra autonomia. Non avete voi fondato l'auto-

nomia municipale, l'autonomia provinciale? fondate anche l'autonomia dell'associazione religiosa; autonomia d'altronde che esiste in tutte le altre religioni. Vi farà specie, vi farà spavento di stabilirla anche nella associazione cattolica? A me pare che non si debba avere questo spavento. Noi abbiamo dei vicini la cui civiltà ci deve servire di guida, ma quando dico civiltà che deve servire di guida non voglio dire servilità, voglio dire studio, comparazione. (*Bene! Bravo! da varie parti*)

Vedete come si dibatte là lo Stato col clero, vedete dove va lo Stato! Egli dice: Io voglio restare padrone della mia posizione, il clero tenta dal suo canto di restare padrone della sua; vedremo come finirà questa lotta! In Italia invece lo Stato crede di dover andar avanti; dice: Andate a discutere con i vostri interessati; lo Stato non ha niente a vedere se siete cattolici romani, se siete evangelici, se siete della religione giudaica; dibattetevela tra di voi. Ecco cosa deve fare lo Stato. Esso deve sbarazzarsi di queste terribili pastoie, nelle quali sostiene una lotta infinita, consumandosi senza vantaggio, senza crear nulla di forte pel nuovo edificio nazionale.

Io credo adunque che la Commissione nel fare le sue proposte non abbia nulla esagerato. Ma quand'anche lo avesse fatto, il senno della Camera e del Governo, con una discussione ampia e larga, correggerà, ove sia il caso, le così dette utopie della Commissione. Quello poi su cui caldamente insiste la Commissione è questo, che una volta che si è agitato il paese con questo progetto, quest'agitazione abbia il suo capo saldo. Adunque l'argomento sia trattato, e sia trattato pienamente. Non lo si immiserisca, onorevoli colleghi, con un'abolizione di conventi.

Noi non siamo qui animati dallo sdegno o da alcun sentimento di rappresaglia. Sappiamo, sì, sappiamo che il clero monastico ci è ostile; sappiamo che nel clero secolare una parte non piccola è pure ostile alla rigenerazione nazionale, lo sappiamo, e non ci spaventiamo per questo. Non è per ira che noi facciamo queste proposte: questo sentimento noi l'abbandiammo alla porta di questo recinto. Noi qui non guardiamo ad altro che ai grandi interessi della nazione, non guardiamo altro che l'avvenire d'Italia, ma guardiamo che quest'avvenire sia stabilito sopra il genio nazionale, e non mica dietro l'imitazione servile di altre nazioni (*Bene! Benissimo!*), le quali solo ci debbono servire d'insegnamento per evitare i loro errori.

Guardiamo di stabilirlo sul principio largo della libertà, perchè esso è il solo che possa risolvere tutte le questioni.

Una volta si è creduto che le dispute si risolvessero negando la libertà; ora, al contrario, si sa di evitare le rivoluzioni violenti concedendo larga parte alla libertà.

Non si dimentichi, onorevoli colleghi, che l'indipendenza italiana ha questo di singolare, che essa è tutta fondata sopra le basi della libertà. Colla libertà noi

abbiamo stabilita l'indipendenza, e colla libertà noi la compiremo.

Ora sorge la questione del tempo. Non c'è tempo! E perchè? Mi guardo, mi tasto; e chi è questo chirurgo, questo anatomico, che viene a toccare i palpiti del mio cuore per dirmi: tre minuti voi avete, tre palpiti ancora e siete morto? (*ilarità — Bene!*) Mi sento forte e vigoroso. Io so che un giuramento mi lega a compiere i miei doveri verso la nazione; e noi siamo qui. Cos'è questo tempo? È la mia volontà. (*Bene! bene!*) Io non posso credere che quel Parlamento che ha proclamato in origine il grande principio della libertà della Chiesa, oggi al chiudersi non voglia sciogliere la sua promessa al dirimpetto della nazione.

Oggi è un dovere per noi di trattare ampiamente questo argomento, di risolverlo in tutte le sue parti con quella sapienza civile che la nazione ha diritto di attendere da noi; e così scioglieremo la promessa solenne che facemmo allorchè si inaugurò questa nostra Legislatura.

Ecco quello che io dovevo dire alla Camera in nome della Commissione. Chiedo scusa veramente a' miei colleghi se nell'esprimere il mio sentimento vi ho posto forse un poco troppo di calore. (*No! no!*) Ma quando si tratta di libertà, quando si tratta di fondare, di stabilire tutto ciò che vi può essere di più sacro nella libertà, che è appunto la libertà dell'associazione religiosa, nella quale io veggio il compimento della libertà politica, il corroboramento di tutte le altre istituzioni, non posso fare a meno, quando faccio tanto di aprire la bocca, di portarci tutto quel calore che sta nella mia anima. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Determiniamo ora bene il terreno della questione.

A questo punto non si tratta più di questione pregiudiziale, perchè l'onorevole Crispi l'ha ritirata; si tratta soltanto di vedere quale dei due progetti, se quello della Commissione o quello ultimo del Ministero, debba essere adottato come tema della discussione.

Dunque io prego gli onorevoli deputati che hanno domandato la parola di limitarsi a codesto punto, se, cioè, debba tenersi come tema di discussione il progetto della Commissione, oppure l'ultimo progetto del Ministero.

La parola è all'onorevole Crispi per un fatto personale.

CRISPI. Darò un semplice schiarimento, imperocchè, dopo l'eloquente discorso del deputato Ricasoli, sarebbe inopportuno di entrare un'altra volta nella materia.

Il ministro delle finanze dichiarò che oggi ho espresso delle idee differenti da quelle di ieri, e che in conseguenza mi sono contraddetto.

Ieri io dissi, ho qui il rendiconto: « Domando che sia votata la pregiudiziale, e si apra la discussione sulla proposta della Commissione. »

Più innanzi avevo enunciato: « Laddove il progetto

di legge non possa essere discusso e votato nei termini in cui la vostra Commissione lo ha presentato, io preferisco che sia rimandato alla prossima Legislatura. »

Che cosa ho detto oggi? Lo stesso: dichiaro che la riforma della quale andremo a trattare dev'essere completa, e che, quando non possa essere completa, è meglio rimandarla.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando la parola.

Signori! Le parole eloquenti, autorevoli e calde di nobili affetti che sgorgavano dal labbro dell'illustre presidente della Commissione impongono anche al Governo il debito di aprire tutto l'animo suo, e di farvi franche e nette dichiarazioni.

Quando la discussione sorse nella tornata di ieri sulla proposta dell'onorevole relatore, il quale avvisava di ridurla alle modeste proporzioni di una questione pregiudiziale, il Ministero, seguendolo in questa via, stimò inopportuno di dar dimensioni più larghe alla questione e con prudente consiglio si astenne dall'entrare in argomento ben più grave e più arduo, quale è quello che tocca all'ordinamento dell'asse ecclesiastico. Invece si contentò di esporvi le ragioni di convenienza, di urgenza, di politica necessità, che lo avevano consigliato a restringere il campo disputativo al solo argomento della soppressione delle corporazioni religiose.

Credette in tal guisa il Ministero di mostrare alla Camera come le condizioni che ci sono fatte siano tali che non ci consentano ad alcun patto di affrontare la discussione plenaria in tutte le sue parti del vastissimo tema, e sperava di esservi riuscito. Ma poichè la Commissione faceva testè appello all'onorevole Crispi perchè smettesse la questione pregiudiziale, e l'onorevole Crispi docilmente si arrendeva, la questione pregiudiziale è sparita. Nel suo luogo si è sostituita un'altra questione, quella a cui ci chiama l'onorevole Ricasoli, questione ben più malagevole, ben più ampia, come quella che abbraccia tutto l'ordinamento dell'asse ecclesiastico; questione riguardo alla quale il Ministero non esita a dichiarare d'essere in disaccordo colla Commissione sovra punti d'importanza grandissima.

Signori, il tempo non mi basta d'avviare una discussione completa del sistema vagheggiato dalla Commissione. Mi contenterò dunque d'alcuni brevi cenni, d'alcune considerazioni fatte per sommi capi nell'intento di dimostrare alla Camera come il por piede in sì grave argomento ci esporrebbe indubitatamente ad un perditempo, in quanto ci impegnerebbe in una discussione che rimarrebbe sterile per l'impossibilità di calare ad accordi dalle due parti.

BONGHI. Chiedo la parola.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Dico impossibilità, o signori, traendone argomento non già dalle obiezioni che il Governo potrebbe venire presentando su varii capi del progetto della Commissione, ma da alcuni emendamenti che trovo qui registrati, dei quali alcuni sono presentati da membri della Commissione stessa, e sui quali mi permetterò di chiamare la

più seria attenzione della Camera. (*Movimenti e conversazioni*)

Abbiamo l'emendamento dell'onorevole Bonghi, che è così formulato:

« Propongo che si sopprimano gli articoli concernenti una nuova circoscrizione diocesana. »

A questo emendamento fa riscontro l'emendamento dell'onorevole Pisanelli, concepito così:

« Propongo la soppressione del quarto capoverso dell'articolo 15. »

Questo capoverso riflette anch'esso le circoscrizioni diocesane.

Quale è, signori, l'intendimento di questi emendamenti?

Evidentemente i due emendamenti Pisanelli e Bonghi concordano nel concetto che non sia da accogliersi la proposta della Commissione circa la riduzione delle sedi arcivescovili e vescovili.

Ora io domando: crede la Camera che una questione di tanta mole, nella quale a tutta la malagevolezza di una questione di circoscrizione si aggiungono quelle delle disperate giurisdizioni spirituali, si possa sciogliere con una discussione, che sarà giocoforza di abbreviare, perchè non abbiamo a disposizione il tempo necessario ad svolgerla?

Non vede la Camera che il progetto della Commissione, per quanto si presenti informato ad un concetto magnifico e seducente quanto si vuole, dà incontro a taluni inconvenienti, a talune impossibilità di cui si sono pure accorti alcuni fra i membri della Commissione medesima?

Infatti l'onorevole Giorgini, membro della Commissione, ha proposto un emendamento così concepito:

« Propongo la soppressione dell'articolo 3 e la soppressione del quarto capoverso dell'articolo 15. »

Quale è il senso di questo emendamento? L'onorevole Giorgini, concorde cogli onorevoli Bonghi e Pisanelli, non ammette anch'esso il divisamento della Commissione circa le circoscrizioni diocesane, e per di più respinge l'altra circa la proposta ad uffici ecclesiastici di libera collazione o di prerogativa regia, che nel detto articolo 3 è demandata alle opere diocesane e parrocchiali. Or dunque l'onorevole Giorgini ha compreso anch'egli, colla sua grande sagacia, che era impossibile assolutamente di seguire i concetti della Commissione sovra due punti di sì gran rilievo. E assai bene avvisava l'onorevole Giorgini, imperocchè, o signori, il terzo articolo del progetto della Commissione, ed è stretto debito del Governo di farlo notare, impedirebbe il libero esercizio d'una regia prerogativa consacrata dall'articolo 18 dello Statuto, il quale determina che saranno esercitati dal Re tutti i diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria. Ora questa prerogativa non può rimanere in alcun modo né offesa, né vulnerata, né ristretta, dappoichè entra a formar parte di quel tutto intangibile che è lo Statuto. Si potrà disputare sulla genesi storica di questa prerogativa, che, certamente lo sappiamo tutti, scaturiva dalle

lotte antiche, secolari, del sacerdozio e dell'impero, da quella confusione di poteri che sventuratamente perturbò le relazioni delle due potestà. Ma questa prerogativa ora sta, e lasciando andare che appartiene esclusivamente alla Corona come il diritto di grazia, e che, finchè non sia compiuta la separazione fra la Chiesa e lo Stato, è una salutare tutela della podestà civile rimpetto all'ecclesiastica, essa vuol essere considerata immutabile, come ogni altro articolo dello Statuto, e non può nemmeno formare oggetto di discussione.

Queste idee hanno certo balenato nella mente degli onorevoli deputati, che hanno proposto i citati emendamenti al progetto della Commissione; nè voi, o signori, sarete per appuntarmi, se io mi son prevalso dell'argomento offertomi da tali emendamenti per rincalzare il mio assunto, e per venirvi a dimostrare che, prescindendo da tutte le altre difficoltà, noi ci troveremmo col progetto della Commissione impigliati in una questione di prerogativa regia, che ne involge una ancor più grave di osservanza dello Statuto fondamentale del regno, circa la quale il Governo ha stretto debito di fare le più rigorose riserve.

In fine, io non dirò che il sistema vagheggiato ed esplicato dalla Commissione sia tale da doversi scartare *a priori*; non è questo il mio intendimento; ma il Ministero crede che poste le presenti condizioni, e quelle specialmente del brevissimo tempo che ci è lasciato e che non è in poter nostro d'allungare, non sia provvido consiglio l'imprenderne la discussione.

E qui mi sia permesso ritornare alle osservazioni che faceva già l'onorevole mio collega il ministro dell'interno, che mi duole non vedere ora al mio fianco, (*Ilarità*) perchè trattenuto in altro recinto: egli ebbe l'onore di dirvi, ed io ora ripeto, che il tempo in questo momento non è a nostra disposizione, avendo il Governo creduto di assegnare come limite estremo ai lavori parlamentari il mese che volge, imperocchè noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo per le mani un compito assai grave, il trasferimento della capitale, questione altamente politica, questione che domina e signoreggia ogni altra.

Se per avventura noi volessimo entrare in discussione così vasta, intorno alla quale dovremmo spendere un tempo infinito, e non so con quanto frutto, noi correremmo il pericolo di fallire a questo scopo, al quale, senza distinzione di partiti, tutti quanti miriamo.

Queste, signori, sono le considerazioni che persuasero il Governo del Re a separare i due argomenti, del progetto di legge da lui presentato, ed attenersi per ora all'abolizione delle corporazioni religiose e alla conversione del patrimonio del clero regolare, imperocchè, lo ripetiamo, questo è per noi un bisogno supremo, dettato dalle circostanze politiche e richiesto dalla pubblica opinione, e ad aggiornare e rimandare alla prossima Legislatura la questione relativa all'ordinamento dell'asse ecclesiastico.

Signori, io non vado più oltre, e a nome del Go-

TORNATA DEL 20 APRILE

verno non posso che ripetere e ribadire la dichiarazione già fatta: se si vuole veramente provvedere allo urgente bisogno della soppressione delle corporazioni religiose, altro mezzo non si offre se non se quello che vi abbiamo proposto con la presentazione del nostro emendamento.

Ed invero, che cosa ha fatto il Ministero col suo emendamento? Ha raccolto in una tutte le singole disposizioni le quali si annettono alla questione della soppressione delle corporazioni religiose; in esso non vi è nulla di nuovo; è il complesso, la riproduzione del progetto ministeriale nell'argomento, contemporaneo col progetto della Commissione. Che se per avventura non si accogliesse il partito di aprire la discussione sul nuovo emendamento per sostituirsi sia il testo del progetto stesso ministeriale, sia il testo del progetto della Commissione, evidentemente noi ci implicheremmo in una discussione spinosissima e che diventerebbe molto scompigliata; imperocchè nell'un caso e nell'altro ci vedremmo costretti ad andar racimolando o dal progetto ministeriale o da quello della Commissione i vari articoli concernenti la soppressione delle corporazioni religiose, che vi si trovano sparsi sotto diversi titoli, mentre nell'emendamento rassegnato dal Ministero sono raccolti in uno e formano una serie ordinata e completa di disposizioni nell'argomento. Del resto io non credo dovere indugiare sul merito dell'emendamento stesso, dappoichè la stessa Commissione ha trattato anzi tutto la questione pregiudiziale.

Io pertanto concludo, che se vuole la Camera provvedere all'urgente bisogno della soppressione delle corporazioni religiose, avuto riguardo alla strettezza del tempo che ci incalza, ed alle difficoltà infinite che ci stanno dinanzi, non può rimanersi, nella sua prudenza, dall'accogliere il partito che noi le proponiamo, di prendere per tema delle sue deliberazioni l'emendamento del Ministero.

ROBECCHI (Seniore). Signori, la questione che al momento si agita è, se si debba discutere sul progetto della Commissione, oppure su quello, intero od abbreviato, del Ministero.

Il signor presidente ci ha avvertiti di stare nella questione; io aveva domandato la parola ieri, e l'ho domandata oggi, perchè sento il dovere di dire qualche cosa intorno al progetto della Commissione, di far capire, non a voi, che non ne avete bisogno, ma al pubblico, la portata di questo progetto. Adunque è molto probabile che nel discorrere io esca da quei confini che l'onorevole nostro presidente ci ha prefissi, e che io trovo troppo ragionevoli; ma in ogni caso se ciò avvenga pregherei la Camera ed il presidente di non sgridarmi. (*ilarità*)

È la prima volta che io ho l'onore di parlare innanzi il Parlamento italiano, e voi capite bene che sento una certa trepidanza a parlare innanzi a persone che io ho imparato a stimare ed anche ad ammirare per il loro sapere e per la loro facondia; io poi della mia peritanza ho un'altra cagione, ed è la mia

qualità di incaricato per l'applicazione nelle provincie lombarde della prerogativa reale stabilita dall'articolo 18 dello Statuto, qualità la quale potrebbe far credere a taluno che non mi conosce, che più che il sentimento del dovere mi portasse a parlare il desiderio di salvare la minacciata carica. (*No! no!*)

Prego i miei colleghi di non tenermi in conto di un vile, e di credere ciò che loro dico colla mano sul cuore, che come sono entrato in quel posto senza sollecitazioni, così ne uscirò senza rammarico.

Ciò detto, io piglio a considerare la questione, e dico che la Commissione, avendo pigliato ad esame il progetto ministeriale, ne ha presentato uno tutto suo, uno il quale si discosta assai dal progetto ministeriale; si discosta assai, ho detto, ma intendiamoci, si discosta non già negli intenti, ma soltanto nei mezzi che propone; poichè Commissione e Ministero sono d'accordo nel riconoscere gli abusi dell'amministrazione civile del clero, e io sono persuaso che il Ministero sottoscriverebbe ben di buon grado alla dipintura che l'onorevole relatore ne fa nella seconda pagina della sua relazione; d'accordo nel desiderio di porre rimedio a questo male; d'accordo nel volere applicare nel modo che sarà possibile la formola: *Libera Chiesa in libero Stato*; d'accordo nel volere svincolate le manimorte, nel volere che cessi il lusso dei ricchi prebendati, per fare che quelle ricchezze scendano a consolare il clero utile ed operoso, sono d'accordo anche quando lo paiono meno; perchè se la Commissione ha mostrato di credere che il Ministero volesse l'incameramento di tutti i beni è caduta in errore, essendochè il Ministero non domandava nel suo progetto che l'incameramento dei beni del clero regolare.

Una voce a sinistra. Tante grazie!

ROBECCHI (Seniore). Se la Commissione ha mostrato di credere che il Ministero volesse il clero salariato si è ingannata, perchè il Ministero non vuole il clero salariato, ma vuole che le rendite degli stabili dal clero posseduti vengano convertite in rendite dello Stato, da intestarsi a ciascun ente conservato.

Dunque sostanzialmente i punti di vista sono gli stessi, ma è quando si tratta dei mezzi che comincia lo screzio, e lo screzio è anzi che no profondo. I mezzi che propone il Ministero sono semplici, ovvii, se volete, e voi, adottandoli, sapete dove ci conducono: lo incameramento dei beni del clero secolare, coll'obbligo di passare la pensione ai religiosi, con che voi provvedete ai religiosi soppressi, e provvedete anche un po' alla finanza. (*Conversazioni*)

La conversione dei redditi dei beni del clero secolare in rendite dello Stato intestate a ciascun ente da conservarsi, con che mentre ottenete la desiderata disammortizzazione e procurate un altro vantaggio alla finanza non piccolo, il vantaggio, cioè, di tutta la differenza tra il valor reale ed il nominale delle rendite. La designazione degli assegni al clero, con che voi venite ad adoperare quell'equa distribuzione che è nei voti di tutti.

Questi sono i mezzi che propone il Ministero.

Ma il terreno sul quale ci trasporta la Commissione, o signori, è un terreno inesplorato, ed i mezzi che ci propone sono per noi tanto nuovi che noi non sappiamo se con essi potremo arrivare ai nostri fini, o se staremo indietro, o se andremo troppo oltre. Il sistema della Commissione sta tutto nel titolo primo del progetto; consiste, cioè, nel riconoscere la proprietà dei beni ecclesiastici nei fedeli, nel concedere l'amministrazione di questi beni a certi enti di nuova creazione, che si chiameranno *Congregazioni diocesane o parrocchiane*, ai quali è attribuita, oltre l'amministrazione dei beni, anche la proposta per la nomina ai benefici. Questo in sostanza è il progetto della Commissione. (*Movimenti d'impazienza a sinistra*)

Signori, se non vogliono che io parli, mi tacerò subito.

Voci. No! no! parli! parli!

PRESIDENTE. Veda soltanto l'onorevole Robecchi di restringersi quanto è più possibile, onde non entrare a piene vele nella discussione generale.

ROBECCHI. Or bene siete voi, o signori, di coloro i quali... (*Rumori a sinistra*)

PRESIDENTE. Siccome sento che ci sono dei reclami, che a me paiono fino ad un certo punto infondati, mi permetta la Camera di osservare che la discussione verte sul punto della prevalenza che debba avere piuttosto il progetto della Commissione che quello del Ministero e che quindi deve essere lecito all'oratore di segnalare la diversità dei concetti che informano l'uno e l'altro progetto e dimostrare a quali difficoltà e lunghezze possa portare la loro discussione. In questi limiti deve essere lasciata libertà all'oratore. Continui il deputato Robecchi.

ROBECCHI (Seniore). Siete voi di coloro che col diritto canonico alla mano credono che la proprietà dei beni del clero piena, perfetta, intangibile risieda nel clero?

Ebbene allora consolatevi come sapete e come potete pensando che questi beni passeranno dalle mani del clero in quelle dei fedeli, ed accarezzate la speranza di vedere, mediante la vagheggiata reciprocità d'interessi tra popolo e fedeli, rifiorire il cattolicesimo; per me non divido queste speranze. Io tengo a dichiarare, per non essere franteso, che leggendo nella storia della servitù a cui era stato ridotto il potere civile da un altro potere che, stabilito da Dio per avviare gli uomini nel sentiero della divina speranza si era tutto rivolto ai pensieri terreni, e delle lotte lunghe, ostinate e vive tra il diritto civile e il diritto canonico, quando arrivava là dove cominciarono le rivincite della ragione civile, e mano mano che vedeva compiersi e rassodarsi la emancipazione mi sentiva ad allargare e consolarsi il cuore presso a poco come il cuore si apre adesso e si consola vedendo compiersi nel nuovo mondo l'emancipazione degli schiavi. (*Bravo! Benissimo!*)

Tengo a dichiarare che io accetto senza nessuna re-

strizione la giurisprudenza ammessa negli antichi Stati sardi, che cioè il supremo dominio dei beni ecclesiastici appartiene allo Stato, che intanto i corpi religiosi posseggono in quanto lo Stato permette loro di possedere, e che il diritto di disporre di questi beni compete al potere civile.

Ma questa è una questione che il Ministero intende col suo emendamento di riservare, e sia; però non voglio tralasciar di dire che la domanda che faceva il Ministero, che fossero cioè applicate alle finanze le sostanze dei corpi religiosi, io l'ho trovata così discreta che quando nel mio ufficio ho sentito qualcheduno alzarsi e disdirlo, ho detto: ma, signori, si tratta di beni di corpi che domani saranno morti, di beni dei quali nessuno può reclamare la successione, qui non c'è nessuno degli inconvenienti dell'incameramento che voi temete; qui il successore legittimo naturale è lo Stato che versa nelle strettezze finanziarie che voi sapete: soccorretelo, non gli date di quel di nessuno, gli date del fatto suo. Ma si diceva: ci sono i fedeli, bisogna rispettare i diritti dei fedeli.

Signori, questa è questione gravissima; a me questi diritti dei fedeli paiono molto problematici, e se ho da dirvi schietto e netto come la penso, vi dirò che se si può supporre che gli autori di talune fondazioni religiose aventi per iscopo la beneficenza, od anche, se volete, la pubblica istruzione, abbiano avuto di mira il bene della popolazione, in mezzo alla quale dovevano sorgere, i fondatori però delle altre case religiose non dovettero mirare che in modo affatto secondario ai vantaggi delle località, guidati come erano dall'intendimento di giovare alla Chiesa universale.

Questo era il loro scopo; e quanto al determinare la scelta del luogo avrà influito l'amenità del sito, la bontà dell'aria, la convenienza di stabilire un corpo di guardia di quelli che l'onorevole De Boni chiamava giannizzeri della Corte romana; o la circostanza che chi cercava rimedio all'anima possedesse dei beni in quel territorio, o una singolare bontà del popolo che prometteva una larga messe di lasciti e di donazioni, e simili; occasioni tutte, comodità, opportunità di erigere conventi e monasteri, non motivi o scopi dell'erezione.

Ma abbandoniamo questa che è questione riservata. Soltanto lasciate vi dica ancora una volta che io non so comprendere come mentre le finanze sono in così strette condizioni... (*Rumori a sinistra*)

CURZIO. Alla questione!

Voci al centro. Sì! sì! È nella questione.

ROBECCHI.... mentre il paese si sobbarca a tanti sacrifici, a tanti e così gravi balzelli, mentre il nostro generoso Re offre parte della sua lista civile per venire in aiuto dell'erario pubblico, e quando le finanze sono lì per mettere le mani su questi beni, *nullius*, grideremo: alto là, non toccateli, vogliamo che la nostra riforma sia pura da ogni macchia d'interesse.

Se non alle finanze, giovassero almeno le disposizioni contenute nel progetto della Commissione agli

altri fini che ci proponiamo conseguire, cioè a rendere libera e indipendente la Chiesa, e a distribuire equamente i beni. Ma io non lo credo.

Pare che la Commissione si sia ricordata dei primitivi tempi della Chiesa, ed innamoratasi di quelle discipline, abbia creduto di poter trasportarle nella seconda metà del secolo XIX.

Vorrei che la Camera fosse compiacente di dare una occhiata indietro a quei secoli e poi dirmi se è possibile, nell'interesse stesso della religione, l'applicare ai nostri giorni quelle discipline. Allora una fede viva, proprio quella fede che trasporta i monti, la fede che faceva i martiri; allora una carità fervente, operosa, una carità che metteva in comune i beni, che provvedeva ai pupilli, alle vedove, alle vergini, che assisteva gl'infermi, che seppelliva i morti, una carità forte come la morte.

Allora i fedeli, pochi di numero, conoscentisi tutti l'un l'altro, vivevano come i membri di una sola famiglia. I vescovi erano gli anziani, erano quelli che avevano più sofferto per la fede, ed i vescovi nominavano, col consenso del clero e dei popoli, i loro cooperatori nei sacerdoti e nei diaconi, coi quali dividevano la cura delle anime e dei corpi, e, lungi che i laici volessero amministrare i beni del clero, erano dessi che davano i loro beni ad amministrare al clero. Questi i costumi del terzo secolo. Si mutarono di poi, e col mutarsi dei costumi si mutarono le discipline. (*Mormorio a sinistra*)

Al secolo quarto, acquistata che ebbe la Chiesa la libertà... (*Rumori d'impazienza*)

CURZIO. Domando la parola per una mozione di ordine.

PRESIDENTE. Non s'interrompe il discorso di un oratore.

Voci a sinistra. È lontano dalla questione!

Voci al centro e a destra. No! no! Parli! parli!

PRESIDENTE. Io debbo ancora pregare l'onorevole Robecchi a restringere a sommi capi la sua orazione. (*Continuano i rumori e le proteste a sinistra*).

Voci a destra ed al centro. Parli, parli.

PRESIDENTE. Osservo agli interruttori che per la dignità della Camera le funzioni del presidente devono essere rispettate.

Molte voci. È giusto, è giusto.

PRESIDENTE. Continui il deputato Robecchi il suo discorso.

ROBECCHI (Seniore). Fatta nel quarto secolo libera la Chiesa, si ebbero adunanze pubbliche e concilii, e doni alle Chiese d'oro e d'argento, di case in città e di poderi in campagna, pure i vescovi rimpiangevano ancora l'antica povertà; San Gerolamo chiamava Anastasio papa povero in mezzo alle ricchezze, e Gelasio povero per far ricchi gli altri.

Ma quando gli imperatori ed i re s'inclinarono al disonore del Golgota, allora le conversioni avvennero in massa, e in quell'affollarsi di neo-credenti chi vi sa dire quanto non portassero con sé le virtù del cristiano?

Diffatti noi leggiamo nei Santi Padri come allora si fosse raffreddato il fervore della pietà, come i vescovi dovessero pensare, per l'avarizia dei fedeli, a provvedere i mezzi onde sopperire ai bisogni delle loro chiese.

Da questa corruzione irrompente non è neppur da pensare potesse difendersi il clero, il quale se da una parte era eletto senza le precauzioni e cautele che erano possibili soltanto nei primi tempi della Chiesa, per altra parte poi era esposto a nuove e troppo gravi tentazioni, in grazia appunto dei nuovi trionfi della Chiesa, la quale volendo pure conservare intatto il deposito della fede e della sana morale ha dovuto introdurre nuove discipline che accomodandosi ai tempi nuovi servissero al suo santo scopo.

Così la Chiesa praticò nei secoli successivi; così venne formandosi quell'insieme di norme che provvidero alla formazione dei buoni ministri dell'altare, alla destinazione dei maggiori e minori pastori, e in genere all'amministrazione del culto.

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Robecchi, ma egli entra proprio nella discussione generale. Io avrei potuto ammettere che per sommi capi si venissero a porre in presenza i due progetti, all'uno dei quali si tratta di dare la preferenza, ma non posso permettere che ora si entri nella discussione generale.

ROBECCHI (Seniore). Finisco.

PRESIDENTE. Se è molto vicino a finire le mantengo la parola, ma si restringa alla questione.

ROBECCHI (Seniore). Ora che cosa avverrebbe se non potendo per una parte trasportare ai nostri giorni la disciplina dei primordi della Chiesa, noi venissimo a rendere inefficaci anche quelli che si vanno stabilendo nel corso dei secoli? Ne avverrebbe che sarebbero per quanto è da noi tolti al cattolicesimo gli elementi necessari di vita.

Una delle proposte della Commissione è quella di incaricare della nomina agli uffici ecclesiastici e della amministrazione congregazioni diocesane e parrocchiali nominate per suffragio universale, affidare ad esse l'amministrazione altresì di tutto il patrimonio della Chiesa. Or bene, o signori, poco tempo fa l'imperatore dei francesi diceva: che nel paese del suffragio universale tutti devono saper leggere e scrivere; siamo noi in questa condizione? E se non lo siamo, vorremo noi commettere al suffragio universale gli interessi più sacri, gli interessi della religione? È prima di tutto impossibile che il popolo il quale non conosce i sacerdoti, non è in grado valutarne l'attitudine possa far lui la scelta de' suoi pastori: lascio poi a voi il valutare le conseguenze d'un sistema che stabilisce un antagonismo perpetuo tra il vescovo della diocesi e le congregazioni dipendenti, che annulla il beneficio dei concorsi, che generalizza quell'influenza del laicato nella elezione dei pastori che la chiesa soffriva di mal animo in particolari casi, che quasi dappertutto ha portato alla direzione delle anime sacerdoti meno degni, che allenta se non rompe affatto i vincoli di rispetto ed obbedienza che sono la prima

garanzia della unità che costituisce la vita del cattolicesimo.

In quanto poi all'amministrazione bisogna non avere pratica dell'andamento delle cose a nostri giorni per credere che si possa senza pericolo affidare alle congregazioni elette dal suffragio universale l'intera dote del clero. L'esperienza si è fatta in questi ultimi anni nei quali abbiamo visti i comuni usciti appena di pupilli qui rifiutare il pagamento di prestazioni antichissime, là negare la decima di cui vive il parroco, dove rifiutarsi di riparare le case de' coadiutori e de' parroci e via via.

Che se ciò avviene adesso che i beni non sono ancora passati nelle mani di comuni o di congregazioni, ditemi voi che cosa succederà quando questo trapasso sarà avvenuto.

Io non voglio far troppo scuri pronostici, ma ho gran paura che passando da ciò che è la scorza della religione a ciò che ne forma la sostanza si venga un giorno a voler giudicare della dottrina e del modo di esporla, e allora, o più che il dovere potrà il digiuno, o se il sacerdote preferirà servire a Dio piuttosto che agli uomini, vedremo cacciati i parroci come gli ebrei cacciavano i profeti perchè non profetizzavano a modo, perchè profetizzavano cose dispiacenti. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Ma anche questa è una critica al progetto della Commissione: se entriamo su questo terreno, allora siamo in piena discussione generale.

ROBECCHI (Seniore). In quanto poi alla distribuzione di questi beni io dico che il sistema della Commissione non può condurre a buoni risultati.

Che cosa difatti fa la Commissione di tutti i beni ecclesiastici? Leggetelo nell'articolo 5, li consegna alla congregazione diocesana e parrocchiale, con che viene a localizzare la ricchezza, e la conseguenza di tale sistema sarà che essendo troppo difficile che chi ha molto ne voglia dare a chi ha poco, le chiese rimarranno quali dapprima, povere o ricche siccome erano.

Nè spero rimedio al male dall'articolo 38 col quale la Commissione designa una terza parte degli avanzi che si renderanno disponibili a venire in soccorso di coloro i quali si riconosceranno bisognosi, perchè in primo luogo ha da passare del tempo assai prima che venga il giorno dei civanzi, prima cioè che i pesi e le pensioni lascino luogo a qualche risparmio; quando poi le pensioni ed i pesi sieno cessati, e qualche avanzo si verifichi, allora non tarderanno a manifestarsi urgenti bisogni locali, nei quali erogare tutti i superi.

Io allora non ci sarò più, perchè i miei capelli bianchi mi dicono che non durerò tanto, ma lascio a chi sarà al mondo allora di far suonare le campane a festa ai primi denari che navigheranno dalla Sicilia alla terraferma come avanzi dei redditi beneficiari. (*ilarità*)

Io penso, signori, alla mia Lombardia; mi permettano gli onorevoli colleghi di quelle provincie di usare questa parola: quando si sono passati quattro anni in un paese, e si è stato in relazione con tanti bravi e buoni parroci, zelanti e penetrati del migliore spi-

rito politico, e si sono veduti nella povertà, e si è avuta la consolazione di dar loro qualche soccorso, non si può non pigliare un grande interessamento alla loro sorte, un grande affetto per quei parroci, per quelle chiese e per quel paese: or bene, io vi dirò che in Lombardia per dare a tutti i parroci le mille lire che vuole la Commissione e ai vice-parroci le 600 lire, occorreranno oltre 700,000 lire all'anno che dovranno gravitare sui comuni, perchè io non ispero che col sistema della Commissione da altre provincie possano mai venire sussidi alla Lombardia.

E con ciò, giacchè non si vuole assolutamente più tollerarmi ch'io parli, tronco di botto il mio discorso domandando perdono alla Camera se la ho troppo a lungo intrattenuta, uscendo da limiti che mi erano dal regolamento prefissi.

Io non ho mai parlato davanti a questa Camera; io ho cercato un mese fa di farmi iscrivere per parlare, e mi fu data risposta che erano già 40 gl'iscritti! (*Risa*) E io mi son detto: se non entro di straforo a dir qualche cosa, non parlerò in eterno. (*ilarità generale*)

ALFIERI. Io mi restringerò propriamente alla questione d'ordine.

Sotto l'impressione ancora delle calde e patriottiche parole pronunciate dall'illustre presidente della Commissione, io mi limito a dire che, a mio avviso, siamo in presenza di una duplice soluzione pratica.

O la Camera si disporrà ad entrare nella discussione del progetto presentato dalla Commissione, ed io non fo altro in tal caso che fare appello alla lealtà della Commissione istessa e dei miei onorevoli colleghi che ne dividono il parere, e loro domando: siete voi risolti a trattare nella sua pienezza l'argomento che è da tutti riconosciuto fra i gravissimi che si possono in questa Camera dibattere, e sui quali possa essere richiamata l'attenzione, l'aspettazione del pubblico?

Dunque siete voi disposti, o meglio ancora, è in nostro potere di mantenere fermo il proponimento di andare fino in fondo di questa discussione, e di toccarne, di approfondirne ogni parte con quella serietà, con quella maturità che essa richiede?

Se tanto volete e tanto potete, entriamo pure francamente nel sistema della Commissione.

Ma io credo di dover far notare che non dipende nemmeno dalla nostra volontà individuale, che non dipende nemmeno dalla volontà collettiva della Camera di attuare una siffatta risoluzione. Imperocchè nessuno di noi ignora che in questo momento più che mai l'apprezzamento della convenienza di prolungare oppur no la Sessione attuale dipende dal giudizio che di ciò faccia il Governo del Re.

Vogliono rammentare i miei onorevoli colleghi che or sono pochissimi giorni il Governo del Re ha chiesto, e la Camera ha accettato, che la conclusione di questa discussione dovesse accoppiarsi a quella sui provvedimenti finanziari e sul prestito.

Ora io domando: può il Governo del Re impegnarsi rimpetto a noi, e può la Camera impegnarsi rimpetto a

sè stessa acchè questa gravissima questione, che è così vasta, e che tocca gl'interessi più vitali del paese e della libertà, sia troncata in quello stesso punto in cui può convenire che venga terminata la discussione sui provvedimenti finanziari.

Vengo ora all'altra ipotesi ed all'altra soluzione pratica che si affaccia alla Camera in questa circostanza.

Se la Camera concorda nell'idea espressa dal Governo del Re, e crede che basti provvedere ad una parte degli argomenti che sono trattati nel progetto di legge della Commissione, allora la risoluzione pratica della divergenza insorta tra il Ministero e la Commissione deve ricercarsi in una formola d'ordine del giorno.

Confesso che mi pare assolutamente inconfutabile non potersi discutere un emendamento quando non vi sia posto in discussione prima il progetto principale che dev'essere emendato. Ma a questa difficoltà provvederebbe, secondo me, agevolmente e rettamente la Camera, allorquando adottasse un ordine del giorno per cui verrebbero poste prima in discussione unicamente quelle parti del progetto della Commissione, quegli articoli ai quali si riferiscono gli emendamenti proposti dal Ministero. Con ciò sarà serbato rispetto al regolamento ed alla logica, la quale vuole che non si discutano gli emendamenti se non allorquando è stato posto in discussione il progetto principale; e nello stesso tempo noi avremo evitato lo sconcio, che io credo gravissimo, d'impegnarci, cioè, nella discussione di tutta la legge proposta dalla Commissione, la quale discussione non dipende da noi, e, fino ad un certo punto, non dipende nemmeno dal buon volere del Governo, ma da imperiose circostanze di fatto che a nessuno è dato di togliere di mezzo, che possa giungere al suo termine con quella maturità che esso richiede.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Bon-Compagni ha facoltà di parlare.

BON-COMPAGNI. La Camera ha già deciso alcuni giorni fa che la legge sull'asse ecclesiastico e sulle corporazioni religiose venisse in discussione. Su di ciò non rimane adunque nessuna obiezione a fare. Non abbiamo più che da cercare il modo migliore affinché la discussione riesca ad un risultato pratico.

Il Ministero che cosa propone? Propone due cose: In primo luogo propone di stralciare dal rimanente della legge la parte che riguarda le corporazioni religiose; in secondo luogo che per testo di discussione si pigli l'ultimo emendamento che l'onorevole ministro di grazia e giustizia propone.

In quanto allo stralciare la parte che si riferisce alle corporazioni religiose dal rimanente della legge, a me pare che c'è qui una ragione di necessità che ci stringe. Io accetto questo e non so se verremo a capo di questa parte di discussione e quando metto questo dubbio, io non guardo solamente qui, io guardo ai due rami del Parlamento, e confesso che stante il periodo dell'anno

in cui siamo, stante le condizioni in cui si trova il complesso dei lavori del Parlamento, ho i miei dubbi che colla miglior volontà di tutti, colla miglior volontà della Camera, del Ministero e del Senato, anche la questione così ristretta possa riuscire al suo termine. Il dubbio sarà risolto nel miglior modo che si potrà, ma io ci vedo delle difficoltà.

Ora le due parti della questione, che tutta la legge sollevò, sono nella stessa condizione? Ma no, perchè in quanto alla soppressione delle corporazioni religiose c'è il principio fondamentale in cui tutti conveniamo, e il Ministero e la Commissione e quelli che hanno proposti degli emendamenti, fra i quali son io che in qualche parte mi allontano dal sistema del Ministero e da quello della Commissione. Però, ripeto, ammettiamo tutti lo stesso principio fondamentale. Dunque c'è la possibilità morale, c'è una certa probabilità anzi che in questa parte si venga a un risultato pratico.

Ora il ministro ha proposto un emendamento; ha chiesto che la discussione si aprisse su questo emendamento anzichè sulle proposte della Commissione.

Con ciò è forse uscito il Ministero dai termini dello Statuto e del regolamento? Ha fatto una proposizione nuova la quale venga innanzi alla Camera per altra via e con metodo diverso da quello prefisso?

Io non lo credo. Qui mi pare che la discussione si è traviata: molti hanno parlato per affermare che il Ministero faceva una proposizione nuova, e hanno pigliato a dimostrarlo paragonando la nuova proposta del Ministero con quella della Commissione.

Sicuramente se il ministro avesse portato alla Camera la proposizione che vi fece la Commissione, si potrebbe dire che egli avesse variato sistema e introdotto una legge nuova; ma qui il Ministero sta fermo alla sua prima proposta di cui stralcia una parte facendovi variazioni di non grande momento in due articoli, e in questo non eccede punto i limiti delle sue facoltà.

Io mi rammento di aver fatto lo stesso nel Parlamento subalpino quando si discuteva dinanzi alla Camera dei deputati il progetto di legge sul matrimonio civile. Dopo la relazione della Commissione e prima della discussione della legge presentai un emendamento che in parecchi articoli mutava il primitivo progetto. E nessuno allora mosse obiezione sulla regolarità di queste mie proposizioni.

Quando si verrà alla discussione staranno a fronte due progetti diversi, l'uno del Ministero, l'altro della Commissione; la Camera deciderà sul quale dei due voglia aprire la discussione.

Si noti poi che neanche questa sarà una questione enorme e tale da doverci preoccupare moltissimo della sua soluzione; se si accetterà come testo il progetto della Commissione vuol dire che gli articoli del Ministero verranno come emendamenti, e viceversa discutendosi il progetto del Ministero verranno come emendamenti gli articoli della Commissione. Non è questione questa che in pratica abbia importanza straordinaria.

Veniamo all'altra parte della questione.

Ci accingeremo noi a discutere tutta quanta la legge? Badiamo bene a quello che facciamo.

Ho detto che in ordine alla soppressione delle corporazioni religiose c'è il principio fondamentale, su cui siamo tutti d'accordo, ma in ordine alle altre parti del sistema, in ordine alla sistemazione dell'asse ecclesiastico, abbiamo avuto in poco tempo tre progetti, l'uno del ministro Pisanelli, l'altro del ministro Vacca, l'altro della Commissione.

Ciascuna di queste proposizioni, in ordine all'asse ecclesiastico, variò assolutamente il sistema.

Il sistema Pisanelli è fondato sul sistema antico già accettato in Piemonte, della destinazione di tutto l'asse ecclesiastico ad usi ecclesiastici; quello dell'onorevole Vacca e del ministro per le finanze introduce un principio, riguardo al quale ho fatte le mie obiezioni per le stampe, e sul quale avrei molto a dire se si discutesse, il principio dell'incameramento. (*Interruzioni dal banco dei ministri*)

Credo che il Ministero e la Camera riconosceranno che si è sollevata una grande questione. Viene fuori la Commissione, e pone innanzi un terzo sistema, il sistema delle congregazioni parrocchiali e diocesane. Anche questa è un'enorme questione. Non imitando gli oratori che mi hanno preceduto, mi asterrò dal dire il mio pensiero su questa questione, sulla quale pure avrei molto a dire. V'è in questa proposta un principio che ammetto, ma non ammetto il modo con cui si propone di applicarlo, credo che applicandolo nella guisa che si propone, il principio sarebbe compromesso, e s'imbroglierebbe tutto. Quando paragono tutte queste cose insieme, vedo che siamo molto lontani dall'intenderci.

Una questione così grave, una questione che ha relazione immediata colla più grande questione politica dell'Italia, colla questione di Roma, non si può decidere in questa confusione d'idee, non si può decidere quando non siamo d'accordo fra noi senza conoscere l'opinione del paese; la quale, a quanto credo, è anche più incerta che non sia la nostra. Mi pare quindi impossibile di pervenire ad una conclusione, intraprendendo la discussione per questo verso, ed a questo proposito dirò tutto il mio pensiero.

Io non era presente alla Camera quando si discusse se la legge dell'asse ecclesiastico dovesse venire o non venire in discussione. Non mi ripugna di essere solo della mia opinione, quando ne sono profondamente convinto. Se fossi stato presente avrei consigliato il Ministero, avrei consigliato la Camera di non intraprenderla.

Ora che si è deciso altrimenti, desidero che si riesca ad un risultato pratico, e che il decoro della Camera sia salvo.

Si è detto: abbiamo deciso di ben altre questioni, quella dell'unificazione legislativa, dove venivano tutte le questioni che solleva la legislazione civile e criminale; abbiamo deciso la questione dell'unificazione

amministrativa, dove veniva la questione della libertà del comune, della libertà della provincia, e molte altre questioni che non potrei enumerare. Signori, le abbiamo decise; ma come? Abdicando il nostro diritto, le abbiamo decise non discutendo, perchè non abbiamo tempo, ed abbiamo fatto benissimo, giacchè le più importanti fra queste questioni erano state studiate, e non si poteva procedere altrimenti.

Ora, cosa faremo qui? Potremo decidere di enormi questioni senza discuterle? Ma questo è impossibile. Le decideremo dietro una discussione che abbia l'apparenza, non la realtà di uno studio serio? Ma per quanta buona volontà ci mettiamo, è impossibile che in pochissimi giorni ci mettiamo d'accordo fra noi, quando le idee non sono ancora abbastanza chiare, le questioni non ancora abbastanza studiate.

Dunque concludo in questi termini.

Giacchè la Camera ha risoluto di discutere questa legge, bisogna fare in modo che essa riesca ad un risultato pratico, bisogna che qualche deliberazione esca di qui.

Un risultato pratico in ordine a tutte le questioni dell'asse ecclesiastico lo credo assolutamente impossibile.

Dopo questo io non esprimo nemmeno il mio voto; voi potete comprenderlo. (*Numerosi segni d'approvazione*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo proposta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(È approvata.)

Resta a mettersi dunque a partito se debba tenersi per tema della discussione il progetto della Commissione, oppure l'ultimo del Ministero.

Quelli che approvano che si debba tener per tema di discussione il progetto del Ministero si alzano.

(*Segue la votazione.*)

VENTURELLI. La controprova!

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera che sia preso a tema della discussione il progetto del Ministero.)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

CRISPI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI. La Camera ha deciso che debba servire a testo della sua discussione il disegno ministeriale. Io chiedo ora alla Commissione di voler dichiararci quali siano le sue idee, e se essa intenda persistere nel suo progetto. (*Rumori, interruzioni*)

Mi perdonino, la mia è una domanda come un'altra. Io bramo di sapere quale sarà la condotta della Commissione; difenderà essa il suo progetto, o si accosterà a quello del Ministero?

CORSI, relatore. La Commissione, coerente alle dichiarazioni che ha fatte nella tornata di ieri, dopo la

TORNATA DEL 20 APRILE

decisione della Camera, non può che rimanere spettatrice passiva della discussione che si andrà ad aprire. La Camera intende facilmente che, col voto che essa ha dato poco fa, ha mostrato di non partecipare alle idee della Commissione; quindi la Commissione da questo momento non rappresenta più la Camera, conseguentemente non potrebbe prender parte alla discussione attuale. Ciascuno dei componenti la Commissione stessa si riserva di fare quelle osservazioni che crederà opportune.

Voci a sinistra. Dunque non vi è più Commissione!

CRISPI. La Camera capisce benissimo che, mancando la Commissione parlamentare, non è più costituzionale... (*Risa e segni di disapprovazione*) Io ho il diritto di esprimere le mie idee; coloro che sono di contrario avviso risponderanno: nessuno però si può permettere d'interrompere...

(I deputati Broglio, Sanguinetti e Michelini domandano la parola.)

Io propongo la questione pregiudiziale per motivi diversi da quelli manifestati ieri.

Lo Statuto richiede che ogni disegno di legge debba essere mandato ad una Giunta, la quale deve esaminarlo e portare le sue idee alla Camera. Noi, nel caso in esame, vediamo invertito questo principio costitutivo del sistema parlamentare. Un disegno di legge sotto forma di emendamento fu presentato dai consiglieri della Corona... (*Agitazione*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a far silenzio.

CORTESE. Domando la parola.

CRISPI. Duolmi che sia sorta un'agitazione di fronte ad una proposta che io credo della massima importanza. Ciò mi convince, signori, che non si vuol discutere, ma votare. (*Mormorio a destra*) Ebbene io voglio discutere e votare, noi ci ritireremo. (*Rumori e proteste*)

LANZA, ministro per l'interno. E questa sarà una violenza.

CRISPI. Una violenza contro un'altra. (*Vivi rumori*)

LANZA, ministro per l'interno. È impossibile un voto in questo modo.

(Vari deputati chiedono di parlare.)

PRESIDENTE. (*Con calore*) Osservo all'onorevole Crispi che qui non si fa violenza ad alcuno. Egli ha sempre avuto la parola quando fu regolare che gliela si accordasse.

Non posso permettere che si faccia un sì sconvolgente appunto alla Camera.

CRISPI. Il ministro dell'interno disse che il nostro ritiro sarebbe una violenza. Se la Camera mi lascia discutere non vi sarà alcuna violenza nè da una parte, nè dall'altra. La mia sarebbe una conseguenza della vostra; se state nei termini, ci staremo tutti, e faremo come la legge e la convenienza esigono.

Dunque, ripeto, ogni disegno di legge bisogna che sia mandato agli uffici...

LEOPARDI. Domando la parola.

CRISPI ... e sia esaminato da una Commissione nominata dai medesimi.

Or bene, questa volta è avvenuto che un disegno di legge venne presentato sotto forma di emendamento ad un altro disegno di legge che ancora non era stato messo in discussione.

Il primitivo disegno di legge, poichè la Giunta lo ebbe esaminato, fu scartato dalla Camera, onde l'emendamento ne prese il posto. Allora la Giunta, credendo finito il suo compito, venne a dichiarare che essa non aveva più alcuna funzione ad esercitare davanti al Parlamento, e perciò si è sciolta.

Voci. No! no! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Occorre chiarire un fatto, sul quale ha forse preso equivoco l'onorevole Crispi.

Non è vero ciò che esso suppone, che, cioè, la Commissione abbia dichiarato di essere sciolta. La Commissione ha dichiarato che ciascun membro di essa rimaneva nella pienezza di tutta la sua libertà di voto relativamente agli articoli che verranno in discussione; (*Risa a sinistra*), ma ciò non vuol dire che si sia dichiarata sciolta.

Ricorderà la Camera che cosa sia seguito altre volte in circostanze simili all'attuale, che, cioè, le Commissioni non si sono rifiutate mai di funzionare come tali quando la Camera rimandò loro l'esame di qualche emendamento, ad onta che questo fosse contrario all'opinione della maggioranza della Commissione. Gli antecedenti della Camera sono adunque che le Commissioni non si sciolgono, ad onta che la Camera non accolga il loro progetto; e ripeto che nemmeno la Commissione attuale ha dichiarato di volersi sciogliere, ciò che del resto non sarebbe nè regolare, nè conveniente.

Chiarito questo fatto, spero che la discussione procederà più spedita.

Parli pure l'onorevole Crispi.

CRISPI. La Commissione ci disse che essa rimaneva spettatrice passiva. Cotesta dichiarazione mi spiega che Commissione non ce n'è più. A ciò si aggiunge il fatto che una parte della medesima è già sparita, e ciascun deputato è ritornato al suo posto.

Ammesso anche che si possa altrimenti interpretare la dichiarazione dell'onorevole relatore della sciolta Commissione, ammesso che la Camera creda che essa Commissione esista, c'è un fatto che non potrete contrastarmi, ed è che il disegno ministeriale non è più un emendamento perchè è sparita la proposta alla quale esso si legava. Or essendo una nuova proposta di legge, non si può passare a discuterla se non si manda ad una Giunta che la esamini e la riferisca. Laddove ciò non si faccia, voi avrete sempre una proposta di legge la quale si discuterà senza che si sia proceduto per la medesima a quell'esame che lo Statuto richiede.

Quindi per me, sciolta o no la Commissione, dopo il fatto della Camera bisogna che il progetto di legge ministeriale, prima che sia discusso e votato, venga mandato ad una Giunta.

PRESIDENTE. Anche qui è necessario di rettificare un fatto.

Il deputato Crispi doveva rammentarsi che questo nuovo progetto del Ministero fu già passato alla Commissione, e noi abbiamo udito il primo giorno che si è discusso intorno a questo argomento l'onorevole relatore della Commissione, che ha appunto riferito sopra codesta proposta del Ministero. Che la Commissione poi abbia accettato o non questo progetto è tal fatto che non ha influenza sulla questione di forma. Questa non fu violata, e tanto basta per vincere la questione d'ordine.

Questo ho voluto aggiungere per rettificare i fatti accennati dall'onorevole Crispi.

Ora la parola spetta al deputato Sanguinetti.

SANGUINETTI. L'onorevole Crispi è partito da un equivoco, e dall'equivoco trasse un giudizio erroneo. Quale è l'equivoco? Egli ha detto che i progetti di legge debbono essere esaminati, secondo lo Statuto, da Commissioni: e questo è vero. Ma qui egli ha confuso due cose distinte: ha supposto che *esame* significasse *assenso*: qui sta l'errore, qui sta l'equivoco. *Esame* non significa *assenso*.

Se il progetto di legge che abbiamo innanzi a noi non fosse stato esaminato, avrebbe ragione l'onorevole Crispi, la cosa sarebbe incostituzionale; ma che fatto avete qui? Una Commissione che esamina, e che nella sua maggioranza respinge il progetto ministeriale. Ma in quale articolo del regolamento o dello Statuto l'onorevole Crispi ha trovato, perchè un progetto di legge possa essere discusso, che debba avere la maggioranza della Commissione? Se così fosse, quale ne sarebbe la conseguenza? La conseguenza sarebbe che la discussione sarebbe perfettamente inutile, che le Commissioni avrebbero una dittatura perfetta, che la Camera non potrebbe occuparsi se non che di quei progetti di legge che vogliono le Commissioni: ogni qual volta la Commissione si trovasse in disaccordo col Ministero, la Camera non avrebbe più autorità di sorta.

Ma è questo di grazia il modo d'interpretare lo Statuto? È questo il modo di rendere efficaci, possibili le funzioni dei poteri costituzionali? Le teorie dell'onorevole Crispi renderebbero impossibile l'azione stessa dello Statuto.

Dunque la sua teoria assolutamente non può stare, ed i suoi giudizi in conseguenza non hanno ragione di essere. Su questo io non ho bisogno d'insistere, perchè la cosa è così evidente, che sarebbe far torto alla Camera il voler prolungare la discussione sopra un tale incidente.

Voci. Ai voti! ai voti! L'ordine del giorno!

MICHELINI. Io ho votato perchè si prendesse a testo di discussione il progetto della Commissione, sembrandomi doversi una volta prendere energici e completi provvedimenti circa il clero regolare e secolare. In questo mi sono trovato d'accordo coll'onorevole Crispi. Ma non posso discendere nella sua sentenza, quando afferma doversi mandare a monte la discussione perchè attualmente la Commissione non approva l'opinione testè manifestata dalla maggioranza della Camera.

Questo sistema tenderebbe ad esautorare la Camera, il cui giudizio è indipendente e supremo.

Infatti l'articolo 55 prescrive bensì, per facilitare i lavori della Camera, che ogni proposta di legge debba essere esaminata da Giunte da essa nominate, ma non prescrive che tali Giunte debbano sostenerne poscia la discussione. Di modo che quando esse hanno presentata la loro relazione, può dirsi avere compiuto al loro ufficio. Questa è l'interpretazione che è stata costantemente data al detto articolo dello Statuto.

All'onorevole Crispi, che avvertiva avere perfino i membri della Commissione abbandonato i banchi loro assegnati, per recarsi ai proprii, e così più non esistere Commissione, io dirò che una volta nel Parlamento subalpino non erano assegnati banchi speciali alle Commissioni, i membri delle quali sedevano sui loro rispettivi stalli, di modo che si può dire che Commissione più non esistesse; certamente i membri non prendevano concerti durante la discussione.

Questo era un gran bene in quanto che più libere ed indipendenti erano le deliberazioni della Camera.

Allora era sconosciuta la viziosa usanza, poscia introdotta, che il presidente ad ogni tratto interrogasse e la Commissione ed il Ministero quale sia il loro parere sopra questo o quell'altro articolo di legge; la qual cosa era pure un gran bene, in quanto che più libere ed indipendenti erano le deliberazioni della Camera, al cospetto della quale cessano e Commissioni, e Ministeri, salvi a questi ultimi i loro diritti costituzionali.

L'interpretazione che io do all'ufficio delle Commissioni è conforme a quella data dal Parlamento subalpino; ed io mi ricordo, e forse meglio di me si ricorderà l'onorevole Lanza, che credo fosse allora ministro dell'istruzione pubblica, di un progetto di legge riguardante appunto tale Ministero, circa il quale progetto di legge tutta la Commissione era contraria al parere del Ministero e della maggioranza della Camera. Credo che se ne dovesse eccettuare l'onorevole Demaria, appunto come ora la minoranza della Commissione si riduce al solo Ugduleua. Ebbene non ostante questo dissenso della Commissione non si tralasciò di discutere e di votare la legge.

CORSI, relatore. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Io vorrei che il deputato Crispi formolasse veramente la sua proposta d'eccezione. (*Rumori*)

CORSI, relatore. Intendo di fare una dichiarazione che toglierà l'attuale questione dalla Camera.

La Commissione ha dichiarato che, dopo il voto della Camera, rimaneva passiva spettatrice della discussione che andava ad aprirsi, ma non voleva sciogliersi, nè è stato nelle nostre intenzioni che la Commissione si dovesse sciogliere (*Ah! Bene!*); solamente, siccome la discussione sta per farsi su di un progetto che la Commissione respinge e che ci venne imposto dalla Camera, è chiaro che noi non avremmo potuto prendere parte at-

tiva nella discussione e sostenere quello che si è dichiarato di non poter sostenere.

Questa è la vera posizione della Commissione.

Ho poi soggiunto che ciascuno dei suoi membri si riservava la facoltà di fare le osservazioni che credeva, perchè, se per avventura fosse avvenuto che qualcuno di noi avesse presa la parola, s'intendesse che la prendeva come individuo e non come Commissione. Quindi io credo che non ci sia a porre innanzi alcuna questione costituzionale. La Commissione c'è, solo essa non prende parte alla discussione: se essa non avesse fatta questa dichiarazione poteva egualmente rimanere passiva spettatrice, senza prender parte alla discussione, e con tutto ciò non sarebbe stata posta difficoltà a che la discussione potesse procedere regolarmente con tutte le forme costituzionali.

Vi è di più: la Commissione crede anche d'aver adempiuto al suo compito, poichè è stata nominata, si è riunita regolarmente e ha fatto una relazione che ha presentata alla Camera: il compito suo si può dire adunque terminato, tutto il resto rimane in potere della Camera, la quale è sovrana e può fare quello che crede.

Dopo quelle dichiarazioni non vi è questione costituzionale da porre innanzi; e la Commissione è ben lungi dal desiderare che la Camera perda inutilmente il tempo; dappoichè si è stabilito di discutere una frazione della legge, almeno questa piccola frazione è bene che sia votata. (*Vivi segni di approvazione*)

CRISPI. Dopo la dichiarazione della Commissione la mia questione pregiudiziale non ha più motivo d'existere.

**RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
PER L'ANNO 1864.**

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

SELLA, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Corte dei conti per l'anno 1864, prescritta dall'articolo 31 della legge 14 agosto 1864.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

Per oggi la discussione sul progetto di legge che ci occupa è sospesa e verrà ripresa domani alle nove del mattino previo l'appello nominale.

(*La seduta è sospesa alle ore 11 3/4, e ripigliata alle ore 1 3/4 colla presidenza del presidente CASSINIS.*)

ONORANZE AL GENERALE MANFREDO FANTI.

PRESIDENTE. Da parte della Giunta municipale di Carpi si scrive:

« La Giunta municipale, facendosi interprete dei sentimenti della popolazione carpense, rende le dovute grazie alla E. V. per le parole di simpatia che si piacque proferire alla Camera dei deputati nella seduta del giorno 9 corrente ad onore di questi abitanti per la funebre solennità del ricevimento della salma preziosa di S. E. il generale Manfredo Fanti, che questa terra,

come ebbe la bella ventura di vederlo nascere, ebbe poi l'alto dolore di vederlo troppo presto rapito all'Italia ed a sè stessa.

« Nel compiere il gradito dovere la Giunta municipale si onora di mandarle insieme alla presente alcuni esemplari dell'avviso col quale fu reso pubblico il telegramma di V. E. ad ulteriore prova del gradimento con che sono state accolte quelle testimonianze di simpatia per questi abitanti dati loro dall'E. V. e dalla onorevole Camera dei deputati, ed onorasi altresì di unire alcune copie di un canto dato alla stampa dal municipio nella luttuosa solennità.

« Si abbiano l'E. V. e l'onorevole Camera dei deputati tutta la gratitudine dei cittadini di Carpi e quella in particolar modo della comunale rappresentanza. »

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI
LEGGE PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI E PER
UN PRESTITO DI 425 MILIONI.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge relativi a provvedimenti finanziari.

Ieri si è votato l'articolo 1°, ora siamo all'articolo 2°.

SELLA, ministro per le finanze. Ieri votando l'articolo 1° si era, per preghiera mia, fatto riserva di esaminare se dalla legge sopra l'imposta sui fabbricati del 26 gennaio 1865 fosse chiaramente determinato se rimaneva soppressa ogni altra imposta preesistente sui medesimi, e ciò dietro le osservazioni fatte dagli onorevoli Leopardi e Papa.

Dopo attenta disamina debbo dichiarare alla Camera che veramente le cose stanno come mi pareva di ricordare che fossero, imperocchè in questa legge l'articolo 17 dice esplicitamente:

« Colla applicazione dell'imposta determinata nei modi prescritti dalla presente legge rimarrà soppressa ogni altra imposta fondiaria governativa attualmente esistente sugli edifizii stessi, comprese l'area dei medesimi e loro dipendenze. »

Dietro quest'articolo credo che non rimarrà dubbio alcuna, e che sarà inutile qualsiasi aggiunta all'articolo 1° già votato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2.

« L'ammontare dell'imposta principale sui redditi di ricchezza mobile stabilita dalla legge 14 luglio 1864 (numero 1863), è fissato pel 1865 nella somma di 60 milioni, che sarà ripartita tra le provincie del regno per metà in ragione del reparto adottato pel 1864, e per metà in ragione dell'ammontare dei redditi imponibili superiori a lire 250 annue che vennero accertati pel 1864. »

A questo articolo non è proposta che una aggiunta.

MASSARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Massari ha facoltà di parlare.

MASSARI. Non ho che a dire due parole per rivol-

gere una domanda all'onorevole ministro delle finanze, e siccome si tratta di materia sulla quale non sono competentissimo, per non cadere in abbaglio, ho scritto la domanda, la quale è la seguente:

« Le industrie che da un proprietario di greggi o di armenti si esercitano sui fondi pascolabili di sua proprietà, sui quali già gravita la tassa prediale, sono soggette anche alla tassa della ricchezza mobile? »

Siccome lo scioglimento di questa questione interessa molta gente, ed in particolare i proprietari degli Abruzzi, sarei molto riconoscente al signor ministro delle finanze qualora volesse favorirmi una risposta categorica in proposito.

SELLA, ministro per le finanze. Sono in grado di soddisfare ai desideri dell'onorevole Massari, imperocchè la questione ch'egli solleva fu già sottoposta al Ministero in parecchi casi, e come tutte le altre, venne deferita ad una Commissione speciale che ho nominato coll'incarico di esaminare tutte le dubbiezze che potessero insorgere nell'applicazione di questa legge. Questa Giunta, la quale attende con molta alacrità a disimpegnare le sue funzioni e ha già risolto parecchie questioni che formano oggetto d'una pubblicazione, la quale venne diramata sempre a tutte le varie Commissioni comunali, consortili, provinciali ed a tutti gli agenti delle tasse, questa Giunta, dico, ha dato sulla questione testè messa innanzi dall'onorevole Massari una soluzione la quale fu da me accettata e che trovasi registrata al n. 66 nella pubblicazione di cui parlo.

Ecco la questione.

« Quand'è che il reddito del bestiame è soggetto all'imposta e quando non lo è? »

« Soluzione. Il reddito del bestiame che il proprietario mantiene sui propri fondi, od a mezzadria al fittaiuolo per servire alla coltivazione dei fondi stessi, è esente dalla tassa; e tale mi pare essere il caso che indicava l'onorevole Massari; « se però il bestiame eccede, secondo le diverse località, i bisogni della coltivazione, il reddito eccedente è tassabile. »

Ecco, per conseguenza, la soluzione che ha avuto luogo relativamente a un proprietario il quale alimenta sopra i suoi terreni una quantità di greggi e di armenti corrispondente alla forza produttiva di quei fondi; in questo caso, a termini dell'articolo della legge, il provento di quest'industria non è tassabile.

Ma supponete, per esempio, un proprietario che possieda porzioni di terreni, i quali abbiano la capacità di alimentare del bestiame, supponete come uno; e creda invece di esercitare un'industria agricola tenendo bestiame come dieci; poi facendo acquisto di foraggi li mantenga con altri mezzi; egli è evidente che questo individuo si trova nelle condizioni di tutt'altra persona la quale esercita un'industria su cui certamente non può dirsi che graviti l'imposta fondiaria applicata alle sue terre.

Quindi credo che la Camera troverà naturale e savia la soluzione data dalla Commissione, a cui dianzi ho accennato, cioè che in tal caso questo proprietario

debba pagare la tassa sopra quella parte della sua industria che non è per niente corrispondente alla forza alimentare del fondo.

Spero che questa risposta potrà soddisfare l'onorevole Massari.

MASSARI. Ringrazio il signor ministro delle spiegazioni che mi ha date.

Colgo intanto l'occasione per rispondere ad alcune voci che ho intese intorno a me allorchè parlava, colle quali si voleva supporre che sotto la mia interrogazione spuntasse la punta di qualche campanile.

Io dichiaro che non ho l'onore di essere abruzzese, e disgraziatamente non sono nemmeno proprietario di armenti.

PRESIDENTE. La parola è ora all'onorevole deputato Morini, il quale ha proposto a quest'articolo 2 un emendamento che vorrebbe aggiunto dopo l'articolo stesso.

Esso è concepito in questi termini:

« Dopo le parole: « per metà in ragione del riparto adottato pel 1864 », aggiungersi queste altre: « abrogato però il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1864 succitata. »

L'onorevole Morini ha la parola per isvolgere la sua proposta.

MORINI. In poche parole io dirò le ragioni della mia aggiunta all'articolo 2 del progetto in discussione.

Quando udii l'onorevole ministro delle finanze nella seduta 14 marzo presentare in un quadro a contorno dorato, il risultato dell'impianto primo della legge sulla ricchezza mobile, io credetti per un momento che egli, seppellendo per sempre il cervelotico riparto per contingente, fosse per logica conseguenza condotto ad instaurare l'unico sistema razionale, quello cioè del riparto in ragione di quotità. E tanto più io ciò credevo perchè l'onorevole ministro non ignorava che il riparto del 1864 claudicava non poco dal lato della legittimità d'origine, mentre i Consigli provinciali, costretti a rendere in qualche modo attuabile il sistema dei contingenti, entrarono a piene vele a farla non da esecutori della legge, ma da legislatori.

Inoltre sapeva pure l'onorevole ministro che le spequazioni, le disuguaglianze verificatesi tra paesi e consorzi finitimi resero il sistema del contingente invisibile alle masse.

Ma la mia speranza fu breve dacchè lessi la proposta dell'onorevole ministro, quindi poi quella della Commissione nel suo articolo secondo, nel quale si manteneva in parte pel 1865 il sistema dei contingenti. Se io dovessi seguire l'impulso dell'opinione pubblica della provincia alla quale appartengo ed i suggerimenti di quei moltissimi che, vivendo in altra atmosfera, non possono conoscere lo stato delle cose dietro le scene, sarei condotto a combattere assolutamente il sistema dei contingenti, ma protetto com'egli è dalle trincee erette e difese dal Ministero, dalla Commissione, e posto anche sotto la salvaguardia di altre circostanze straordinarie che non dipendono dalla volontà di chic-

chessia, io al certo non potrei sperarne esito fortunato, mi limiterò quindi ad un più modesto compito, tentando cioè di far scomparire dal riparto per contingenti ciò almeno che vi è di più eccezionalmente ingiusto per alcune provincie.

Ministero e Commissione sono d'accordo nel proporre che l'ammontare dell'imposta principale sui redditi di ricchezza mobile pel 1885, sia per metà distribuito secondo il reparto del 1864.

La deputazione provinciale di Novara presentò una petizione nella quale chiede che, se a 30 milioni pel 1865 si vuole applicato il reparto adottato pel 1864, nel fare quest'applicazione si elimini almeno l'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1864. In una parola, la Deputazione Novarese chiede che la distribuzione in contingenti si faccia per tutte indistintamente le provincie dello Stato secondo un unico sistema, cioè sui sette criteri generali stabiliti dall'articolo 2 della legge costitutiva dell'imposta di ricchezza mobile.

BERTEA. Domando la parola.

MORINI. Io non avrei preso a parlare se quanto si chiede dalla Deputazione provinciale di Novara non fosse della più facile e semplice esecuzione pratica, non si presentasse appoggiato ai dettami della più rigorosa giustizia, ed infine, non cadesse anche opportunissima ora che si discute appunto del reparto del canone del 1865.

La Commissione vostra, cui fu la petizione comunicata, non credette di farne menzione; anzi non la degnò neppure di un'allusione, quindi io sono costretto di dare quei chiarimenti che sono necessari per dimostrare che colla disposizione legislativa introdotta nel citato alinea che si vorrebbe ora abrogare si ebbe intenzione di venire in sollievo di alcune date località; invece nell'applicazione l'effetto sortì totalmente in senso opposto alle intenzioni.

Ora la provincia di Novara, altra delle località che si volevano, dirò così, beneficate, rinunzia spontaneamente al beneficio.

Infatti nel progetto di legge concernente lo stabilimento dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile si discusse lungamente intorno al numero, al grado, alla proporzionalità dei criteri che dovevano servire di base per il reparto dei contingenti, e vinse la prova la proposta Devincenzi, la quale si limitava a suggerire i sette criteri che formano la parte principale dell'articolo secondo della legge 14 luglio 1864.

Dalla discussione che ebbe luogo allora, specialmente sul primo dei mentovati criteri, quello, cioè, dell'elemento d'imposta fondiaria rurale ed urbana, sorse il dubbio che i piccoli centri, i paesi rurali massime poi nel compartimento subalpino, quelle provincie che avevano un catasto diverso dalle antiche provincie piemontesi fossero di troppo aggravate coll'applicazione in proporzioni eguali dell'elemento d'imposta fondiaria sia urbana, sia rurale.

Dall'altro lato tutti gli oratori che avevano preso parte a quella discussione, ed anche l'onorevole Sella,

consentivano in questa che io credo verità, che, cioè il migliore criterio per scoprire e tassare la ricchezza mobile fosse quello del valore locativo dei fabbricati, l'imposta, cioè, fondiaria urbana là dove vige un sistema identico d'imposta fondiaria urbana.

Questi fatti emersi in quella discussione indussero allora un nostro onorevole collega a proporre colle migliori intenzioni del mondo l'aggiunta che forma l'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge del 1864. Con quest'aggiunta si ottenne che dopo la distribuzione dei contingenti per tutte le provincie del regno sulla base dei sette criteri generali, si amalgamassero di nuovo i contingenti delle provincie aventi un identico sistema d'imposta fondiaria urbana, quindi di nuovo si repartissero tra le stesse provincie sui criteri generali, surrogando però nel primo criterio, la sola imposta fondiaria urbana, invece della imposta fondiaria rurale ed urbana. Insomma lo scopo del proponente e della Commissione che accettava la proposta aggiunta, era evidentemente quello per una parte di scoprire e tassare la ricchezza mobile ove essa esiste specialmente nei grandi centri, di sollevare poi anche i comuni rurali di una parte di quel troppo grave peso da cui sarebbero stati aggravati coll'elemento dell'imposta fondiaria rurale, aggravando invece i centri più popolosi, ove la maggiore entità del valore locativo dei fabbricati, dell'estimo fondiario urbano è indizio di maggiore ricchezza mobile.

Queste furono le dichiarazioni fatte dal proponente l'aggiunta sovraindicata e dalla Commissione che l'accettava.

Ma, o signori, l'effetto non corrispose alle intenzioni, anzi le conseguenze furono diametralmente opposte alla aspettazione, sicchè riuscirono in fatto più aggravati quei comuni che si vollero alleggerire.

Come ciò avvenisse è facile lo scorgere, confrontando fra loro le proporzionalità dei vari criteri che servirono di base al riparto.

Ma per venire ai fatti, Torino, per esempio, in conseguenza del secondo riparto ebbe un aumento di lire 184 mila sul criterio dell'imposta fondiaria urbana e rurale, ma poi ebbe una diminuzione ben maggiore, una diminuzione di niente meno che 249 mila lire sopra il criterio terzo degli stipendi e dei dividendi. Lo stesso avvenne a Genova riguardo al criterio dei diritti doganali.

Genova ebbe una diminuzione nel secondo riparto di lire 120 mila.

Questi sgravi dei grandi centri si scaricarono in parte per prevalenza degli altri criteri riuniti sopra i piccoli centri; d'onde la conseguenza finale che nel secondo riparto Torino diminuì in definitiva di 78 mila lire, Genova di lire 2 mila, mentre la quota di Alessandria aumentò di lire 26 mila, quella di Cuneo di lire 17 mila, quella di Porto Maurizio di lire 8 mila, e finalmente Novara ebbe l'aumento di lire 29 mila.

Ma ciò sarebbe nulla se non fossero imminenti pel 1865 conseguenze di gran lunga più disastrose. No-

vara, secondo il sistema del Ministero e della Commissione, avrebbe nel 1865 un aggravio indebito di lire 116 mila in più di quello che toccherebbe se si seguissero i criteri generali stabiliti dalla legge per tutte le provincie del regno.

Questa è cosa tanto evidente che sembra non abbia bisogno di ulteriori dimostrazioni.

Il sistema adunque del Ministero e della Commissione, ove fosse adottato nella parte del riparto per contingenti, sarebbe causa di una troppo flagrante ingiustizia.

La Camera, il Ministero e la Commissione non possono non volerla riparata.

Noi sappiamo a quest'ora a memoria, e da lunga pezza lo imparammo, che si deve pagare e pagare molto; che l'Italia per tentare d'avvicinarsi al suo scopo finale deve sobbarcarsi a grandi e grave tasse, ma sappiamo anche per innata intuizione che quanto più grandi e gravi sono le tasse, tanto più il Governo e la Camera hanno il dovere di attenersi ai principii i più rigorosi di giustizia acciò non possa levarsi alcun giusto reclamo.

Il reclamo della provincia di Novara è evidentemente giusto. Con due mezzi vi si potrebbe andare al riparo, operando cioè il secondo reparto unicamente sulle quote derivanti dall'applicazione del primo criterio ed in ragione soltanto dell'imposta fondiaria urbana, oppure abrogando totalmente l'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1864. Il primo mezzo però potrebbe forse dar luogo a qualche obiezione per parte degli interessati; quindi lo lascio da banda. Adottai il secondo mezzo che è affatto innocuo, giacchè non si cerca che di applicare alla provincia di Novara e ad alcune altre provincie quei criteri che servono per tutte le provincie dello Stato indistintamente.

Io prego quindi la Camera di voler fare buon viso alla breve aggiunta che presentai. Lo scopo ne è manifesto, abrogare cioè l'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1864 per ritornare al diritto comune ed al sistema generale.

PRESIDENTE. Pregherei il Ministero e la Commissione di dire che cosa ne pensano della proposta del deputato Morini.

CAVALLINI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVALLINI. Ho chiesto di parlare per un fatto personale, perchè l'onorevole deputato Morini, tuttochè non abbia pronunciato il mio nome, ha però fatto evidentemente allusione a me, inquantochè ha dichiarato che l'autore dell'aggiunta all'ultimo alinea dell'articolo 2° della legge 14 luglio 1864, colle migliori intenzioni del mondo, ottenne uno scopo totalmente contrario a quello che si era proposto...

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'emendamento stesso.

CAVALLINI. Ringrazio il signor presidente di questa avvertenza, ma pure non abuserò perciò della più am-

pia facoltà che mi è accordata di parlare, perchè io sono sempre breve, preferendo addurre ragioni e non semplici parole.

Dirò adunque che l'alinea ultimo dell'articolo 2° fu proposto da me, ma non all'impensata, all'improvviso, bensì in seguito a concerti prestabiliti col relatore Pardini, di cui tutti lamentiamo vivamente la perdita; tant'è che la Commissione, dopo lo svolgimento che io ne faceva, dichiarava immediatamente di accettarlo.

Tutti lamentavano l'insufficienza o l'erroneità dei criteri che dovevano servire di base alla fissazione dei contingenti provinciali, ma tutti però concordavano su d'un punto, ed è che uno, ed anzi il principale, il più sicuro degli elementi ad iscoprire la rendita sulla ricchezza mobile fosse quello desunto dal valore locativo dei fabbricati. A Torino, a Genova, a Milano, a Napoli, ossia nei centri più popolati, più grossi, più cospicui, i fitti delle case devono essere necessariamente e sono maggiori che non quelli dei centri minori e dei comuni rurali, e conseguentemente la imposta fondiaria urbana è maggiore nei primi che non negli altri, come non è a dubitarsi che in quelli vi sia maggiore ricchezza mobile che non in questi.

Ed una prova irrefragabile di questo fatto la desumiamo ora dalle risultanze della ripartizione della tassa appunto sulla ricchezza mobile che se n'è fatta di poi, giacchè appare appunto che la tassa suddetta riuscì molto più lieve a Milano, a Torino, a Genova, che non a Novara, Alessandria, ecc.

L'emendamento adunque da me proposto, ed ammesso dal Parlamento, non era gettato a caso, ma era razionale e fondato su argomenti di molta rilevanza.

Se non che deggio confessare schiettamente, e ne faccio sincera ammenda, che come non sempre alla teoria tien dietro una pratica corrispondente; che come non sempre i principii veri in astratto danno luogo nella loro applicazione a conseguenze logiche e giuste, così in questo caso il successo, almeno secondo il modo col quale il Governo ha dato esecuzione alla legge, non corrispose all'intendimento del proponente, poichè i centri più cospicui, Genova, per esempio, e Torino, anzichè un aumento di contingente, ebbero a risentire un allievemento non insignificante nel contributo loro assegnato.

Le cose stanno precisamente così, e quindi quanto a me, non mi oppongo a che sia soppresso l'ultimo alinea dell'articolo 4 come propone l'onorevole Morini.

CORTESE, relatore. Con l'articolo 2 della legge del 1864 dopo di essersi indicati i sette criteri pe' contingenti, si veniva coll'ultimo comma, che si vorrebbe soppresso, a stabilire che « ottenuti così i contingenti di ciascuna provincia, si sommeranno quelli delle provincie aventi lo stesso sistema d'imposta fondiaria urbana (si noti che sono più provincie), e la somma risultante sarà nuovamente ripartita fra le stesse provincie coi criteri summenzionati, eccettuato però il primo al quale si sostituirà la sola imposta fondiaria

urbana in luogo dell'imposta fondiaria, rurale ed urbana. »

Ora l'emendamento che propone l'onorevole Morini, cioè di sopprimere quest'ultima parte, porterebbe alla conseguenza che fra quelle provincie le quali hanno lo stesso sistema d'imposta fondiaria urbana i contingenti dovrebbero essere rinnovati avendo per criterio quel primo stabilito nell'articolo secondo della citata legge che comprende cioè l'imposta fondiaria rurale ed urbana, invece d'avere per criterio la sola imposta fondiaria urbana, come era stabilito coll'ultimo comma dell'articolo secondo della legge stessa, che è appunto il comma che ora si vorrebbe soppresso dall'onorevole Morini.

Se si guarda la questione, in quanto alle sue conseguenze, indubitatamente un'alterazione di contingenti nelle provincie che hanno lo stesso sistema d'imposta fondiaria urbana ne deve venire, poichè ad un criterio se ne sostituisce un altro; ma se la questione volesse essere esaminata dal lato della giustizia, mi parrebbe che coll'emendamento Morini non si richiegga altro che far rientrare queste provincie nel diritto comune, cioè applicare ad esse gli stessi sette criteri che furono adoperati per tutto il resto dello Stato. Ora poichè lo stesso signor Cavallini, che fu l'autore di quel criterio eccezionale, riconosce che lo stesso non fu veramente troppo felice, e l'onorevole Morini propone che sia soppresso, la maggioranza della Commissione non incontra difficoltà ad accettarne l'emendamento.

RIGANTI-BELLINI BELLINO. Osservo alla Camera che la questione non è così ristretta, come gli autori della proposizione la vogliono credere.

Sono quindici provincie sulle quali è stato fatto il lavoro di riparto di cui parla l'articolo 2 della legge sulla ricchezza mobile, e le variazioni che ne sono venute in conseguenza sono sì piccole che veramente non mi sembra opportuno cominciare a portare una ferita alla legge sulla ricchezza mobile. Aprendo così l'adito alle variazioni, io non so fin dove potremo giungere in questa discussione.

Le provincie che di ciò si sono maggiormente lamentate sono quella di Alessandria, che non ha sofferto che il danno di un sedicesimo, e quella di Novara, la quale fu danneggiata per un dodicesimo.

Essendo questa legge, che noi stiamo discutendo, fatta solo per un anno, io non comprendo perchè, per un effetto così piccolo, si debba portare una variazione che tutta sconvolga la legge votata nell'anno scorso.

Con ciò appunto rispondo a quanto ha domandato l'onorevole Berteà. Se si comincia ad entrare nella discussione della legge sulla ricchezza mobile, allora non so quanti emendamenti ci si potranno proporre. Quando questa legge adotta i criteri, naturalmente è venuta nel sistema delle approssimazioni. Ora, se si domanda di correggerli perchè c'è qui un sedicesimo e là un dodicesimo di differenza, mi pare che ciò non ne valga assolutamente la pena.

Per conseguenza, con mio dispiacere, dissento dall'opinione dell'onorevole relatore, e per ragioni generali e particolari mi debbo opporre all'emendamento dall'onorevole Morini, domandando che la legge sia lasciata qual'è.

SELLA, ministro per le finanze. Dal canto mio debbo dire esplicitamente di essere, in certo modo, indifferente alla presente questione. Parrà strano alla Camera questo linguaggio, ma è così. Infatti che cosa avvenne riguardo all'emendamento proposto nell'anno scorso dall'onorevole Cavallini? Egli che intende molto bene tutte le leggi, e specialmente quelle di finanza, considerando che vi poteva essere una ragione per cui vi fossero modificazioni nel riparto del contingente della imposta sulla ricchezza mobile nelle provincie le quali hanno una unificazione nel sistema di tassa sopra i fabbricati, e dove questa è distinta da quella sopra i terreni, aveva proposto che si facesse un coacervo dei contingenti i quali cadevano sopra provincie aventi lo stesso sistema d'imposta sui fabbricati, e poi, nel fare il riparto dei contingenti tra tutte queste provincie, si tenesse conto non più del criterio dell'imposta urbana e rustica complessiva, ma soltanto di quella urbana.

L'onorevole Cavallini dimostrava la ragionevolezza di questa sua proposta, facendo osservare come realmente la tassa sopra i fabbricati sia forse un criterio più conveniente per accertare la ricchezza mobile di quello che non sia l'imposta urbana e rustica complessiva.

Probabilmente l'onorevole Cavallini facendo questa proposta si aspettava, ce lo aveva dichiarato, che le antiche provincie nelle quali l'imposta sui fabbricati sembra essere più elevata, e sarebbero quelle di Torino e di Genova, dovessero sgravare le altre provincie di questo compartimento, venendo in questo modo ad accrescere, di qualche poco almeno, i loro contingenti. Ma invece i fatti hanno dato un risultato precisamente inverso, perchè l'emendamento dell'onorevole Cavallini applicato al Piemonte diede il risultamento di sgravare le provincie di Genova e di Torino di somme per verità non molto ragguardevoli.

BRIGANTI-BELLINI B. Di lire 2000.

SELLA, ministro per le finanze. Mi perdoni l'onorevole Briganti-Bellini: per Torino è più di lire 2000.

BRIGANTI-BELLINI B. Per Torino è di lire 77,000.

SELLA, ministro per le finanze. Settantasette mila lire sono qualche cosa di più che lire 2000 delle quali si gravavano invece quelle altre provincie che l'onorevole Cavallini intendeva sgravare.

Adesso capisco come l'onorevole Cavallini, visto questo risultato, il quale certamente era lontano dalle sue previsioni, preghi la Camera in compagnia dell'onorevole Morini di recedere da quest'aggiunta. Quanto al Ministero esso è abbastanza indifferente in siffatta questione, perchè le conseguenze dal punto di vista generale sono insignificanti. Tuttavia se debbo dire la mia opinione, convengo anch'io coll'onorevole Cortese che sia meglio applicare a queste come a tutte le altre

province addirittura la stessa stregua lasciando stare queste distinzioni.

Da questa singolare e inaspettata storia dell'emendamento proposto l'anno passato dall'onorevole Cavallini, potrei dedurre delle singolari conseguenze sopra altre proposte di questo genere, sopra tanti perfezionamenti che si vogliono talvolta introdurre in leggi d'imposte; ma andrei troppo lungi dal soggetto: perciò limitandomi alla proposta dell'onorevole Morini dichiaro che il Ministero non ha difficoltà di accettarla.

BERTEA. Mi dorrebbe che per aver il ministro delle finanze qualificato come logica la proposta propugnata dall'onorevole Cortese, ne seguisse che combattendola io venissi quasi a sostenere cosa contraria alla logica. A me basta l'osservare che se il risultato pratico dell'emendamento Cavallini fosse stato quale egli si lusingava, probabilmente non sarebbe venuto ora a proporre la soppressione.

Quando per l'applicazione dell'imposta sulla ricchezza mobile si sono stabiliti diversi criteri, ciò si fece nell'intento che l'uno equilibrasse l'altro, locchè esclude che si potessero analizzare separatamente in modo da giudicare dell'effetto distinto che ciascuno di essi avrebbe prodotto sulla entità del contingente.

Invece il signor Cavallini vorrebbe scindere i diversi criteri, misurarne distintamente la portata, e trovando le conseguenze di alcuno fra essi dannose per avventura ad una data provincia, sopprimerlo.

Ebbene, quella stessa ragione per la quale l'onorevole Cavallini propone accogliere l'emendamento Morini, io potrei invocarla per modificare almeno quei tali criteri che portano uno squilibrio di gran lunga maggiore di quello cui detto emendamento accenna.

Abbiamo udito ieri l'onorevole Sineo parlare dei mandamenti di Briga e Tenda, e delle esorbitanze alle quali conduceva a loro danno il solo criterio delle dogane che ne portava l'imposta, salvo errore, a circa lire 32,000; a Susa questo criterio produsse lo stesso sconcerto, facendo salire il contingente consorziale a 53,000 lire.

Fortunatamente i Consigli provinciali ebbero la facoltà di modificare i criteri, facoltà alla quale, debbo pur confessarlo, io mi opposi; ma mi piace dichiarare che, se la legge relativa alla ricchezza mobile è diventata tollerabile, egli è perchè i Consigli provinciali hanno potuto modificare i risultamenti dei criteri, e così, per esempio, l'imposta del consorzio di Susa, al quale testè accennai, fu da 53,000 lire ridotta a 13,000. Se esaminiamo il criterio delle strade, troveremo anomalie diverse: il criterio degli stipendi e delle pensioni produce uno squilibrio ancor maggiore, e così via discorrendo.

Dico adunque che, se si ammettesse l'emendamento Morini, sarebbe necessario di riesaminare tutti i criteri, e sarebbe poi indispensabile di modificare i contingenti tutti delle provincie che sono soggette allo stesso genere d'imposta fondiaria, e di modificare poi

tutti i subriparti consortili e comunali, e così portare nuovamente nel seno dei comuni e dei consorzi delle gravi perturbazioni.

Gl'inconvenienti sarebbero dunque maggiori de' vantaggi, ed io prego perciò la Camera di respingere l'emendamento degli onorevoli Cavallini e Morini, poichè altrimenti sarebbero eziandio da modificarsi anche i criteri per cui sono troppo gravate altre città ed altre provincie.

CAVALLINI. Farò osservare all'onorevole Berteza che qui si tratterebbe unicamente di sopprimere un'eccezione la quale, appunto perchè è un'eccezione, non fu applicata a tutte indistintamente le provincie, ma solamente ad alcune; a quelle cioè aventi lo stesso sistema d'imposta fondiaria urbana.

Mi affretto inoltre di dichiarare che il circondario al quale appartengo non ha alcun interesse in questa questione. Questo dichiaro, perchè l'onorevole Berteza nel suo primo discorso parmi avesse accennato alla Lomellina.

La Lomellina fa parte della provincia di Pavia. I circondari che compongono quella provincia hanno diversi sistemi d'imposta fondiaria urbana; epperò a lei non è applicabile la disposizione di cui si tratta; e ciò valga a dimostrare che io ho avuto in mira l'interesse generale, e non mai quello gretto e meschino di pochi comuni.

Il deputato Berteza disse eziandio che io volevo scindere l'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1864, e così sconvolgerla intieramente.

Gli osservo che la soppressione di quell'alinea lascierebbe pur sussistere tutta intiera l'economia della legge, e non vi avverrebbe alcun iscompiglio, e che non sono io che l'ho proposta. La mozione fu fatta dal deputato Morini in seguito ad istanza del Consiglio provinciale di Novara, ed era mio dovere, postochè fui tirato pei capelli in iscena, di esporre senza reticenza un sunto, direi quasi, storico, della genesi della questione. Si abbia dunque ognuno la parte sua, e nulla più.

PRESIDENTE. Invito la Camera a deliberare sull'emendamento proposto dal deputato Morini.

Domando prima se è appoggiato.

(È appoggiato).

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

La parola ora spetta all'onorevole Rattazzi.

RATTAZZI. Dopo quanto disse l'onorevole Morini dovrei sentirmi alquanto sconcertato nel prendere la parola. Egli dichiarava che avrebbe sostenuto volentieri doversi l'imposta sulla rendita della ricchezza mobile ripartire interamente per quotità, anzichè per contingente. Ma soggiungeva volersi astenere da questa discussione, perchè prevedeva che l'esito sarebbe stato contrario al suo desiderio.

Io intendo appunto d'appoggiare il riparto di questa imposta per quotità, e sebbene non abbia gran fede sulla efficacia della mia parola, tuttavia siccome sono così profondamente convinto che il sistema del contin-

gente è così ingiusto, perciò non voglio abbandonare affatto ogni speranza che il ministro vorrà egli stesso aderire a che venga del tutto respinto; e lo spero tanto più, perchè egli può fare quest'atto di condiscendenza senza recare verun danno alle finanze, le quali riscuoteranno del pari tutto il montare dell'imposta che egli desidera.

Io non mi estenderò lungamente nell'addurre le varie considerazioni le quali dimostrano l'ingiustizia del sistema che ho testè indicato, voglio dire il sistema del riparto per contingente; questa questione fu discussa nello scorso anno quando fu stabilita l'imposta sulla rendita della ricchezza mobile. Sarei costretto ripetere le ragioni tutte che furono svolte in quella circostanza.

Noterò soltanto sembrarmi che, anche in allora, quanto al principio, sì la maggioranza della Camera come il Ministero stesso, che aveva proposta la legge, fossero consenzienti che il sistema del riparto per quote anzichè per contingente fosse il sistema che dovesse ir. definitiva prevalere. Ed in verità come si potrebbe affermare altrimenti a fronte delle disposizioni precise dell'articolo 25 dello Statuto, il quale vuole che ciascuno debba contribuire ai carichi dello Stato in ragione dei propri averi?

E se v'ha, signori, un principio il quale debba essere rispettato da tutte le maggioranze, è certamente questo; poichè se si ammettesse che le maggioranze potessero violare in questa parte le disposizioni della legge fondamentale, allora si darebbe loro la facoltà di far ricadere tutti o la più gran parte dei pesi dello Stato sopra le minoranze. Basterebbe invero che una maggioranza si riunisse per istabilire l'imposta specialmente a carico di una parte del regno, perchè la parte minore dovesse soggiacere a questo carico: così la maggioranza si sottrarrebbe facilmente da qualsiasi imposta; il che quanto sia assurdo ed a quali ingiuste conseguenze condurrebbe non v'ha chi non lo scorga.

Lo ripeto, dunque, se vi ha un principio che debba essere religiosamente rispettato è quello appunto che sta scritto nell'articolo 25 dello statuto; principio, d'altra parte, che non solo è intangibile, perchè fondato sopra questa disposizione, ma anche perchè è inseparabile dall'ordinamento di qualsiasi società. Appartiene di fatto all'essenza d'ogni società che ciascuno il quale ne faccia parte debba pagare in ragione de'suoi averi, in ragione di quanto paghi un altro socio che si trovi nella stessa e medesima condizione.

Ora, signori, quale è l'effetto del sistema che fu sanzionato, il sistema cioè del contingente?

L'effetto ve lo ha indicato lo stesso onorevole ministro delle finanze allorchè veniva a proporre questo progetto di legge.

Egli stesso vi ha dichiarato essersi verificato un divario, ch'egli qualificò come poco sensibile, ma che nei termini stessi da lui riconosciuti si dimostra sensibilissimo. Egli invero vi ha detto che il *minimum* era al disotto dell'uno, il *maximum*, trattandosi di provincia a provincia, del 3 e mezzo al 4 per cento.

SELLA, ministro per le finanze. Due e cinquanta.

RATTAZZI. Sia pure di soli 2 50 o 2 80: il divario è sempre quasi dei due terzi. Ma non basta: egli vi aggiunse che questo divario si fece sentire assai più grave quando si venne al riparto fra i vari comuni e consorzi appartenenti alle singole provincie. Egli ha dovuto confessare che in questa parte si portò il divario dall'uno fino anche al 10 per cento.

Ora io domando se è ammissibile che in uno stesso Stato per lo stesso oggetto, per la stessa imposta alcuni paghino l'uno, altri il 10 per cento sopra le proprie rendite.

Evidentemente questa è una ingiustizia intollerabile, e che deve senza indugio farsi scomparire dalla nostra legislazione. Se non che la necessità, e la convenienza di farla scomparire si presenteranno ancora più al giorno d'oggi evidenti, quando si ponga mente alle considerazioni, che nello scorso anno indussero la maggioranza a sanzionarla.

E in verità, quali furono le considerazioni da cui la Camera fu quasi, a suo malgrado, costretta ad ammettere il riparto per contingente?

Queste considerazioni si possono essenzialmente richiamare a tre sommi capi. In primo luogo, si sperava che coi criteri che si sancivano non vi sarebbe stata una grande differenza; si aveva fiducia di raggiungere per questa via indirettamente quell'eguaglianza che era nel voto di tutti, e che la minoranza invece riteneva si potesse solo ottenere col riparto per quotità. In secondo luogo il Ministero aveva bisogno assolutamente di una data somma; 30 milioni proponeva allora, come oggi ha proposto 60 (o 70, da quel che parmi abbia indicato ieri), e si voleva essere sicuri che non mancasse anche in minima parte questa somma. Ora non essendovi ancora un catasto della ricchezza mobile, non si poteva fare un certo ed assoluto assegnamento sull'interesse di quella riscossione; il solo mezzo per raggiungere questo intento, insinochè quel catasto si fosse formato, era quello di ripartire l'imposta per contingente, quindi era una necessità l'accettarlo.

Finalmente si presentava un'ultima considerazione, ed era che il modo più facile e più opportuno, onde formare un catasto esatto, sincero e fedele della ricchezza mobile, fosse quello di ripartire nel suo impianto l'imposta per contingente; si considerava, cioè, che ponendosi in tal qual modo i vari contribuenti a fronte, ed obbligandoli, per così dire, a controllarsi vicendevolmente, si sarebbe potuto più facilmente conoscere quale fosse la ricchezza dei singoli cittadini.

Ma, signori, queste considerazioni oggi sono intieramente cessate, nè mi pare possano più avere forza alcuna per indurci a nuovamente discostarci da quel principio al quale la Camera nello scorso anno, anche ammettendo il contingente, rendeva omaggio. E veramente è del tutto scomparsa la speranza che si potesse conseguire un'eguaglianza di riparto, col mezzo dei criteri e del contingente, perchè, come ho testè accennato, il ministro delle finanze ha dovuto egli stesso

confessare che i criteri non hanno fatto buona prova, si mostrarono fallaci, ci condussero ad una conseguenza insopportabile, cioè ad una grave e patente ingiustizia. Quello che in allora la Minoranza temeva, e veniva contestato dalla Maggioranza, è in ora una verità che non può più essere dalla Maggioranza stessa contestata.

Non può del pari tenersi più in conto alcuno l'altra considerazione, di dare alle finanze un mezzo certo ed immancabile di riscuotere l'intera somma di cui esse hanno bisogno, perchè oggidi un catasto esiste, ed il solo desiderio che si possa avere, si è di farlo meglio rettificare.

Ammetto, infatti, che vi possano essere state consegne più o meno esatte, le quali dovranno perciò correggersi, ammetto che vi siano state omissioni alle quali converrà che si ponga riparo, ma certo esiste un catasto.

Il ministro delle finanze, col catasto della ricchezza mobile che oggidi ha fra le mani, può, senza inconvenienti, stabilire la quota che debba pagarsi da ciascun individuo in ragione della sua dichiarazione, in ragione di quanto fu accertato: egli dunque nulla ha a temere da questo lato, se abbandona oggidi il sistema dei contingenti, e si attiene a quello della quotità. Anche in questo caso potrà far entrare nelle casse senza pericolo alcuno l'intera somma di sessanta o settanta milioni che domanda al Parlamento.

Infine per quanto riguarda la necessità della formazione del catasto che si riteneva indispensabile, e che difficilmente si sarebbe potuto ordinare col sistema della quotità, è evidente oggidi che questo catasto esiste. Ho già riconosciuto che forse vi possono essere degli errori, ma questi facilmente possono essere emendati.

L'onorevole ministro delle finanze diceva che era necessario lasciare ancora per qualche tempo il sistema del contingente, e non ricorrere immediatamente a quello della quotità. Osservava egli come si fossero verificati sensibilissimi divari, i quali dimostravano il vizio delle consegne per importantissime inesattezze e per grandissime omissioni, e come il solo modo di riparare queste inesattezze, di supplire a queste omissioni fosse quello di mettere i vari contribuenti in contatto fra loro, ordinando il riparto per contingente. Egli crede che in conseguenza di questo contatto si possa più facilmente riconoscere dove sia l'errore, dove l'ommissione. Ma io sono d'accordo che l'onorevole ministro delle finanze versi in un errore.

Vuole egli una prova che i divari, le inesattezze che si sono verificate non sorgono dalle omissioni o dall'infedeltà delle consegne, ma nascono invece unicamente dalla fallacia dei criteri?

Si compiacca a questo riguardo esaminare dove s'incontrino le più grandi inesattezze, i più grandi divari. Ciò si è verificato soprattutto nei piccoli centri. Nei centri grandi non vi sono doglianze.

Ora dov'è che si può più facilmente col mezzo del

controllo dei singoli contribuenti riconoscere l'errore? Non è certamente in città come Torino, come Firenze, come Bologna, come Napoli, che si possa sperare che questo controllo abbia a produrre risultati molto favorevoli: è soltanto nei piccoli centri, là dove ciascun contribuente conosce quello che concorre con lui pel pagamento dell'imposta.

A che dunque potrebbe ancora giovare la conservazione del contingente per lo scopo che il ministro si propone? A nulla evidentemente gioverebbe, perchè non avrebbe alcuna efficace influenza per raggiungere quelle rettificazioni e quelle correzioni che si lamentano, per raggiungerle precisamente là dove si verificarono, ossia nei grandi centri.

Quindi io credo che le considerazioni tutte le quali nello scorso anno hanno consigliato la Camera a declinare dal principio inconcusso che l'imposta debba essere ripartita in ragione dell'aver di ciascun cittadino siano interamente cessate. Quindi, a mio parere, è giunto il momento in cui si debba abbandonare il sistema del contingente, sistema contrario alla legge fondamentale dello Stato, contrario alla natura stessa di ciascuna società, e debba invece essere l'imposta ripartita per quotità; propongo perciò un emendamento all'articolo 2° in questo senso cioè, che debba dichiararsi fissato pel 1865 l'imposta in 60 milioni o 70 secondo crederà l'onorevole ministro delle finanze di proporre; mi si permetta di dichiarare così per incidenza, che sarò forse disposto a dare anche il mio voto per quest'aumento di 10 milioni, quantunque mi sembri un po' grave, massime se si riflette che nel corrente anno si devono eziandio pagare i 15 milioni dell'anno scorso, il che porterebbe l'imposta totale a 85 milioni; ad ogni modo, lo ripeto, mi disporrò probabilmente a votare l'intera somma di 70 milioni se così richiedono le strettezze delle nostre finanze, ma vorrei che fosse dichiarato che quest'imposta venga ripartita fra le provincie del regno non per contingente, ma del tutto in ragione dei redditi imponibili superiori alle lire 250 annue che vennero accertati per il 1864.

PRESIDENTE. Allora si direbbe: « Che sarà ripartita fra le provincie del regno in ragione dell'ammontare dei redditi imponibili superiori alle lire 250 annue che vennero accertati per il 1864. »

Si sopprimerebbe così il resto, cioè le parole: *per metà in ragione del riparto adottato nel 1864 e per metà...*

SELLA, ministro per le finanze. L'onorevole deputato Rattazzi ha fatto una vera censura al sistema da me proposto coll'articolo 2 di questo disegno di legge, per cui si verrebbe a ripartire il contingente dei 70 milioni che si domanderebbero all'imposta sulla ricchezza mobile, per metà in ragione dei redditi che furono accertati per il 1864 e per l'altra metà in ragione dei criteri, secondo cui si era fatto il riparto nello stesso anno.

Egli reputa che la mia proposta è nientemeno che contraria allo Statuto, il quale vuole che le imposte

da pagarsi dai cittadini siano proporzionali ai loro redditi.

Io dirò che se così stanno le cose la mia proposta è non solo contraria allo Statuto, ma altresì a qualche cosa che sta al disopra dello Statuto, vale a dire ai principii della giustizia, che non si debbono mai in modo alcuno violare.

Io dirò dunque brevi parole in risposta all'onorevole Rattazzi. Io gli domanderò se è ben sicuro che la verità dei redditi dei contribuenti sia rappresentata dalle dichiarazioni.

Io mi ricordo che nel 1862, quando si preparava questo disegno di legge, e di questo argomento, come era mio dovere, io conferiva con lui, egli era allora persuaso....

RATTAZZI. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze.... della difficoltà di ottenere dichiarazioni fedeli. Tant'è vero, che si era riconosciuta l'opportunità di insistere presso il Parlamento perchè il sistema del contingente dovesse continuarsi almeno due anni, imperocchè si presentava benissimo che una prima dichiarazione non avrebbe dato quei risultati, i quali io non nego, anzi confido ampiamente, che si possano ottenere col volgere del tempo.

Ora l'onorevole Rattazzi è venuto in un'opinione contraria; egli crede ogni sistema di contingente contrario allo Statuto, e per conseguenza contrario alla giustizia, ed egli ha acquistato una fede assoluta nella fedeltà delle dichiarazioni.

È la presente una questione di opinione. Io ho piena fiducia che quando l'onorevole Rattazzi avesse tolto ad esame accurato i risultati di queste dichiarazioni, forse sarebbe stato almeno alquanto più cauto nella sua asserzione, imperocchè noi abbiamo veduto da vari documenti parecchi esempi, che io potrei accennare alla Camera, da cui risulta che provincie le quali sono in condizioni pressochè identiche hanno tuttavia dato risultamenti assai diversi senza che per verità si abbia modo di spiegare un tale divario.

L'onorevole Rattazzi diceva: ne volete una miglior prova di questa infelicità di sistema del contingente? Ebbene, l'avete nella dichiarazione del ministro delle finanze, il quale diceva che la quotità la quale risulta dall'applicazione del contingente ha variato da meno dell'1 al 2 80 per cento.

Chè se l'onorevole Rattazzi ha voluto farmi l'onore di citare le mie parole, avrebbe dovuto almeno citarle per intero, imperocchè io ho detto allora che esistevano benissimo queste divergenze; ma che anzitutto bisognava notare come non fossero state detratte le quote minime dei contingenti; e queste quote minime hanno per effetto di variare d'assai la parte del contingente, la quale rimane ripartibile sopra i redditi superiori a 250 lire di reddito imponibile.

Avrebbe ancora dovuto osservare, quando mi avesse citato completamente, che io ho detto nella tornata del 14 marzo, in cui io parlavo di questa materia, come

fosse da considerarsi che questo risultato, che diceva adesso di quotità minori dell'1 per cento in un sito, e andati sino a 2 80 in un altro, si era ottenuto dalla prima dichiarazione dei contribuenti, avanti che fosse fatto il lavoro della Commissione di sindacato.

Ora io m'immagino che parecchi in questa Camera avranno seguito le operazioni di queste Commissioni di sindacato: anzi so che molti onorevoli nostri colleghi fanno parte delle Commissioni, e portano nel seno delle medesime la loro attività, i loro lumi e la loro esperienza. Or bene, essi sapranno dire se siano importanti sì, o no, queste modificazioni che le Commissioni di sindacato vi hanno introdotte.

Quindi è che i risultati da me indicati erano sufficienti per dimostrare che i criteri, per ciò che riguardava le provincie, non avevano dato dei risultati molto diversi gli uni dagli altri, ma certamente non potevano questi risultati essere adoperati per venire alla conclusione a cui giungeva testè l'onorevole deputato Rattazzi, il quale diceva ancora: volete una prova che il sistema dei contingenti è cattivo? La prova è che i consorzi, i comuni, dove si ebbero le più grandi divergenze, non furono già le grandi città, ma furono precisamente quei comuni, quei consorzi rurali, nei quali il controllo dell'uno rispetto all'altro contribuente riesci il più efficace.

Ma io osserverò all'onorevole Rattazzi che questa sua obiezione starebbe se già quei risultati, che io indicava, si fossero ottenuti dopo l'opera delle Commissioni di sindacato...

BIANCHERI. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze. Io potrei poi aggiungere ancora che precisamente in parecchi di questi comuni, di questi consorzi, la legge è stata meno compresa; perchè, o signori, parecchi errori provengono essenzialmente da che la legge non è stata sufficientemente intesa, e credo che non se ne possa fare appunto nè di mal volere, nè d'ignoranza pei contribuenti, perchè nessuno ha negato mai che l'intelligenza completa di questa legge non fosse abbastanza difficile, epperò nessuno si meraviglierà che nel primo anno, anzi nei pochi mesi che furono concessi ai contribuenti per soddisfare a questa legge, essa non abbia potuto essere intesa integralmente.

Quanto a me, per quello che ci riguarda, mi oppongo recisamente all'emendamento dell'onorevole Rattazzi, imperocchè quest'emendamento, mentre avrebbe, sotto un certo punto di vista, l'aspetto di voler riparare ad un'ingiustizia, non avrebbe altro effetto che di far cadere la Camera in un'ingiustizia assai più flagrante. Infatti, o signori, se vi possono essere delle ingiustizie nel ripartire questa imposta in base ai criteri, io dico che vi sono ingiustizie, forse più grandi, ed in tutti i casi hanno un carattere più odioso, quando nascono da infedeltà delle consegne, quando nascono da inesattezza nelle dichiarazioni ed anche nei lavori di talune Commissioni.

Pertanto io credo che, allo stato attuale delle cose,

miglior partito sia quello che si cerchi di temperare l'una e l'altra sorgente d'errori, dividendo le imposte in parti secondo i risultati delle dichiarazioni che furono fatte, in parte secondo i contingenti che l'anno passato vennero applicati.

Furono citati dall'onorevole Sineo e testè ripetuti dall'onorevole Berteà i casi dei mandamenti di Briga e Tenda; ma io credo di aver già detto abbastanza chiaramente alla Camera quello che è avvenuto sopra questo argomento. Se la cosa non si è abbastanza intesa la ripeterò schiettamente. Chiamiamo le cose col loro nome.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

SELLA, ministro per le finanze. L'onorevole Michelini sarà in grado di dare degli ulteriori schiarimenti.

Che cosa è avvenuto, signori? È avvenuto che per l'applicazione del criterio doganale quei due mandamenti di cui faceva cenno l'onorevole Sineo ebbero in realtà una quota evidentemente sproporzionata alla loro forza contributiva. Ma è forse un fatto di questa natura avvenuto soltanto nei comuni di Briga e Tenda? Signori, un simil fatto è avvenuto a Susa, a Cesana, ad Arona, insomma in tutti quei luoghi di poca importanza nei quali si trova una dogana, relativamente, abbastanza importante.

E in questi altri luoghi cosa è avvenuto? È avvenuto che i Consigli provinciali, come diceva testè l'onorevole Berteà, si sono valse delle facoltà che loro dava esplicitamente la legge di emendare il subriparto dei contingenti provinciali tra i comuni ed i consorzi; ed avendo veduto l'errore hanno creduto loro dovere di rimediare.

Potrei citare anche un Consiglio provinciale di cui faccio parte, in cui un caso simile si è presentato, ma quel Consiglio provinciale trovò facilissimo il modo di togliere ogni inconveniente. All'incontro il Consiglio provinciale a cui spettano questi mandamenti di Briga e Tenda che cosa ha creduto di fare? No ha voluto correggere l'errore acciò risultasse meglio l'assurdità dei criteri.

BIANCHERI. E ha fatto bene.

SELLA, ministro per le finanze. E ha fatto malissimo. Ha fatto malissimo, signori, imperocchè quando una legge affida quest'alta missione a una corporazione di aiutare la buona disposizione della legge; e quando la corporazione vede che la disposizione non è buona e non vi rimedia, mi permettano, ma è mia opinione che fa malissimo. (*Bravo! bravo!*)

BIANCHERI. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze. Quindi io non ho dubbio che, specialmente ora che i Consigli provinciali sono ammaestrati dall'esperienza di quest'anno, ed hanno davanti a sè i risultati ottenuti l'anno passato, essi sono in condizione di poter provvedere assai meglio dell'anno scorso; nel quale però non ci fu gran male là dove i Consigli provinciali si diedero cura di studiare attentamente il subriparto nella loro provincia.

Per conseguenza io credo che la Camera non possa

ora scostarsi dal sistema che le è proposto, senza pericolo di cadere in un altro il quale darebbe luogo ad ingiustizie anche più gravi.

Noi siamo tutti d'accordo, signori, che bisogna ripartire le imposte proporzionalmente al reddito effettivo dei contribuenti. Chi è che nel proporre e nel difendere un'imposta non voglia seguire questo principio? E meno d'ogni altro deve rifuggire dal seguirlo un ministro delle finanze, non solo per amore ai principii della giustizia che stanno nel cuore d'ogni uomo, ma anche nell'interesse finanziario. Imperocchè egli è evidente che le imposte si possono tanto più facilmente elevare quanto più equamente sono ripartite, giacchè quando esse non sono ripartite proporzionalmente avviene che, volendo elevarle, in taluni casi si giunge all'assurdo, mentre in altri esse non danno il frutto aspettato. Quindi per avere frutti ragguardevoli dalle imposte è indispensabile che queste vengano equamente ripartite.

Io per conseguenza, per parte mia, non mi sarei reso autore della proposta contenuta nell'articolo 2 della legge quando avessi veduto che fosse stato possibile un altro sistema per cui si potesse ottenere una migliore ripartizione.

Prego adunque la Camera a non voler accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Rattazzi.

PRESIDENTE. Prima che la discussione proceda oltre darò lettura alla Camera degli emendamenti stati presentati.

RATTAZZI. Domando la parola per un fatto personale.

Lungi dal risentirmi perchè l'onorevole ministro delle finanze abbia cercato di mettermi in contraddizione con me medesimo, me gli professo anzi gratissimo per avermi così porto occasione di rettificare un fatto. Me ne sarei astenuto, trattandosi della mia persona; me ne sarei astenuto, perchè sono d'avviso che le persone non debbano entrare come argomento di discussione quando è in campo l'interesse del paese; ma, posciachè l'onorevole ministro delle finanze mi vi ha tratto, mi è pur forza rispondere.

Prima di tutto dichiaro che mi meraviglio come il signor ministro abbia preteso di mettermi in contraddizione con ciò che altra volta ho sostenuto, giacchè nello scorso anno, e precisamente su questa questione, sebbene si presentasse allora sotto un aspetto assai più favorevole al progetto della ripartizione per contingente che non sia al dì d'oggi, io ho votato per il sistema della quotità, respingendo quello del contingente.

Quanto meno adunque tra quel voto e la mia proposta d'oggi vi è accordo perfettissimo.

Ma il ministro Sella ha voluto probabilmente risalire più oltre per inferirne che io mi sia contraddetto. Ed in qual modo? Ha egli forse voluto riferirsi a discorsi personali tenuti meco, ovvero a deliberazioni che siansi prese in Consiglio de' ministri quando io aveva l'onore di presiedere il Gabinetto di cui anch'egli faceva parte come ministro di finanze?

Se parla di discorsi personali, dichiaro recisamente che non mi sovvegno di avere avuto con lui alcuna discussione in proposito. Se invece intende alludere a qualche deliberazione presa in Consiglio dei ministri, posso sbagliare, ma anche qui non ricordo che questo argomento fosse discusso, molto meno poi che si deliberasse di sostenere il principio del contingente...

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola.

RATTAZZI. Può essere benissimo che io abbia dichiarato in qualche circostanza di non avere troppa fede nell'esattezza delle consegne; mi sembra anzi di sovvenirmi di aver citato in esempio, quelle fatte nell'antico Piemonte a proposito di una legge consimile, le quali, disgraziatamente, non furono troppo fedeli; ma fra il timore di consegne inesatte e l'ammettere il sistema del contingente che di necessità conduce ad una ingiustizia nel riparto, la differenza che corre è gravissima; ed io ripeto la dichiarazione già fatta che non mi sovvegno che nel Consiglio dei ministri siasi presa questa risoluzione.

Vede dunque l'onorevole Sella che non sono per nulla in contraddizione con quanto posso avere in altre circostanze, in altri tempi sostenuto; anzi sono perfettamente coerente alle opinioni che ho manifestate altre volte ed a quelle che sostengo oggi.

Non aggiungerò altro perchè non ho il diritto di parlare che per un fatto personale. Mi permetta però l'onorevole Sella ch'io faccia una sola risposta all'argomento principale ch'egli adduceva, vale a dire che non si sa di certo se oggi stando alle consegne si colpiscono con proporzioni uguali tutti i contribuenti. Può essere benissimo che qualche contribuente paghi meno per aver fatta una consegna inesatta, ma col sistema del contingente è incontestabilmente certo del pari che il contribuente, il quale sia stato fedele nella consegna, pagherà molto di più di quello che dovrebbe giustamente pagare in ragione della sua rendita. Invece col riparto di quotità, se si avrà l'inconveniente che colui il quale non ha consegnato esattamente non pagherà tutto quello che deve, non si avrà però il grave inconveniente, che per fatto della stessa legge colui che ha consegnato esattamente debba essere trattato ingiustamente rispetto agli altri. Se si procedesse coll'idea di far pagare in modo eguale tutti coloro che con arte e con frode cercano di sottrarsi all'imposta, che direbbe l'onorevole ministro di quell'imposta dove il contrabbando si esercita, e si esercita su larga scala? Pur troppo nella riscossione di qualsiasi dazio succede che alcuno cerchi di sottrarsi frodando la legge; ma non è questa una ragione perchè si debba far cadere l'aggravio sopra chi ha diritto di pagar meno; sono inconvenienti inevitabili, i quali per nulla possono mutare il principio.

Questa risposta mi sembra distruggere l'osservazione principale del signor ministro. Non mi dilungherò maggiormente, perchè non voglio uscire dai termini del fatto personale, come lo farei se volessi rispondere a tutte le cose da lui dette. Ma se altri non gli rispon-

derà, mi riservo di nuovamente parlare, al mio turno, per meglio svolgere il mio argomento.

SELLA, ministro per le finanze. Chiedo di parlare per un fatto personale.

Potrei ricordare parecchie circostanze per rinfrescare la memoria dell'onorevole Rattazzi, ma non ho l'abitudine di portare davanti alla Camera delle discussioni e deliberazioni dei Consigli dei ministri.

L'onorevole Rattazzi sa meglio d'ogni altro quanto io rifugga dal trattenere la Camera sopra conversazioni particolari...

RATTAZZI. Chi le ha portate? Sono io?

SELLA, ministro per le finanze. Perdoni, ho parlato puramente e semplicemente di un progetto di legge portato dal Ministero di cui io faceva parte coll'onorevole Rattazzi.

Lascio alla Camera il giudicare se un progetto di quell'importanza potesse essere portato al Parlamento senza l'assenso del Ministero di cui faceva parte.

RATTAZZI. Domando la parola per un fatto personale.

Non scambiamo le cose; il progetto fu portato il giorno 2, credo, di dicembre, quando il Ministero avea già date le sue dimissioni.

Allorchè fu presentato il progetto si era discusso nel Consiglio dei ministri, si era ammesso il principio dell'imposta, ma non si era entrato ad esaminare le singole disposizioni del medesimo, molto meno a deliberare intorno ad esse.

Il ministro che doveva ritirarsi pensò nullameno, poichè avea preparato il lavoro, di presentarlo, tanto più che si sapeva che a lui non sarebbe toccato l'incarico di sostenerlo.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, io debbo dare lettura alla Camera di due emendamenti, che furono presentati al banco della Presidenza intorno alla questione che ora si agita.

Il primo è dell'onorevole Biancheri così concepito:

« L'ammontare dell'imposta principale sui redditi di ricchezza mobile stabilita dalla legge 14 luglio 1864 (numero 1863) è fissato pel 1865 nella somma di 60 milioni, di cui 30 milioni saran ripartiti tra le provincie del regno in ragione del riparto adottato pel 1864, gli altri 30 milioni saran distribuiti in aumento del contingente di quei comuni o consorzi che per effetto del suddetto riparto pagherebbero meno del 4 per cento sulla loro ricchezza mobile stata accertata; la somma che potrà sopravanzare verrà distribuita mediante aumento proporzionale al contingente di tutti i comuni o consorzi dello Stato. »

Il secondo è dell'onorevole Mancini del tenore seguente:

« Le provincie, i consorzi ed i comuni che per effetto della ripartizione de' contingenti risulteranno comparativamente aggravati di una ragione maggiore di quotità negli anni 1864 e 1865, avranno diritto ad esserne compensati con proporzionati disgravii nei due anni successivi, a carico delle provincie, de' consorzi

e de' comuni, che avessero comparativamente pagato meno. »

Ora la parola è chiesta dall'onorevole Biancheri. Intende egli di parlare sul suo emendamento ?

BIANCHERI. Dirò brevi parole sull'emendamento proposto dal deputato Rattazzi, riservandomi poi la facoltà di svilupparlo il mio.

PRESIDENTE. Sta bene; darò a lei la parola sull'emendamento Rattazzi, e quindi all'onorevole Mancini.

BIANCHERI. L'onorevole ministro delle finanze poco anzi parve adontarsi quando io dissi che il Consiglio provinciale di Cuneo aveva fatto ottimamente a rifiutare di correggere l'errore che risultava dalla distribuzione del contingente sulla ricchezza mobile fra i diversi comuni e consorzi della stessa provincia, in quanto che se al consorzio dei due comuni di Tenda e di Briga per effetto dei criteri venne assegnata l'enorme somma di 32 e più mila lire ad una popolazione di tre mila abitanti o poco di più, cioè una quota del 100 per 100 della ricchezza mobile, ne nasceva che se quella enormezza si poteva emendare a vantaggio di quei due comuni, doveva ridondare a danno di quelli appartenenti al resto della provincia, e così nel mentre si sarebbe venuto a riparare l'ingiustizia che ho testè accennata, bisognava rinnovarla aggravandola a carico di altri paesi.

Da ciò ne viene questa illazione certissima che la provincia di Cuneo, come tante altre, per effetto dei consorzi, dovette sottostare ad una quota molto maggiore di quella che non avrebbe dovuto sopportare, perchè se il Consiglio provinciale di Cuneo aveva facoltà di altrimenti distribuire la quota assegnata alla provincia, egli non lo poteva fare se non che rendendo giustizia ai due comuni di Tenda e di Briga, ma pur aggravando la mano ingiustamente sugli altri che compongono la provincia stessa.

Ecco perchè io soggiunsi che il Consiglio provinciale aveva bene operato: imperocchè, se occorre un errore, oppure un'ingiustizia in'orlo all'applicazione dei contingenti, spetta al ministro delle finanze di venire al Parlamento a domandare che vi sia posto riparo.

Il ministro delle finanze è il depositario dell'amministrazione della giustizia in fatto d'imposte; perciò non può pretendere da altri ciò che a lui solo incombe, e per cui egli soltanto ha la responsabilità.

Egli nel ribattere la proposta Rattazzi si appigliava a questa speciale considerazione che è assai probabile che le dichiarazioni dei contribuenti pecchino d'infedeltà.

Ma io domando al signor ministro: forse che col sistema dei contingenti egli viene a riparare a questo sconcio ?

Forse che egli ha trovato quella panacea per cui gli uomini tutto ad un tratto siano divenuti virtuosi, che ognuno si faccia scrupolo di consegnare esattamente quella parte di ricchezza mobile che gli spetta? Io davvero mi rallegrerei grandemente col signor ministro delle finanze se egli avesse saputo trovar modo di ren-

dere gli nomini così perfetti, perchè in qualsiasi sistema essi non manchino al loro dovere quando si tratti di consegnare la loro ricchezza a di pagare una imposta.

Ma l'infedeltà seppure questa vi ha da essere, verrà ad avverarsi sia nel contingente, che nella quotità.

Se non che v'è una diversità a tale riguardo, ed è questa, che l'infedeltà delle dichiarazioni col sistema dei contingenti viene ad essere doppiamente ingiusta, perchè vi è l'ingiustizia dirimpetto a chi ha consegnato il giusto a fronte di chi fu inesatto, e poi vi è l'ingiustizia della ripartizione dell'imposta in ragione dei contingenti che fa sì che viene ad essere doppiamente aggravato. Ora invece, secondo il sistema della quotità si verificherà l'inconveniente che pur troppo succede in tutte le cose umane, cioè chi sarà più esatto nel consegnare, chi lo sarà meno, cioè in fatto di ricchezza mobile accadrà lo stesso inconveniente che ha luogo relativamente alla tassa fondiaria: poichè l'onorevole signor ministro delle finanze non ignora che in molti luoghi, potrei dire in tutto lo Stato, vi sono fondi stabili i quali perchè prima stimati bene, o perchè consegnati bene, pagano una somma assai maggiore d'imposta di quella che colpisce altri fondi stabili i quali, o per essere stati stimati male, oppure consegnati ad un prezzo minore del vero, vengono a sottostare ad un'imposta minore.

Il signor ministro delle finanze non può appigliarsi a questa ragione come determinante, inquantochè allora dovrebbe sconvolgere tutto il sistema delle imposte; ed in vero io lo sfido ad additarmene una sola nella cui applicazione si ottenga la precisione in modo che non vi sia questa ingiustizia relativa all'onestà degli uomini nel sottostare al peso che incombe in forza della legge.

L'onorevole ministro ribatteva l'altro argomento del deputato Rattazzi, cioè che l'enormezza dell'ingiustizia che si verifica nella distribuzione della tassa sulla ricchezza mobile, massime a fronte dei piccoli comuni, poteva provenire da che le Commissioni di sindacato non avevano ancora compiuto il proprio lavoro.

Ora, con buona venia del signor ministro, io debbo dirgli che i risultati sui quali si appoggiò l'onorevole Rattazzi, e che furono dal ministro delle finanze presentati al Parlamento, sono quelli appunto che ebbero luogo dopo le operazioni della Commissione di sindacato, e così è che, per esempio, la mostruosità dei contingenti attribuita ai due comuni di Tenda e di Briga ebbe luogo dopo le operazioni della Giunta or ora accennata. E così io potrei citare centinaia di casi somiglianti. Dunque questa ragione non istà assolutamente.

Vuole il signor ministro per le finanze che io gli dica qual è la vera iniquità che risultò dal sistema del contingente? È questa: che quanto più la ricchezza mobile era maggiore, d'altrettanto la tassa è minore; e quanto più la ricchezza mobile era tenue, era di poco momento, altrettanto l'imposta è più rilevante, più enorme.

L'onorevole ministro per le finanze non ignora che, a cagion d'esempio, la città di Bologna non pagherà

TORNATA DEL 20 APRILE

che 86 centesimi per cento; egli non ignora che nelle principali città, Genova, Torino, e via discorrendo, l'imposta giungerà al 3 per cento tutt'al più; ma egli sa pure come ci sono comuni rurali nei quali l'imposta è superiore al 6, al 7 per cento ed in alcuni arriva fino al 10 e lo sorpasserebbe se non ci fosse quel limite.

Ora io domando al signor ministro se in coscienza egli può permettere che nelle città dove la ricchezza abbonda, questa tassa venga ad essere tenuta in tali condizioni da non essere per avventura sentita, e nelle campagne invece, ove le povere popolazioni sparse nelle campagne sudano per avere di che sostentarsi, sia l'imposta di una gravezza enorme, incomportabile.

Or bene, potrebbe la Camera associarsi ad una simile ingiustizia quando le prove sono somministrate dagli stessi elementi che il Ministero presentò al Parlamento?

Io non lo credo, io penso che nessuno di noi ponendo la mano sul proprio cuore possa dare il voto ad una disposizione di legge per la quale questa ingiustizia venga ad essere mantenuta. E questa apparve tanto più dolorosa alle popolazioni agricole, perchè, senza incolparne al certo la volontà degli uomini, il risultato è questo, che non ci fu contingente il quale non conducesse a questa tristissima conseguenza di aggravare maggiormente le classi povere sollevando i ricchi dall'imposta medesima. Potrei citare cento casi in cui il criterio delle dogane ad esempio, venne ad aggravare enormemente, iniquamente le popolazioni vicine ad una frontiera e prive di elementi di ricchezza. Così pure il criterio delle strade produsse la stessa conseguenza. V'è il comune di Sampierdarena che è floridissimo e ricchissimo e contiene 8 o 9 mila abitanti all'incirca; vi sono comuni rurali situati sulla sommità degli Appennini, ove si conduce la vita la più misera; ne avete altri le cui popolazioni vivono tutto il giorno sul mare, e che furono aggravate nondimeno di somme doppie, triple, quadruple di quello che loro spettava, come avviene appunto al comune di Sampierdarena.

Ora, o signori, quando si presentano queste mostruosità, chi è che possa ammettere che siasi fatta un'altra legge per cui siano stati possibili simili equivoci? Va benissimo che si debba avere di mira l'interesse delle finanze, e noi non neghiamo neppure le somme che si domandano; noi diciamo soltanto: si faccia il riparto in ragione di quello che si è consegnato, e non si commettano sì enormi ingiustizie, e tali iniquità, a cui la mia coscienza assolutamente ripugna. *(Bravo!)*

PRENIDENTE. Darei la parola all'onorevole Michellini, ma non essendovi, la concedo all'onorevole Boggio.

BOGGIO. Ho proposto un emendamento, il quale in verità si riferirebbe all'articolo 3° piuttostochè all'articolo 2°.

SELLA, ministro per le finanze. Aspettiamo dunque l'articolo 3°.

BOGGIO. Con sua buona venia io non potrei atten-

dere a parlarne allora dopo la piega che ha fatto prendere alla discussione l'onorevole ministro.

Del resto gli argomenti di fatto, che io intendo addurre, potranno anche giovare alla soluzione della questione che si agita intorno all'articolo 2°.

Oramai di che cosa si discute?

Si discute per sapere, se nel riparto fra le provincie, e tra i comuni ed i consorzi di comuni, si debba applicare il sistema, che pone innanzi il progetto ministeriale, che consiste nel prendere a base per una metà il contingente, e per una metà la quotità; oppure se possa applicarsi fin da ora nella sua integrità il sistema della quotità.

In ordine alle provincie, il riparto per quotità, non presenterebbe forse grandi inconvenienti.

In questa parte io potrei dissentire dalla opinione dell'onorevole Rattazzi; ma in ordine ai comuni ed ai consorzi di comuni, l'applicare anche solo per metà il sistema del contingente, sarebbe un voler mantenere uno stato di cose, che non solo è ingiusto, ma che è ormai fuori della legge.

Pregherei perciò i miei onorevoli colleghi a volermi concedere brevi momenti di attenzione, perchè non intendo nè di fare un lungo discorso, nè di fare sottili ragionamenti, ma mi propongo solo di portare alla cognizione vostra alcuni fatti ed alcune cifre.

Forse riuscirà strano a taluno dei miei onorevoli colleghi l'udirmi affermare che tutte le antiche provincie e, se male non mi appongo, anche una parte della Lombardia, e taluna fra le provincie ex-pontificie, non hanno punto applicato la legge sulla ricchezza mobile, ma per renderla attuabile in ordine ai consorzi dei comuni ed ai comuni l'hanno affatto mutata.

L'onorevole ministro vi diceva momenti fa che i Consigli provinciali hanno temperata l'applicazione della legge, valendosi di facoltà che loro sono conferite.

Sapete, onorevoli colleghi, in che cosa consiste per la più parte delle provincie che vi nominai l'operazione che il signor ministro così modestamente chiama temperare la legge?

Voi non ignorate come la legge sulla ricchezza mobile abbia determinato otto criteri, secondo i quali si deve fare il riparto. Ebbene, di questi otto criteri, sei vennero eliminati.

La legge li ha stabiliti, ma i Consigli provinciali, facendo benissimo, come a ragione diceva non ha guari l'onorevole ministro delle finanze, perchè insomma bisognava pur trovar modo di rendere la legge praticamente attuabile, i Consigli provinciali sopra quegli otto criteri ne hanno eliminati sei, li hanno messi in disparte e non li tennero in conto veruno. Due li conservarono, ed a questi due aggiunsero un terzo che non era nella legge.

Combinando insieme i due unici criteri superstiti nella generale ecatombe che se n'era fatta, ed aggiungendovene un altro che nella legge non era, e grazie il quale forse questa legge comincia ad essere una legge con criterio (*Parità*), si riuscì a renderla attuabile.

I due criteri che furono conservati sono quelli della popolazione e degli stipendi e pensioni. Il criterio dell'imposta fondiaria, il criterio poste e telegrafi, il criterio dogane e diritti marittimi, il criterio registro e bollo, il criterio ferrovie ed il criterio strade nazionali e provinciali furono abbandonati affatto.

Nè era possibile fare altrimenti.

Voi m'insegnate, onorevoli colleghi, e l'onorevole ministro delle finanze, che è distinto matematico, saprebbe dirvelo con una formola che io non so trovare, e che non tento neppure di esprimere per paura d'incappare in qualche scapuccio tecnico, egli vi saprebbe dire come un medesimo criterio, secondo che lo applicate sopra una grande o sopra una piccola scala, fa buona o cattiva prova.

Così, per esempio, quando voi mi fate l'applicazione del criterio strade ferrate alla provincia di Torino nel suo complesso, quando mi paragonate la provincia di Torino colle provincie di Alessandria e di Genova per determinare in ragione di chilometri di ferrovia la parte di quota che debba toccare alla provincia di Torino e quella che debba attribuirsi alla provincia di Genova o di Alessandria, il vostro criterio dà buoni risultati, perchè la totalità dei chilometri la portate sulla totalità del territorio della provincia complessivamente considerata, e il ragguaglio lo fate fra più enti, fra i quali considerando ciascuno di essi nel suo insieme, può facilmente correre un tal quale rapporto di proporzionalità.

Ma quando poi invece voi applicate questi tre criteri non più tra provincia e provincia, ma tra comune e comune, o tra i vari consorzi di comuni, voi riuscite all'assurdo.

Altri già vi ha dati alcuni esempi. Prendiamo di nuovo quello che è il più voluminoso di tutti. La piccola città di Susa ha il vantaggio di veder passare le mercanzie che arrivano dalla Francia in Italia o che dall'Italia vanno in Francia.

Ebbene sapete di quanto il Governo nel suo primo riparto avesse gravato Susa?

L'aveva gravata di lire 53,000!

Susa con 3467 abitanti, fra i quali se n'erano contati 400 di troppo, perchè si era calcolato un battaglione di guardia nazionale mobile che si trovava là per caso (*Ilarità*), con 3467 abitanti Susa doveva pagare 53,000 lire. Quando il Consiglio provinciale di Torino si riunì ed ebbe nominata una Commissione, della quale ebbi l'onore di far parte, per vedere come si potesse procedere all'applicazione della legge, noi fummo colpiti da questa anomalia che ulteriori indagini ci ebbero in breve dimostrato essersi estesa a molti altri comuni.

Domandammo chiarimenti al Ministero, e ci fu risposto che esso non aveva altro compito fuor quello di applicare letteralmente la legge, e che perciò aveva dato per istruzione ai suoi impiegati di prendere gli otto criteri e di farne l'applicazione per il riparto mediante una semplice operazione aritmetica.

Ma l'aritmetica, voi lo sapete, contenendo in sè il

summum jus, contiene anche, e troppo spesso, la *summa injuria*.

Fu adunque forza studiare un altro sistema.

L'onorevole Berteà e l'onorevole Chiapusso vi potranno fare testimonianza, all'occorrenza, delle difficoltà gravissime che si incontrarono dalla nostra Commissione per trovare un temperamento che assicurasse all'erario l'incasso delle imposte, senza troppo ingiusto onere dei contribuenti.

Infine, dopo molti e lunghi studi, si finì per cadere d'accordo che non c'era altro modo fuor quello di mettere la legge in disparte e di farne una noi. (*Movimenti*)

Ma nacque allora subito il dubbio se avessimo questa facoltà, e non era facile dire che sì. Ma poi pensammo che *cosa fatta capo ha*, e sperammo che quando l'esito praticamente fosse buono, i contribuenti chiuderebbero un occhio da una parte e il Governo li chiuderebbe tutti e due dall'altra (*Ilarità*), perchè *dummodo venirent* esso non ci dovea tener molto al modo con cui la questione fosse risolta.

E andando innanzi in questa fiducia, abbiamo immaginato quel sistema che io v'indica poco sopra, ossia sopprimemmo sei criteri, e ne aggiungemmo un terzo affatto nuovo, e così fu possibile giungere ad un risultato equo e vantaggioso.

Il che vi diranno in modo anche più significativo che non farebbero i miei argomenti, alcune cifre, e alcuni dati di fatto.

Nel circondario di Aosta l'applicazione dei criteri della legge aveva portato a piccoli comuni quote di 9 e 10,000 lire. Così per esempio Nurgè era stato quotato per lire 8,800, Gignod in lire 6,900, Quarto in lire 7,300.

Sapete a che cosa furono ridotte queste quote? A meno della metà.

Nel circondario d'Ivrea il comune di Caluso, perchè è vicino alla ferrovia, fu tassato di lire 8,400; Chiaverano, piccolo comunello, per l'applicazione di un altro di quei famosi criteri, ebbe una quota di lire 6,300, e la Commissione ridusse queste quote di quasi due terzi.

Nel circondario di Pinerolo il piccolo paesello di None era stato gravato di lire 13,000, perchè alcuni chilometri di ferrovia fiancheggiavano il suo territorio; e così via dicendo.

Potrei moltiplicare assai questi esempi, se quelli di Briga e di Susa già messi in campo non fossero così chiari e perentori.

Questi risultati provavano adunque che il sistema della legge era radicalmente vizioso, ma non provavano ancora che il nostro sistema fosse migliore. Ma il risultato pratico non tardò a darcene la dimostrazione.

Il circondario d'Aosta ha nove comuni, per tutti i nove comuni la tassa fu diminuita sensibilmente meno per il capoluogo nel quale fu accresciuta.

Nel circondario d'Ivrea, che ha 22 comuni, 20 ebbero una riduzione; in due soli si operò un aumento; quello d'Ivrea, capoluogo, e Pont, che, come tutti sanno, è il comune più industriale del Canavese, perchè vi esi-

TORNATA DEL 20 APRILE

stono le importantissime fabbriche del cotone. I 18 comuni del circondario di Pinerolo furono tutti sgravati, meno il capoluogo.

Il circondario di Susa ha 11 comuni, dei quali 10 furono sgravati, compreso il capoluogo.

Venne invece aggravato, però di cifra assai tenue, il comune di Giaveno, che io rappresento come consigliere provinciale, e lo fu per effetto di quel sistema che io appunto misi innanzi e calorosamente sostenni nella Commissione e innanzi al Consiglio.

E fu gravato non ingiustamente, perchè è il comune dove fra tutti quelli del circondario havvi maggiore industria.

Il circondario di Torino, sopra 41 comuni, ne ebbe 40 sgravati; Torino fu aumentata di lire 221,000.

Questi risultati ci persuasero della bontà del sistema.

Infatti la ricchezza mobile dove esiste principalmente? Nei comuni rurali, o nei grandi centri e nei luoghi dove sono maggiori commerci e maggiori industrie?

Evidentemente nei grandi centri, e nei paesi industriali.

Se adunque il nostro sistema, la nostra mutilazione della legge ha dato per risultato che la quota diminui nei comuni rurali, crebbe solamente nei capoluoghi e nei centri industriali, il nostro sistema è migliore di quello della legge.

E così esso ha risposto anche nell'ordine dei fatti a ciò che *a priori* il ragionamento già avea dimostrato.

In tale stato di cose, io vi domando se sia possibile di ancora applicare (anche solo per l'anno corrente, anche sulla sola base della metà) il sistema del contingente in ordine ai comuni e consorzi di comune.

Se mi fosse lecito, io muoverei una domanda al signor ministro. Il riparto che si farà pel 1865, e che sarà di 60 milioni, o fors'anche di 70, secondo mi pare egli abbia chiesto; il riparto che si farà sulle basi già sancite dai Consigli provinciali, sarà approvato dal Governo?

E se i comuni gravati non vogliono portarlo in pace questo aggravio che loro s'impone, alterando e mutilando la legge?

Se voi gittaste lo sguardo sui verbali del Consiglio provinciale di Torino vedreste come uomini che fanno pure parte del Parlamento, uomini che furono ministri, uomini di molto ingegno e di molta autorità abbiano virilmente combattuto l'operato della Commissione, cosicchè si trattava addirittura di metterci in istato di accusa, per aver noi osato sostituirci al legislatore.

La maggioranza del Consiglio provinciale ci ha assolti; il che assai bene si capisce. La maggioranza era formata di rappresentanti dei comuni sgravati, imperocchè, secondo vi ho detto, sopra settanta od ottanta comuni appena sono cinque o sei quelli gravati.

E così il pericolo d'essere messi in accusa lo abbiamo schivato. Ma se la questione venisse portata sopra un altro terreno, cioè se venisse deferita ai magistrati, siamo noi sicuri che l'operato dei Consigli provinciali possa venir mantenuto in faccia alla legge?

Oppure quell'articolo, il quale dice che i Consigli provinciali, avuto riguardo alle circostanze speciali delle singole località, possono modificare il riparto fra i singoli comuni, oseremo noi interpretarlo così che sia lecito ai Consigli provinciali di disfare l'opera del Parlamento, e di dire che degli otto criteri che furono posti nella legge sei sono falsi, e quindi si respingono? E questo atto è nelle facoltà dei Consigli provinciali? Per parte mia ho preso parte a quella illegalità per la grande ragione che in materia d'imposta, bisogna trovare il modo più pratico, più pronto e più sicuro di applicarla.

Ma anche nel Consiglio provinciale di Torino non mancò chi dicesse: lasciamo le cose come sono, applichiamo fedelmente la legge. Teniamoci stretti agli otto criteri: così verrà posta in sempre maggiore evidenza la absurdità della legge.

In verità mi parve che lo agire in tale maniera non fosse opera di buon cittadino, epperò preferii uscir dallo stretto tramite del diritto per rendere la legge attuabile.

Ma perchè una volta trattandosi solo di ripartire 15 milioni su tutto il regno, potemmo agire alquanto a capriccio, e il caso ci fece indovinare, potremo noi farlo una seconda volta e per ripartire non più 15 ma 70 milioni?

Se i comuni gravati tollerarono il maggior peso finchè si trattava di una somma totale di 15 milioni, saranno di così facile contentatura anche allorquando la quota sarà accresciuta di quasi cinque volte tanto? Non è egli a temere che i comuni gravati non vogliano più sottostare a questo peso, e denunzino ai Magistrati la illegalità e la incostituzionalità dell'operato dei Consigli provinciali? Giacchè si presenta ora l'occasione propizia, ed una facile e sicura via di scioglierci da questa difficoltà, perchè non ne profitteremo?

Perchè non riconosceremo francamente nella legge quel principio della quotità che già in pratica i Consigli provinciali hanno attuato? Perchè non vorremmo mettere le parole d'accordo col fatto?

Il Ministero dice che i Consigli provinciali hanno fatto benissimo, ed io sono personalmente lieto di questo suo giudizio; ma in fin dei conti che cosa hanno fatto i Consigli provinciali?

Essi hanno sostituito il sistema della quotità al sistema del contingente nei riparti dei comuni e dei consorzi di comuni.

Ma se il ministro reputa che hanno fatto bene i Consigli provinciali, faccia anch'egli come questi hanno fatto.

Mi pare per verità una teoria un po' stranetta questa di venirci dicendo: il vostro sistema è buono, ma esso viola la legge, e lo Statuto, non importa; noi continueremo a tener la legge quale essa è, ma a voi sarà lasciata facoltà di continuare a violarla!

Io finisco con un'ultima considerazione.

Supponiamo che prevalga il sistema del Ministero; supponiamo che si voti la legge come è proposta dal

signor ministro: il riparto del 1865 come lo faremo? L'operato di questi consigli provinciali il signor ministro che lo accettò per il 1864 lo disapproverà per il 1865? In tal caso egli viene a colpire di illegalità anche la percezione che si è fatta su quella base nel 1864.

Se poi invece lo approva, ma non è egli più logico, più giusto, più conveniente che invece di darsi il piacere di far la legge in modo da doverla di continuo violare, si applichi addirittura e francamente il sistema della quotità?

Queste sono le considerazioni pratiche, per le quali io raccomando alla Camera sin da ora la proposta che se non per le provincie, almeno quanto ai consorzi e ai comuni si applichi sin da ora il sistema della quotità.

Faccio questa raccomandazione sin da ora perchè essendo stato proposto dall'onorevole Mancini un emendamento il quale arriva per un'altra strada forse al medesimo risultato, ma per una strada, mi pare, meno diritta e un po' più lunga, la questione sarebbe stata pregiudicata dal voto se io non avessi posto innanzi sin da ora queste considerazioni.

Io le raccomando al senno del Ministero e alla benevolenza della Camera, parendomi che siano ispirate dalla lezione che già ci diede l'esperienza e dal desiderio di fare che realmente il precetto della legge vada quindi innanzi d'accordo colla sua applicazione.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Mancini se intende sviluppare sin d'ora il suo emendamento.

MANCINI. Le importanti osservazioni fatte dagli onorevoli Rattazzi, Biancheri e Boggio mi dispensano dal consacrare lunghe parole intorno a' risultati ottenuti dall'applicazione del sistema del contingente.

Pur troppo le previsioni che invano furono da me manifestate lo scorso anno in questo recinto si sono verificate, e non ho bisogno di aggiungerne maggiori prove. Esse le hanno luminose ed eloquenti nell'ingenua confessione che ne fa la stessa Commissione nella sua relazione. Basta rammentare esser sue precise parole che « l'applicazione di un tal sistema ha menato alla conseguenza di far pagare in talune località di consorzi e comuni lire 0. 87, cioè meno dell'uno per cento, ed in altre invece di far pagare oltre il 10 per cento sui propri redditi mobiliari. »

Voi vedete dunque che in pratica il sistema del contingente è riuscito a questa enorme ingiustizia, sia pure non voluta, ma inesorabilmente necessaria, perchè è conseguenza diretta del sistema che un consorzio o comune possa trovarsi astretto di pagare dieci volte al di là di quello che pagano altri comuni e consorzi.

È vero che la disproporzione è minore là dove il confronto s'istituiva tra provincia e provincia, ma non cessa tuttavia di esser grave, dappoichè talune provincie pagano tre volte, e sino a tre volte e mezzo di più, calcolando il contingente loro assegnato come un'aliquota dell'ammontare della loro ricchezza mobiliare, comparativamente ad alcune altre provincie.

Fu questo il motivo per cui nel riproporsi della legge in quest'anno parecchi dei nostri uffizi diedero man-

dato ai loro commissari di sostituire il sistema di *quotità* a quello de' *contingenti*, e di sollecitare il Governo a mantenere la promessa fatta nell'anno scorso, allorchè dichiarava che il mezzo del contingente non era che un provvisorio espediente amministrativo da tollerarsi per quel primo anno soltanto, acciò, durante il primo esercizio, seguissero le dichiarazioni sotto l'impero del metodo del contingente, salvo alle Commissioni di sindacato rettificarle, augurando con ciò di avere un catasto della ricchezza mobile meno erroneo, sul quale, nel secondo anno, potesse stabilirsi la ripartizione dell'imposta per quotità.

Oggi intanto il Governo propone che per una metà si continui ad applicare lo stesso metodo del contingente, preconizzato e sperimentato vizioso ed ingiusto, e solo per un'altra metà si applichi in certa guisa il sistema della quotità.

La Commissione anch'essa si trova divisa in due opinioni, per modo che spetta alla Camera risolvere il dissenso.

Pare a me che due considerazioni decisive debbano indurci a respingere quest'ibrido sistema del Governo e della maggioranza della Commissione, e ad accettare ormai l'applicazione del sistema della quotità all'integralità dei 60 milioni che ci si domandano d'imposta.

La prima, consiste in ciò che se per una metà di tale imposta si abbandona il sistema del contingente, sono di accordo il Governo e la Commissione nel dichiarare che ciò avviene, avuto riguardo ai vizi ad esso inerenti, ed alle dannose conseguenze d'ingiustizia e d'ineguaglianza ch'esso ha prodotto.

Ma ogni uomo di sana ragione domanda a sè medesimo: perchè, dopo essersi ciò riconosciuto, si dovrà per una metà dell'imposta applicare tuttavia un sistema, del quale si fa così severa e meritata censura? Sarà la nuova legge conforme al giusto ed all'onesto, a diversità della legge precedente, sol perchè essa non autorizza e consacra un'ingiustizia che per metà? È impossibile che la mia logica si arrenda innanzi ad una somigliante apologia della proposta.

Avrei concepito che il Governo e la Commissione fossero venuti a dimostrarci che le nostre previsioni erano erronee, che i nostri timori fallirono, che gl'inconvenienti non sono stati così gravi come si temevano, o che furono gl'inconvenienti per tal modo compensati dai vantaggi amministrativi, che fosse d'uopo conservare questo sistema almeno per un secondo anno. Ma noi dobbiamo lodare la lealtà e la sincerità del Ministero e della Commissione. In seguito alle loro dichiarazioni dobbiamo soltanto essere coerenti e logici, dobbiamo essere giusti ed onesti; non dobbiamo, non possiamo permettere che la nazione intera sopporti per un anno ancora, senza necessità e senza vantaggio, anzi con danno innegabile, la metà dell'ingiustizia che si confessa essersi prodotta e consumata mercè il sistema del contingente.

La seconda ragione è tutta amministrativa. Mi basta appena accennarla, imperocchè la Camera saprà con-

siderare quali immensi impacci e difficoltà dovranno incontrarsi nell'ordinare contemporaneamente una doppia specie d'imposta, benchè unica ne sia la sorgente, ed una sola la materia imponibile, rendendosi con ciò necessaria una doppia scrittura, un doppio ordine di verificazioni, una doppia guisa di tassazione de' redditi, metà nel senso della *quotità* e metà nel senso del *contingente*. Quanto maggior tempo e numero di persone, quante maggiori spese, quanti maggiori pericoli di contraddizioni e ritardi s'incontreranno per una semplice simpatia oramai ingiustificabile verso il sistema del contingente, ed allorchè, come a ragione osservava l'onorevole Rattazzi, un tal catasto sulla ricchezza mobile si è già formato, e le dichiarazioni si sono già raccolte sotto l'influenza e l'impulso di codesto sistema, a cui si è preteso attribuire il maggior potere di rendere i contribuenti sinceri e morali, secondo l'arguta espressione dell'onorevole Biancheri.

Il signor ministro delle finanze ci ha detto che il solo motivo che ancor gli fa abbracciare il sistema del *contingente*, è precisamente che non è sicuro della verità e sincerità di questa dichiarazione; anzi ha soggiunto di credere più gravi e più odiose cagioni di errore quelle provenienti dalle infedeltà delle dichiarazioni dei contribuenti, anzichè quelle che dipendono dal vizio stesso del sistema del contingente. Siffatta proposizione è impossibile che possa da verun uomo ragionevole venir accettata, dappoichè, o signori, sarebbe equivalente a quest'altra, essere assai più funesto alla società il pericolo che l'uomo faccia frode alla legge, onde renderla ingiusta nella sua applicazione, anzichè il fatto stesso dell'intrinseca e sicura ingiustizia della legge.

Sembra appena credibile, che si osi sostenere di essere minor male l'ingiustizia intrinseca della legge, e l'essersi la medesima originariamente fabbricata ingiusta, che la frode di uomini i quali tentino con artifizii e menzogne di sottrarsi alla sua obbedienza.

È stato già osservato dall'onorevole Rattazzi, che se ci collochiamo da tal punto di vista, non vi è legge alcuna d'imposte, ed io aggiungerò, non vi è legge al mondo di qualunque natura, a cui non vi siano immorali cittadini che tentino di far frode, essendo vecchio l'adagio che *trovata la legge, si trova la frode*: se quindi una legge dovesse essere approvata e pubblicata soltanto, allorchè abbiassi l'assoluta sicurezza che la frode fosse impossibile, io temo che con questo ragionamento di diffidenza e di sospetto, presumendo il male, il mendacio e l'inganno senza provarlo, tutte le nostre leggi meriterebbero di essere abolite.

Quando poi l'onorevole ministro delle finanze ha citato l'esempio di ciò che è avvenuto nei comuni di Briga e Tenda, in Arona, in Susa, e ci ha detto che i Consigli provinciali avevano colle loro discrezionali correzioni riparato alle conseguenze ingiuste e fallaci dei criteri stabiliti nella legge, l'onorevole Boggio, benchè si confessi egli stesso uno dei peccatori, e colpevole precisamente di quell'usurpazione di poteri che qui censurava, non di meno con lealtà e franchezza dichiarava che se

per un primo anno, in considerazione dell'impossibilità di fare altrimenti, e quando la legge era già esistente e pubblicata, e quindi non vi era rimedio, l'invasione di attribuzioni potè essere tollerabile; oggi che la questione è integra, e noi abbiamo modo e diritto, anzi dovere di tentare il tenore della legge per renderla giusta ed applicabile senza disuguaglianza, i Consigli provinciali non possono erigersi in legislatori, e sostituire essi di proprio arbitrio il sistema di *quotità* al sistema del *contingente*.

Pensate, o signori, che ciò non riguarda soltanto interessi d'ordine finanziario, ma tocca ad un altissimo principio politico; dappoichè qual periglioso ed esiziale esempio non darebbe il Parlamento italiano se dimostrasse che, anche dopo essersi riconosciuta una legge per difettosa, e scoperto che le autorità sottoposte, le quali soltanto avevano l'incarico di eseguirla, si fecero lecito di violarla e di surrogare la loro volontà e discrezione ai precetti della legge, una tale illegalità potesse incontrare l'approvazione del Parlamento medesimo, il quale anzi invitasse in certa guisa le medesime autorità a perseverare nel loro abuso ed a rinnovarlo, mantenendosi tuttora in vigore per un anno quella legge, i cui difetti avrebbero appunto dato luogo alla biasimata usurpazione?

Premesse queste considerazioni, io spero che il signor ministro sentirà il bisogno di fornirci qualche spiegazione intorno al sistema che egli abbia adottato finora per provvedere sopra un numero considerevole di reclami pervenuti al Ministero delle finanze da molte città e comuni, che precisamente mossero lamento delle ineguaglianze ed eccessi di gravanze a cui eransi trovati assoggettati in dipendenza dell'eseguito riparto.

Per addurre un esempio, che debbo perfettamente conoscere, un richiamo di tal sorta parti dai miei elettori della città di Ariano, città povera, posta sulla vetta di elevato monte, e sfornita di risorse industriali; ebbene, o signori, per effetto dell'ingiustizia della ripartizione la città di Ariano trovasi così enormemente gravata che i suoi abitanti pagano quasi il 9 per cento, mentre altre città non pagano che l'uno o il due per cento.

Quali espedienti il signor ministro ha adottato in casi simili?

Io raccomando vivamente, che si prenda nella debita considerazione il richiamo giustissimo della città di Ariano, e di quante altre città e comuni possano trovarsi in analoga condizione; e confido che trattandosi di riparazione d'ingiustizia, questi miei eccitamenti non rimarranno senza effetto.

Per altro, se esistono rimedi altre volte applicati in casi simili, è certo che debbono essere purtroppo rimedi empirici ed arbitrari; di modo che tra l'arbitrio dei Consigli provinciali, i quali dis fanno e correggono la legge a modo loro, e l'arbitrio ministeriale allorchè sia chiamato a riparare alle manifeste ingiustizie ed alle più flagranti disuguaglianze, l'ultima parola che noi avremo pronunziata nel mantenere il sistema del

contingente ancora per un anno nella metà dell'imposta, sarà che consacreremo in luogo d'una regola certa l'arbitrio, e che molti dei contribuenti pagheranno non quello che per giustizia dovrebbero, ma quello che l'altrui capriccio o l'accidente determineranno; mentre se vi è principio il quale dovrebbe essere con la severità più scrupolosa applicato sarebbe quello dell'assoluta uguaglianza dei cittadini in faccia all'imposta, sancito nell'articolo 25 dello Statuto costituzionale, chechè se ne dica, assai opportunamente invocato.

Conchiudo adunque dichiarando che da mia parte mi accosterò volentieri a qualunque proposta, la quale tenda a sostituire fin da quest'anno il sistema della quotità per l'integrale somma di 60 milioni al sistema del contingente.

Dichiaro inoltre che sono disposto in tal caso ad aggiungere una clausola già da me proposta fin dallo scorso anno, quella cioè che se per avventura potesse dalle dichiarazioni dei contribuenti, anche dopo le loro rettificazioni, mediante i procedimenti stabiliti nella legge del 1864, ottenersi in complesso una somma minore di 60 milioni, vengano di tanto accresciute, sotto forma di centesimi addizionali, le imposizioni di ogni contribuente, di ogni comune, di ogni consorzio, fino a che si ottengano non meno di 60 milioni. Con ciò avrete la probabilità che la imposta getti di più di tale somma di 60 milioni, ma avrete la certezza che non ne getterà di meno. Ed io mi credo in diritto di chiedere in questo momento all'Assemblea se, laddove nello scorso anno fosse prevalsa con tale correttivo la regola della quotità, che fu calorosamente, benchè senza successo, difesa in questo recinto, il Governo nelle sue difficili contingenze finanziarie non avrebbe ricavato da questa imposta anzichè soli 30 milioni, e perciò 15 per la metà dell'anno 1864, ma indubitatamente una somma di gran lunga maggiore, senza essere soggiaciuto menomamente al pericolo di raccogliere di meno.

Questi sarebbero, o signori, i miei veri ed antichi desideri.

Nondimeno in modo subordinato discendo a proporre un emendamento assai più modesto; un emendamento di transazione, poichè vedo la maggioranza della Commissione ed il Ministero mantenersi così fermi e tenaci nella loro idolatria del preteso sistema dei contingenti, della quale nessuno sa rendersi ragione; se anche per quest'anno non dovremo turbare nell'amore di quest'idolo i suoi adoratori, io dico a me stesso: troviamo almeno un mezzo termine, pel quale, senza risuscitare in questo momento tutta l'ampia e vivace discussione che tanto occupò la Camera nell'anno scorso, facciamo almeno salve le ragioni alla restituzione di una legale proporzionalità dell'imposta, ed una giusta futura compensazione senza fallo dovuta. Solamente in tal guisa più non si potrà opporre che l'articolo 25 dello Statuto sia violato, perchè, sebbene un espediente amministrativo applicato per la distribuzione dell'imposta in un primo, od in un secondo anno, possa spe-

rimentarsi cagione di ingiustizie e disuguaglianze, la eguaglianza sarà ristabilita con un sistema di compensi successivi, scrivendo nella legge che le provincie, i consorzi ed i comuni che per effetto dell'applicazione di questo espediente, avranno nel primo e nel secondo anno pagato di più, ne saranno compensati con proporzionati disgravi, pagando di meno nei due anni successivi. Così avremo, direi, reintegrate le ragioni della giustizia, avremo rispettato il principio consacrato nello Statuto dell'eguaglianza di tutti i cittadini nella proporzionalità dell'imposta con gli averi, ed insomma avremo conseguito per via indiretta quel medesimo scopo, a cui evidentemente tendono tutti coloro che propugnano il sistema dell'imposta per quotità.

Pongasi mente che quest'ultima mia proposta non offende per nulla gl'interessi dello Stato, perchè nella ulteriore e successiva ripartizione compensativa nulla andrà a carico dello Stato, ma solamente quei comuni, quei consorzi e quelle provincie che per avventura avranno pagato il 9 o il 10 per cento nei primi due anni, accanto ad altri che avranno pagato il 2 o il 3, avranno diritto che per due anni consecutivi procedano le cose inversamente.

Io, lo ripeto, mi accontento anche se la Commissione ed il Ministero accetteranno questa mia modesta proposta la quale, come si vede, è una transazione, e serve a non impegnare ancora una volta in quest'anno la immensa questione della preferenza tra il sistema della quotità e quello del contingente.

Che se poi la Commissione ed il Ministero persistessero ad escludere fin anche una proposta, che non è possibile rigettare senza dichiarare in faccia al paese che vogliono usare due pesi e due misure; in questa ipotesi io mi riserverei formalmente, se anche altri nol farà, di proporre una radicale modificazione a questo articolo 2, nello scopo di applicare fin da quest'anno il sistema della quotità nella distribuzione dell'imposta sulla ricchezza mobile per la intera somma di 60 milioni.

LA MARMORA, *presidente del Consiglio, ministro per gli affari esteri.* Domando la parola per una presentazione.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro.

LA MARMORA, *presidente del Consiglio, ministro per gli affari esteri.* Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'estensione a tutte le provincie della legge consolare del 1858.

Non si sgomenti la Camera, si tratta di un solo articolo, il quale, spero, non troverà nessuna opposizione.

Fu votato dal Senato quest'oggi ed è necessario che lo sia anche dalla Camera prima del chiudersi della Sessione.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Il deputato Lualdi ha facoltà di parlare.

LUALDI. Dirò poche parole per venire in appoggio

dell' emendamento testè presentato dall' onorevole Boggio.

All' articolo terzo, invece di adottarsi il modo di riparto pei comuni e pei consorzi colla stessa norma stabilita all' articolo 2° egli proponeva si dovesse invece basarsi sui redditi dichiarati. La preferenza a questo sistema ci è ancora più resa raccomandata dalle assurdità consacrate dall' articolo 4° in cui dai riparti dei contingenti dei comuni e dei consorzi discende al riparto sopra ogni contribuente.

E diffatti l' articolo 4°, se male non l' interpreto, sarebbe informato ad un principio il quale sarebbe in urto collo spirito della legge, la quale ha stabilito che ogni contribuente dovesse ogni anno pagare la tassa sul reddito avuto, per una parte nell' anno precedente, e per ciò che riguarda i redditi industriali sulla media dei tre anni precedenti. Qui si verrebbe invece ad immobilizzare i redditi degli anni precedenti e renderli passivi di tassa, come se fossero dell' anno 1864; sicchè ne nascerebbe che se un contribuente per la consegna fatta nel 1864 ebbe a pagare la proporzionalità di un reddito effettivamente verificatosi, nel 1865 potrebbe eventualmente pagare una tassa per un reddito che non avrebbe avuto, imperocchè i redditi sono di loro natura variabili, e specialmente quelli che derivano dai commerci e dalle industrie.

È adunque flagrante la violazione allo spirito della legge, poichè si direbbe a quelli che fecero le dichiarazioni per l' anno 1864 di continuare ancora a pagare egualmente nel 1865, senza tener conto loro delle variate circostanze, le quali potrebbero far sì che gli uni che pagarono pel primo anno molto debbano pagare nel 1865 niente o poco, ed altri invece che pagarono poco abbiano a dover pagare molto.

Io credo che il ministro e la Commissione non abbiano avvertita la lesione allo spirito della legge che verrebbe da questo articolo.

Egli è per queste considerazioni che io appoggio la proposta dell' onorevole Boggio in quanto che ammesso che per ragioni imperiose di finanza si adottino ancora per quest' anno i contingenti provinciali modificati secondo l' articolo 2°, io trovo che poi si dovrebbe lasciare alla provincia la ripartizione della tassa in base alla nuova dichiarazione che ogni contribuente dovrebbe fare. E tanto più ciò apparirà opportuno, quando si consideri che alcuni contribuenti, sia per ignoranza di tutte le modalità della legge, sia per ritrosia a proteste hanno in questo anno accettati, benchè non fondati, gli aumenti che le Commissioni locali credettero loro d' imporre, pensando alla tenuità della somma che veniva a colpirli, la quale non valeva la pena di promuovere le volute e giuste eccezioni. Ma quando vedessero che non si tratta più di pagare nella proporzione data da 15 milioni, ma bensì in quella gravissima di 60, è evidente che vorranno rettificarla secondo il giusto, ed a norma di quanto è espresso nel secondo paragrafo dell' articolo 4° di cui ora mi occupo.

In conseguenza ci sarà certamente un gran lavoro di

rettificazioni che verranno per parte dei contribuenti. Quindi a me pare che tanto varrebbe allora che i medesimi dietro questa nuova legge che ora si fa, venissero a rinnovare la propria dichiarazione, e ciò relativamente ai redditi reali conseguiti nell' anno 1864, e pei redditi industriali, se si crede di continuare ancora nella media dei tre anni precedenti; nella media dei tre anni 1862-63-64.

È certo che, ammesse queste nuove dichiarazioni, le cose camminerebbero rispettando il principio della giustizia, pel quale si deve pagare sopra redditi reali e non sopra redditi presunti.

Nè io credo si potrebbe obiettare, che il lavoro delle Commissioni sarebbe di molto accresciuto e che desso avrebbe per effetto di protrarre in certo qual modo l' incasso dei pagamenti, in quanto che ognuno sa che se le Commissioni hanno dovuto in questo primo anno scrutare, per così dire, le proprietà diverse ed i relativi redditi dei contribuenti, sa però che questi stessi redditi possono aumentare o diminuire, ma non scomparire affatto nella generalità.

Quindi il lavoro delle Commissioni relativamente alle dichiarazioni che fossero fatte nel 1865 sarebbe d' assai facilitato da quello che ebbero già ad intraprendere relativamente alle tasse del 1864; e si avrebbe così il vantaggio di venire applicando quest' imposta in ragione dei mezzi reali di ciascun contribuente.

Credo poi che ci sia anche un interesse morale, che ad una nuova legge, la quale non è ancora quasi attuata, non si venga così subito nè mai a falsarne il concetto, avvegnachè se noi costringiamo i contribuenti a pagare in base ai redditi dichiarati nel 1864 la tassa relativa al 1865, noi metteremo il dubbio che anche quando saremo entrati nel sistema delle quotità, il quale include l' idea che ogni anno si debba dichiarare l' imposta, lasceremo, dico, il dubbio che si potesse una volta dichiarata la rendita, volere continuare su quella base negli anni successivi senza tener conto del corso degli avvenimenti della ricchezza mobiliare i quali rendono necessarie e logiche le variazioni annuali.

Io perciò pregherei la Camera che, con quei temperamenti che ella crederà opportuni agli articoli 3 e 4 quali ci sono proposti dalla Commissione, sostituisca il principio da me propugnato, di una distribuzione in base di nuove dichiarazioni da farsi.

In questo modo io credo che si avrebbe rispettata la giustizia e la moralità di questa legge.

E se anche nel riparto dei contingenti provinciali che sono stabiliti nell' articolo 2, ci fosse qualche piccola ingiustizia, è certo che noi, nel dichiarare le generalità dei contribuenti di una provincia a sopportare quest' ingiustizia in base alle rendite reali di caduno di essi, noi l' avremo sempre almeno resa molto meno sensibile.

Io poi approfitterò della occasione che mi ha portato a prendere la parola per far osservare che io non divido l' opinione di quelli che vorrebbero portare questa tassa a 70 milioni, quantunque il ministro delle finanze ce ne

abbia fatto quasi domanda; ma io credo che, tenuto conto della circostanza per cui si viene già a caricare i contribuenti di $\frac{4}{6}$ di un'annata tutto ad un tratto, sarebbe troppo duro di domandare la somma di 70 milioni, e perciò è assai meglio fermarsi ai 60.

Di più, osservo che questa tassa sulla ricchezza mobile viene a colpire in gran parte i redditi dell'industria e del commercio.

PRESIDENTE. Deve stare nella questione.

LUALDI. Una sola parola!

PRESIDENTE. Ma deve stare nella questione. Ha già parlato sul terzo e sul quarto articolo, ed ora va ancora oltre estendendo il suo discorso fuori della questione che abbiamo innanzi, e questo devia la discussione.

Ora si tratta di deliberare sopra i tre emendamenti dei deputati Rattazzi, Biancheri e Mancini; quanto poi a quello dell'onorevole Boggio, è una proposta che tocca più particolarmente l'articolo 3, sul quale non si può anticipare la discussione.

LUALDI. Io parlava relativamente all'articolo 2, il quale, venendo ad imporre una tassa di 60 milioni, io mi credeva in dovere di far rimarcare ai ministri ed alla Camera che questa tassa deve essere in gran parte sostenuta dai redditi delle industrie e del commercio.

Io quindi credeva e credo di non essere fuori dell'argomento chiamando l'attenzione dei signori ministri, e specialmente di quello delle finanze a voler considerare se lo stato attuale delle industrie non sia troppo misero per poter sopportare siffatto aggravio. Perciò io volevo pregare e prego l'onorevole ministro delle finanze a far seguire un'inchiesta sopra lo stato delle industrie, e specialmente su quello della costruzione delle macchine e del cotonificio, le quali, dalle riserve contenute nel trattato colla Francia, avrebbero ancora il modo di poter essere avvantaggiate, se non di molto, almeno di qualcosa, ed il poco vale meglio del niente.

PRESIDENTE. Io pregherei la Commissione di dire il suo avviso sopra gli emendamenti sinora discussi.

CORTESE, relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Rattazzi, il quale vorrebbe sostituire al sistema adottato nel nostro progetto di legge quello assoluto delle quotità. Per noi veramente non vi hanno due sistemi, l'uno del contingente, l'altro della quotità; quello del contingente non è un sistema, è un mezzo, è un espediente per avere il catasto.

Sin da principio ed il Ministero e la Commissione incaricata dell'esame della legge del 1864, e tutti nella Camera convennero che si dovesse venire un giorno al sistema della quotità, che ciascun cittadino dovesse pagare in proporzione dei propri redditi, ma si conoscevano per avventura cotesti redditi di ciascun cittadino? Non si conoscevano punto. Allora si disse: bisogna che ci sia un accertamento di questi redditi; questo accertamento potrà ottenersi mercè le rivele dei cittadini; mercè la direzione e la sorveglianza del Governo che verificherà se queste rivele siano esatte; mercè il con-

corso degli altri cittadini, i quali saranno interessati all'esattezza di queste rivele.

Ora per creare quest'interesse degli altri cittadini o far sì che le rivele fossero esatte, si immaginò non il sistema ma il mezzo dei contingenti, e questo mezzo fu trovato ragionevole dalla Camera, la quale lo ammise l'anno scorso, e se lo limitò ad un anno solo, lo fece perchè allora reputò che un anno potesse bastare alla formazione di un catasto esatto. Ma è noto a tutti che in quest'anno le operazioni del catasto si sono dovute precipitare, e quindi non si può dire che si sia ottenuto lo scopo prefisso.

La vera rendita della ricchezza mobile non potrà essere esattamente compiuta se non nel corso di un altro anno, allorchè tutte le operazioni saranno fatte sopra una scala più vasta, e la legge sarà studiata un po' meglio da chi deve eseguirla e da chi è chiamato a tutelarne l'esecuzione. Quindi per quanto siansi rilevati degli inconvenienti nel sistema del contingente, certo non si è distrutta la ragione per cui quest'espediente fu ammesso nell'anno scorso.

Fra i maggiori inconvenienti che gli oppositori han segnalato all'attenzione della Camera vi ha quello che taluni cittadini pagano il 10 mentre altri pagano il 2 in proporzione della propria ricchezza.

Ma quest'argomento starebbe se fosse indubitato che il catasto appena abbozzato in questo primo anno rivelasse veramente la ricchezza dei cittadini ma se vi è, per esempio, chi l'ha taciuta affatto, se vi è chi v'ha rivelato meno di quello che possedeva, allorchando voi dall'espediente del contingente andate direttamente al sistema della quotità che cosa avrete ottenuto? Avrete ottenuto la sanzione dell'ingiustizia, che cioè colui il quale ha rivelato di meno seguirà a pagare eternamente meno di colui che ha rivelato esattamente, e colui che non ha rivelato nulla; e certo vi mancherà il concorso degli altri cittadini interessati a far sì che colui il quale ha rivelato meno o nulla, riveli tutto o quella parte che ha taciuto indebitamente.

Quindi la Commissione non può adottare la proposta dell'onorevole Rattazzi il quale vorrebbe che si andasse difilato al sistema della quotità. In quanto all'emendamento dell'onorevole Biancheri, la Commissione non può accettarlo neppure; imperocchè l'onorevole Biancheri vorrebbe che un metà, per quanto mi sembra aver inteso, fosse pagata col sistema dell'anno 1864, ed un'altra metà fosse pagata da quei contribuenti i quali venissero pel 1864 a pagare una quota minore del 4 per cento. Mi pare che così suoni l'emendamento dell'onorevole Biancheri.

PRESIDENTE. Signor relatore lo ha sott'occhi l'emendamento, gliel'ho domandato espressamente.

CORTESE, relatore. Ecco, l'emendamento dice così: « Gli altri 30 milioni saranno distribuiti in aumento del contingente di quei comuni o consorzi che per effetto del suddetto riparto pagherebbero meno del 4 per cento sulla loro ricchezza mobile stata accertata. Le somme che sopravanzassero sarebbero distribuite proporziona-

tamente sul contingente di tutti i comuni o consorzi dello Stato. »

L'onorevole Biancheri vorrebbe insomma che l'altra metà fosse pagata da coloro i quali pagano meno del 4 per cento, e se ne sopravanzasse sarebbe naturalmente distribuito il sopravanzo su tutto lo Stato.

Ma noi abbiamo detto poc'anzi che il sistema del contingente ci doveva servire unicamente per raggiungere lo scopo di avere l'esattezza delle rivelazioni per quanto si può; capisco che non lo raggiungeremo interamente questo scopo ma vi ci avvicineremo. Ora col sistema dell'onorevole Biancheri che cosa faremmo?

Noi dobbiamo supporre che dove si paga una quota minore quivi naturalmente le rivelazioni debbono essere state più esatte; così almeno secondo il nostro principio, perchè dove eran molti che dovevano rivelare ed hanno rivelato esattamente, sono pure molti a pagare e pagheranno individualmente meno. Ora col sistema dell'onorevole Biancheri noi verremmo a purire la buona fede perchè diremmo: voi che avete rivelato esattamente e perciò pagate una quota minore del 4 per cento, voi dovrete pagare quella quota che non pagano coloro i quali hanno rivelato inesattamente; tutto quel che manca sarà pagato da voi che siete stati fedeli rivelatori.

Ciò, ripeto, secondo il nostro principio non può essere accettato.

Capisco che coloro che non ammettono che il contingente debba servire per lo scopo che noi ci proponiamo, non ammettano neanche questa conseguenza. Ma io dico che, ammesso il nostro principio, è conseguenza logica dello stesso che l'emendamento dell'onorevole Biancheri sarebbe un ribadire maggiormente la ingiustizia perchè farebbe pagare le quote di coloro che non hanno esattamente rivelato da coloro i quali hanno fatto esatta rivelazione.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Mancini, comunque a prima vista esso si presenti come un atto di giustizia, nondimeno la Commissione è dolente di non poterlo accogliere.

Se noi ammettessimo l'emendamento dell'onorevole Mancini tanto varrebbe andar al sistema della quotità fin da oggi.

L'onorevole Mancini, infatti, nel suo discorso ha voluto dimostrare essere preferibile il sistema della quotità; e poichè egli crede che forse la Camera non è disposta ad ammetterlo, propone un rimedio al male del contingente.

Questo è logico per lui, il quale ritiene essere un male il mezzo del contingente; ma noi che crediamo che se può avere degli inconvenienti, non è però un male, anzi è il solo mezzo atto a raggiungere uno scopo giusto, noi non possiamo ammettere che negli anni avvenire ci sia questo scompiglio di restituzioni e compensi prodotto da ciò che non solo non crediamo un male, ma un bene.

Se credessimo necessario un rimedio, allora meglio varrebbe andare, fin d'oggi, direttamente al sistema

della quotità, che non ammettere il sistema dell'onorevole Mancini, il quale consente di far oggi il male con che si accettino i rimedi a ripararlo negli anni avvenire...

MANCINI. Domando la parola.

CORTESE, relatore..... oltre di che non si tratterebbe neppure di una riparazione interamente giusta, perchè negli anni venturi non sarebbero gli stessi i contribuenti.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha la parola.

SANGUINETTI. Io intendeva di chiedere alla cortesia dell'onorevole ministro una dichiarazione, ed essendo speciale la materia a cui si riferisce, comincio dal fare questo eccitamento, poi verrò agli emendamenti.

In quest'articolo si dice che la somma di 60 milioni per metà è ripartita secondo il contingente quale fu stabilito per l'anno 1864; viene poi l'articolo 5, il quale dice:

« La Cassa ecclesiastica e tutti gli altri enti morali dovranno, in conformità dell'articolo 11 della legge stessa, fare, come le Società o gli stabilimenti che hanno più sedi, una dichiarazione cumulativa nella sede primaria, ed altrettante parziali dichiarazioni che a quella si riferiscono in ogni sede od ufficio succursale.

« L'imposta principale ed i centesimi addizionali a carico dell'ente morale, della Società o stabilimento saranno distribuiti e percepiti nei luoghi ove sono state fatte le dichiarazioni parziali per la quota corrispondente. »

PRESIDENTE. Non potrebbe il deputato Sanguinetti riservare queste osservazioni all'articolo 5? Sarebbe quello il luogo opportuno per farle, e non all'articolo 2.

SANGUINETTI. Perdoni l'onorevole signor presidente, ma è nell'articolo 2° che viene stabilito che i trenta milioni siano ripartiti secondo i contingenti del 1864. Ora ammesso questo principio in modo assoluto e senza riserve, non sarebbe più possibile di parlarne all'articolo quinto, poichè allora si proporrebbe la questione pregiudiziale. In sostanza la questione è che le rendite di questi enti morali funzionano per una parte come criteri, cioè nel senso *d'aumentare* il contingente e per altra parte andranno anche a sgravare i contribuenti, giacchè a senso dell'articolo quinto si è là dove le dichiarazioni parziali furono fatte che verrà pagata la tassa rispettiva. Or bene nel 1864 le rendite imponibili di questa Società in quanto all'aumentare i contingenti hanno funzionato in un modo diverso da quello che funzionerebbero nel 1865.

Nel 1865 dovrebbero funzionare ripartitamente in quanto che pagherebbero anche ripartitamente. Quindi è che prego la cortesia del signor ministro a voler dichiarare se per questa parte sarà fatta una modificazione nei contingenti in modo che si tolga l'ingiustizia, in modo che le rendite imponibili di questa Società funzionino proporzionatamente nelle varie sedi tanto per l'aumento del contingente provinciale o consortile o comunale, quanto per lo sgravio in quanto pagano

in quel tal luogo dove c'è la sede succursale o provinciale.

Questa dichiarazione è necessaria poichè restiamo al testo letterale della legge, il quale si può interpretare in questo senso che le rendite di detti corpi morali, in quanto portano aumento di contingente lo portino nella loro totalità anche pel 1865 nella provincia ove hanno la sede principale, e che poi la tassa non sia tutta pagata là dove si trova la sede principale ma sia ripartita pel pagamento nelle varie sedi e dove si hanno uffici succursali.

SELLA, ministro per le finanze. Posso dar subito le spiegazioni che desidera l'onorevole Sanguinetti.

L'articolo 5° che del resto non è proposto dal Ministero, ma dalla Commissione, evidentemente non può essere accettato senza che vi siano fatte delle modificazioni agli articoli della legge del 1864 che stabiliscono i criteri. Ma io credo che questa discussione si possa fare più opportunamente quando saremo all'articolo 5°. Imperocchè anche adesso, quando si votasse l'articolo 2° non vuol dire che le modificazioni che vi si introducessero non arrecassero poi qualche modificazione alla legge del 1864.

Del resto io credo che basti questa spiegazione per convincere l'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI. Io credo che la fatta dichiarazione sia più che sufficiente perchè in quanto a me non ci ho che dire.

Ora vengo all'articolo 2°.

In quest'articolo 2° si stabilisce che la metà dell'imposta sia ripartita per contingenti. L'anno scorso io fui con quelli che hanno combattuto l'ingiusto sistema dei contingenti, votato contro il medesimo, quantunque poi abbia dato voto favorevole al complesso della legge: io quantunque disposto a votare la legge anche quando passasse il contingente, tuttavia voterò in questa questione speciale contro il contingente.

Io voto contro il contingente poichè non posso assumermi la responsabilità di un'ingiustizia che farei come legislatore, mentre che l'ingiustizia di una consegna infedele non è imputabile al legislatore, ma bensì al privato che la fa.

Non ripeterò le ragioni sì bene esposte dagli onorevoli Rattazzi, Boggio e Biancheri contro il sistema dei contingenti; ma non posso non confutare una ragione addotta dall'onorevole ministro delle finanze in favore del contingente, ed un'altra addotta dall'onorevole relatore. L'onorevole ministro ci diceva: il contingente non è accettato qui come principio, ma unicamente come mezzo; egli è perchè il contingente serva ad eccitare i contribuenti a controllarsi a vicenda che noi lo accettiamo, e per ottenere più fedeli dichiarazioni.

Io farò osservare all'onorevole ministro che anche il contingente considerato sotto questo aspetto è ingiusto in sè e nelle sue conseguenze.

Dopo che, o signori, avete adottato dei criteri i quali vi diedero risultati così enormemente ingiusti che cosa ne avvenne?

Ne avvenne che il mezzo (contingente) si caldamente sostenuto dal ministro apparentemente è lo stesso; ma di fatto è diverso e funziona in modo diverso nei veri comuni o consorzi.

Il contingente funziona come mezzo più o meno energicamente in ragione della gravezza della somma che vuoi dividere; quindi è che se in un comune o consorzio di comuni avete per esempio una somma esigua da imporsi e distribuirsi, non vi sarà contribuente che si curi di cercare se l'uno o l'altro faccia una consegna fedele, perchè quando sa che in media egli dovrà pagare l'uno o il due per cento, poco si cura che vi sia chi consegni giusto o no. Ma mettiamo in un comune invece dove il contingente sia enorme, come per esempio fu nel comune di Briga e nella maggior parte dei piccoli comuni della Liguria, allora là il contingente funziona con molta maggior efficacia, e questa maggior efficacia vi produce anche un'altra ingiustizia, l'ingiustizia che in alcuni luoghi l'azione del contingente come mezzo è nulla, in altri luoghi è eccessivamente efficace.

Dunque in alcuni luoghi avrete non solo le consegne, ma i controlli e le decisioni delle giunte spinti al di là della stessa verità, vi sarà un eccesso, mentre in altri luoghi i contribuenti avranno dichiarato quasi come zero.

Non occorre più ripetere l'osservazione fatta dall'onorevole Rattazzi che il contingente dei grossi centri come mezzo non funziona, e non funziona che nei piccoli paesi, in quei luoghi dove ricchezza mobile non ce n'è, o ce n'è pochissima.

Quindi ne viene tutto il danno a carico dei piccoli paesi ed il vantaggio a favore delle grandi città.

Dunque, neanche come mezzo, il contingente può essere approvato come giusto, in quanto è mezzo per ottenere dall'universalità dei contribuenti un catasto che si approssimi al vero. È un mezzo che preme sugli uni e non giuoca sugli altri. Ingiustizia di trattamento.

Ora mi sia permesso di rispondere poche parole al relatore della Commissione.

L'onorevole Cortese faceva un'osservazione che è giustissima, ma male applicata. Egli diceva: voi avete criticato i criteri della legge, ma li avete criticati prendendo per base le dichiarazioni, e avete detto: in un paese si paga l'uno per cento, in altri il tre per cento.

Dunque i criteri sono fallaci.

Ma, egli dice, queste consegne sono poi esse giuste?

Potrebbero esser giusti i contingenti e fallaci le consegne; oltre che questo viene già a distrurre, dirò, quella fede che il ministro e la Commissione mettono nei criteri e contingenti per ottenere consegne quanto si possa veridiche e fedeli, io, senza fermarmi su questa loro fede oscillante, mi farò ad osservare al signor relatore che egli non ha bene posto mente alle vere obiezioni che si facevano ai criteri; non si è detto che i criteri sieno ingiusti perchè in un posto si paga l'uno per cento, in un altro il tre per cento; si è detto che sono ingiusti, perchè nelle loro conseguenze, nelle loro applicazioni quest'ingiustizia si è mostrata in un modo evidente in tutta la sua mostruosità.

TORNATA DEL 20 APRILE

Di fatti, o signori, quando succede questo fatto, in cui non entra per niente la consegna come controllo dei criteri, quando vedete che il municipio di Sampierdarena, di cui tutti conoscete l'importanza che ha 15 mila abitanti di popolazione agglomerata, che ha nel suo recinto molte fabbriche, molti opifici, molte industrie, il che certo fa onore alla Liguria, e vedete che quel comune è tassato, secondo i criteri, di 8 mila franchi all'anno; e poi vedete un consorzio di comuni rurali al di qua dell'Appennino, sotto Montenotte, e l'onorevole La Marmora conosce quei paesi, ed io domando a lui se là vi sia ricchezza mobile (vi è quella delle foglie di castagno mosse dal vento) quando dico, vedete un mandamento, quello di Cairo Montenotte, il quale ha 9 mila anime sparse fra quei dirupi...

LA MARMORA, presidente del Consiglio, ministro per gli affari esteri. Vi sono le ferriere.

SANGUINETTI. ...Le ferriere più non lavorano; dopo la riforma daziaria di Cavour non hanno potuto reggere alla concorrenza straniera. Sono tutte chiuse.

Diceva dunque: quando voi vedete all'opposto un consorzio di comuni di 9000 abitanti, di popolazione sparsa, il cui centro, ossia il comune principale ha una popolazione riunita di solo mille abitanti, in cui non vi è che uno speciale, un giudice, un segretario comunale, e per questo consorzio i criteri hanno dato il doppio che per Sampierdarena, cioè 16,000 lire, che colla nuova legge diventeranno 32,000; quando vedo questo, dico che è una mostruosità. Qui non si giudica se paghino il 2 od il 3 per cento, non si giudicano i criteri dal tanto per cento che si paga, ma queste sono mostruosità evidenti. E tanto evidenti, che il Consiglio provinciale di Genova, composto di persone tutte assennate, e che volevano rendere la legge esecutoria, ha detto: qui non vi è altro mezzo che saltare a piè pari tutti questi criteri, i quali non sono criteri, ma la loro negazione; e quindi ha preso il totale dell'imposta che questi comuni o consorzi pagavano colle leggi piemontesi e fece la distribuzione proporzionale, che sotto l'aspetto della giustizia distributiva fra i comuni delle provincie riuscì equa, ma gravosa, atteso il grave contingente provinciale; perchè ogni comune ebbe in media il 28 per cento di più di quello che si pagava sotto le leggi del Piemonte, ma intanto però la distribuzione fu più equa. Questo mostra che le leggi di Cavour tanto criticate avevano dei criteri, tuttochè empirici, che erano molto migliori dei nuovi criteri da noi escogitati.

Ma ora che quella provincia è sottoposta al 28 per cento di più di quello che pagava coi balzelli piemontesi, col nuovo aumento sapete che cosa verrà a pagare? il 156 per cento in più di quello che pagava colle leggi Cavouriane. Vedete quanto grave a sopportarsi sarà questa tassa. Laonde se volete che questa gravanza enorme diminuisca dovete toglierle quel molto maggior gravame che deriva dalla falsità dei criteri; la cosa è evidente. Voi prendete per criterio il porto di Genova che serve a tutte le alte valli del Po, e lo fate servire per aggravare solamente la riviera e la costa

dell'Appennino, e poi Torino, Milano e Parma, che si servono del porto di Genova di più che non se ne servono le vette dell'Appennino, non c'entrano per nulla, non sentono il gravame di questo porto che va a ricadere tutto su quei paesi alpestri.

Voi vedete adunque quante e quanto insormontabili siano queste enormità; quindi per questi motivi, tuttochè disposto a votare la legge, debbo combattere questo secondo articolo e votare per l'emendamento Rattazzi. Mi riservo poi quando fosse respinto questo emendamento di presentarne un altro un po' più ristretto per diminuire almeno in parte quest'ingiustizia insopportabile.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Biancheri.

BIANCHERI. Dirò poche parole, le quali varranno a sviluppare la proposta che io ho l'onore di sottoporre alla saviezza della Camera, però soltanto sussidiariamente; cioè nel caso che la Camera non facesse buon viso alla proposta dell'onorevole Rattazzi.

Anzitutto non fa d'uopo che io dica che voterò coll'onorevole Rattazzi, perchè sia sostituito il sistema di quotità a quello dei contingenti. Quando accadesse per avventura, che questa proposta non venisse accettata dalla Camera, in tal caso, solo per correttivo, ho pensato ed ho ritenuto giusto di porre innanzi un'altra proposta, la quale, se non altro, verrebbe a lenire quell'ingiustizia gravissima, che ho già dimostrato provenire dal sistema del contingente.

Il sistema del contingente volendo stabilire *a priori* una ricchezza che in molti casi non si verifica, e volendo applicare dei criteri, i quali conducono a conseguenze assurde, come si è già dimostrato, produce per prima conseguenza che in certi luoghi si debba pagare meno dell'1 per 100 sulla ricchezza accertata, e che in altri luoghi la tassa sulla ricchezza accertata non possa essere sopra quel che si deve pagare, cioè sopra del 10 per 100, e perciò ad un saggio molto più rilevante, se non ci fosse quella saggia disposizione della legge, per la quale non si potesse oltrepassare il 10 per 100.

Ciò sta in quei luoghi, dove la tassa sulla ricchezza mobile varia dall'1 al 3 per 100 al massimo; ma in altre località, dove maggiore è la miseria, la ricchezza mobile raggiunge il massimo della tassa che viene ad essere assegnata dalla legge, cioè il 10 per 100. Non ci vuole molta difficoltà a riconoscere quanto siano inique le conseguenze di questo sistema, onde nè il signor ministro delle finanze, nè la Commissione ebbero il coraggio di andar oltre in questo sistema, tutte le volte che si è trattato di accrescere l'imposta sulla ricchezza mobile.

Se il sistema del contingente potesse essere da essi riconosciuto giusto ed equo, non vi sarebbe ragione per cui, riguardo ai 30 milioni che si accrescono su la ricchezza mobile, non si adottasse lo stesso sistema, come si adottò per i primi 30 milioni che furono stabiliti dalla legge precedente.

Quale è dunque la ragione che ritenne la Commis-

sione ed il signor ministro delle finanze dall'adottare questo sistema? Io credo che la loro coscienza risvegliò in loro un rimorso per l'applicazione di un simile sistema ingiusto ed iniquo, e che li ritenne la considerazione delle conseguenze gravissime che avrebbero potuto derivarne.

Se l'ingiustizia si verifica questa volta, si verificherà egualmente quando in un luogo si paghi l'uno, ed in un altro si paghi il dieci; si verificherà quante volte si dovessero accrescere i 30 milioni nuovi, non in ragione della vera ricchezza accertata, ma in ragione di quel tanto che già venne ad essere tassato, sia più o meno secondo che i luoghi sono più o meno fortunati. Bologna, per esempio, che paga 86 centesimi per cento, avendo anche un aumento proporzionale sui 30 milioni, non vi è dubbio che la di lei quota non potrà raggiungere l'uno o l'uno e mezzo per cento, mentre i piccoli luoghi di montagna accennati poco fa dall'onorevole Sanguinetti e da me, i quali pagano attualmente una quota piuttosto elevata, verranno a raggiungere, se non l'hanno già raggiunto, il dieci per cento.

Dimodochè sussiste sempre la stessa ingiustizia.

Parve all'onorevole relatore che queste mie osservazioni fossero distrutte affatto da un argomento che egli avea messo innanzi, ed al quale l'onorevole ministro delle finanze dal suo banco faceva plauso. Egli mi rispose, ma che volete voi che in un luogo si paghi più ed in un altro meno? Ma ciò non prova altro se non che dove si paga meno le consegne furono esatte, e dove si paga di più le consegne furono meno esatte.

Io, per verità, non so come l'onorevole Cortese, di cui mi è noto l'ingegno, mi abbia addotto una ragione di così poco peso, perchè io dico all'onorevole Cortese: come va che, per esempio, posto a fronte (poichè un paragone darà una ragione molto più materiale di quella che potrei addurre); come va che al municipio, per esempio, di Sampierdarena, florido e di una popolazione di nove o dieci mila abitanti, fu assegnato un contingente di sole otto mila lire, le quali, distribuite anche con consegne veritiere sopra una quantità di contribuenti, faranno sì che non pagheranno che l'uno per cento od anche meno, quando invece il comune di Cairo, poco fa citato dall'onorevole Sanguinetti, che ha una popolazione anche di nove mila anime, che abbia pur fatto le consegne esatte, viene a pagare il dieci per cento?

Innanzi tutto bisogna vedere la prima ripartizione, non la ripartizione interna del contingente consorziale e comunale, ma la ripartizione provinciale; se voi in virtù dei criteri assegnate alla provincia di Genova una quota di poca entità, ne verrà che il comune di Sampierdarena non ha che nove mila lire di quota propria, mentre invece là dove i contingenti vi conducono ad una quota molto maggiore per quello che sia del contingente provinciale questo contingente provinciale ripartito dovrà aumentare di altrettanto il contingente comunale e provinciale.

Ecco dunque l'ingiusta conseguenza che ne nasce dall'applicazione di questi criteri.

Se fosse vero che la sola veracità delle consegne dovesse dar norma per accertare se il contingente assegnato sia giusto o no, io vi direi innanzi tutto: datemi un argomento dal quale io possa dedurre un altro fondamento qualunque per dire: là sono veritiere, colà no.

Io domando all'onorevole Cortese come può egli *a priori* dirmi che le consegne sono più veritiere in un luogo che in un altro? Se vi è mala fede, la mala fede è sparsa per tutto il paese; gli uomini si rassomigliano, e tali sono per le provincie meridionali, come per le provincie settentrionali. Dunque se questo argomento va in favore di lui, viene anche in mio sostegno.

Ma dirò di più: dov'è che si può meglio accertare la rendita consegnata dai contribuenti? Certo questa rendita si può meglio accertare nelle piccole località che nei grandi centri di popolazione, perchè in una piccola località gli uni e gli altri si conoscono a vicenda, e l'agente finanziario può controllare le consegne dei contribuenti; ed all'opposto nei piccoli luoghi ognuno è interessato a far sì che il proprio vicino denunzi tutta la rendita che egli ha, affinchè non possa la sua infedeltà, benchè in modo indiretto, gravitare sopra la sua quota.

Così l'agente finanziario essendo al contatto quotidiano di tutti i contribuenti, e conoscendo tutti i loro affari, può rettificare sempre le consegne.

Or bene, dove il sistema dell'onorevole deputato Cortese fosse vero, accadrebbe che nelle grandi città le quote saranno maggiori, perchè le consegne erano meno esatte, e nelle piccole località le quote sarebbero minori, perchè erano più esatte: ma è succeduto tutto all'opposto, ed io ripeto ancora per la decima volta che la città di Torino ha il 2, Genova l'1 $\frac{1}{2}$, e Bologna 86 centesimi, epperò è sicuro *a priori* che queste consegne furono molto meno esatte in queste grandi città di quanto lo siano state in mille piccoli luoghi, che io vi potrei citare, dove si andò col massimo rigore nella applicazione della imposta, e dove ogni contribuente ha servito di controllo verso un altro contribuente, dove l'agente fiscale per far pompa di zelo, perchè sollecitato dalle circolari del Ministero, vi ha portato una specie di sistema inquisitorio sino al punto d'informarsi delle più minute cose di ogni famiglia.

Dunque vedete che la vostra ragione è destituita di ogni fondamento, perchè è accaduto nel fatto tutto all'opposto, perchè là le consegne furono controllate, le consegne furono vere, e vi ebbe luogo una tassa fortissima e ingiusta, e dove le consegne e le verifiche furono blandissime, ebbe luogo una tassa minima.

Dunque il sistema vostro pecca assolutamente nella base, su cui cade l'ingiustizia, poichè il sistema vostro sta nel contingente che deve fruttare quest'ingiustizia.

Io pertanto dissi già che voterò per l'abolizione del contingente, perchè mostruoso; ma se all'onorevole ministro delle finanze sta tanto a cuore che questo sistema non venga ad essere ora distrutto, io confido

TORNATA DEL 20 APRILE

che almeno un sentimento di giustizia farà sì che egli voglia accettare la mia proposta come correttivo dell'ingiustizia che emana dal sistema del contingente, dappoichè egli non può negare che quando in un luogo si paga uno, e in un altro si paga dieci, è indispensabile che si faccia in modo almeno che i 30 milioni vengano in aumento di quelli che pagano meno, per esempio, del quattro per cento; se non altro, quei che pagano sette, otto e nove, vedranno che coloro che pagavano meno verranno a raggiungere i 64 per cento; io dico i 64 per cento, perchè questa è quella media proporzione a cui la ricchezza mobile deve essere portata.

Il signor ministro per le finanze sa meglio di me che la ricchezza mobile non può essere mai tassata con quella grande proporzione colla quale è tassata la ricchezza fondiaria. Ciò è naturale, perchè la ricchezza mobile, dovendo ripartirsi anzitutto sui prodotti dell'industria e del commercio, ed i benefizi e la rendita delle professioni e del commercio, essendo variabili di loro natura, si procede sempre in una proporzione tenue, molto più mite, affinchè si temperi l'ingiustizia che vi è; che quest'anno, per esempio, si paghi più, perchè si guadagna meno, e che un altr'anno si paghi meno, perchè si può guadagnare di più.

In Inghilterra l'*income-tax*, che corrisponde alla tassa sulla ricchezza mobile, non è in media, in tempo di pace, al disopra del 2 o 2 1/2 per cento, e può salire a 4, a 5 per cento.

Non si può adunque domandare lo stesso tanto per la ricchezza fondiaria, quanto per la ricchezza mobile, questo è ammesso da tutti gli economisti.

Io mi attengo al 4 per cento perchè esso è indicato dalla legge siccome quello che modifica il contingente, quando il contingente assegnato ad un consorzio o ad un comune viene ad essere minore del 4 per cento. Rimarrà ancora con questo sistema un resto d'ingiustizia, di cui il ministro sarà responsabile, vi saranno cioè ancora dei consorzi che pagheranno il 6 od il 7 per cento, ma per lo meno quest'ingiustizia sarà diminuita, poichè gli altri pagheranno il 4 per cento, e quindi la disproporzione sarà come 4 a 6 e non più come 1 a 6 per cento.

Io confido che il signor ministro delle finanze non vorrà combattere la mia proposta, e che la Camera le farà buon viso, e se sarà il caso, mi riservo di prendere la parola.

MANCINI. Non dirò che due brevi parole.

L'onorevole relatore della Commissione ha colle ultime sue parole apertamente contraddetto a quelle colle quali esordì nelle sue dichiarazioni. Io ho ascoltato attentamente quale obbiezione facesse la Commissione alla mia modesta proposizione, ed ho udito unicamente a rispondermi che siffatta proposizione in sè apparisca giusta, ma che essa e la conseguenza logica della mia opinione; che il sistema del contingente sia ingiusto e cattivo, e quindi coloro i quali hanno un'opinione diversa come la Commissione, e che credono il metodo del contingente buono

ed accettabile, logicamente debbono respingere ogni proposta. A me basta di contrapporre a queste parole dell'onorevole relatore le sue stesse prime parole.

La Camera rammenterà come egli ha cominciato il suo discorso. Egli ha detto: il sistema del contingente, o signori, è un cattivo sistema; tutti nella Camera siamo d'accordo in ciò, anzi ha soggiunto: non è un sistema; è un mezzo che produce tutte le ingiustizie già deplorate e descritte, ma noi non abbiamo fatto altro che riguardarlo come un espediente amministrativo necessario per rendere maggiormente probabile la sincerità delle dichiarazioni, fino a che si compia la formazione di un catasto della fortuna mobiliare.

Dunque l'onorevole relatore avendo egli medesimo dichiarato che la Commissione non ha fede nella bontà del contingente come principio, e che lo adottò soltanto come utile espediente temporaneo; è impossibile che non riconosca come la logica appunto obblighi la Commissione ad una conclusione contraria a quella, cui nondimeno è pervenuta, sia pure che si stimi dover tuttora difendere il sistema del contingente per un altro anno; ma si faccia sotto la riserva di successivi compensi.

Non può esservi alcuno in questa Camera il quale creda di aver diritto e potestà di costringere un contribuente o tutti contribuenti di un consorzio o comune a pagar dieci, mentre in altre località si paga uno, ed è impossibile negare che almeno, allorchè questo espediente avrà fatto il suo tempo, ed avrà prodotto quei vantaggiosi effetti che la Commissione se ne promette, e che io non spero gran fatto; allora entrando nel sistema dei compensi, od applicando questi si raggiunge una norma di giustizia distributiva.

Si è detto che questo produrrà grande confusione e scompiglio. Ma io chiamo in testimonianza alcuni dei membri della Commissione, di cui anche io era parte, per riferire sulla legge dello scorso anno; come l'onorevole Torrigiani che ha chiesto la parola, e l'onorevole Broglio che è al banco della Commissione; ed io spero che essi potranno attestare alla Camera, se allorquando si posero in discussione i vizi ed i pericoli del sistema del contingente non siasi solennemente dichiarato nel seno della Commissione, che tali inconvenienti potevano essere superati con un sistema di successivi compensi, i quali non mancherebbero di essere accordati.

Non è punto nè poco difficile la misura di questi compensi. Nella stessa guisa che abbiamo sotto gli occhi una statistica, la quale ci dimostra qual è la provincia che ha pagato il tre, e quale è quella che ha pagato l'uno; quale è il consorzio ed il comune che ha pagato il dieci, e quale è il consorzio ed il comune che ha pagato l'uno; si può fare questa medesima operazione in esecuzione della mia proposta con una facilità ed esattezza sarei per dire matematica.

Che se poi avessi la sventura di vedere il mio emendamento rigettato, in tal caso io mi riservo di proporre

l'altro più radicale, sul quale la Camera a suo tempo, spero, mi concederà di parlare.

TORRIGIANI. Dopo di avere l'anno scorso lungamente battagliato intorno al senso e all'importanza delle parole di *contingente*, di *ricchezza mobile*, di *quotità* e di *criteri*, veramente io non credeva di vedere risuscitate così calorosamente le stesse questioni in questo momento.

Io ebbi l'onore di far parte della Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per una tassa sulla ricchezza mobile, e fui fra quelli che propugnarono il partito del contingente.

Le ragioni che allora mi determinarono ad insistere su questo partito mi pare che vigono intieramente oggi.

Se vi ha un rammarico per me, egli è questo, che avendo allora insistito, insieme colla maggioranza dei miei colleghi, perchè il contingente non dovesse terminare al primo anno, ma dovesse protrarsi a due, dopo viva discussione nella Camera fu deliberato che a un solo anno dovesse limitarsi.

Oggi noi ci troviamo nella necessità di riprodurre quello che la Commissione si era fatto carico di adottare l'anno scorso nel suo primo progetto.

Permettetemi, o signori, di esporvi brevemente le ragioni principali che mi fanno persistere nell'adottare ancora per un anno il contingente.

Io domando a me stesso: abbiamo noi fatto ancora un catasto della ricchezza mobile abbastanza regolare? Il controllo fra i contribuenti si è egli potuto esercitare in modo abbastanza efficace? Io non lo credo; e dico francamente che non lo posso credere per le ragioni stesse degli oppositori.

Io chiedo a questi oppositori al sistema del contingente: che cosa succederebbe oggi, passando immediatamente al sistema della quotità? Si vogliono conservare gli stessi risultamenti che si sono ottenuti fin qui col sistema del contingente, per quanto è al catasto della ricchezza mobile? Pare di no; perchè questi oppositori ci dicono apertamente che si sono ottenute irregolarità, discrepanze, ingiustizie, il danno delle quali è d'uopo evitare.

La conseguenza logica mi pare debba essere nel loro sistema di cancellare tutto quello che si è fatto sin qui e correre sinceramente difilati al sistema della quotità.

Ma in allora, o signori, io domando a voi, domando al ministro delle finanze: quali saranno allora i risultamenti? I risultamenti che credo inevitabili potranno essere tutt'altro che disastrosi pei contribuenti, ma disastrosissimi per le finanze nostre...

Una voce. Ma no!

TORRIGIANI. Sì, disastrosissimi per le finanze, mi permetta l'interruttore di ripeterlo, ed a colui che dice no spetterà di provare il contrario...

In Inghilterra (poichè l'esempio dell'Inghilterra fu citato) si lamenta appunto che il sistema della quotità reca per l'*income-tax* dei risultamenti non abbastanza lieti per le finanze del paese, i quali si dovrebbero

aspettare dall'immenso cumulo di ricchezza mobile che la Inghilterra possiede, e devono essere tali perchè ivi come dappertutto il contribuente cerca naturalmente di diminuire la consegna del proprio reddito.

Col sistema del contingente questo danno diventa minore, perchè oltre le Commissioni di controllo che sono interessate a fare le opportune rettificazioni, i contribuenti hanno interesse a controllarsi fra loro.

Io mi sono meravigliato molto all'udire oggi l'onorevole Sanguinetti credere all'efficacia del sistema del contingente, dire anzi che quanto più forte è il contingente, tanto più efficace ed effettivo diventa il controllo dei contribuenti e poi arrestandosi ad un certo punto, temere gli effetti troppo spinti di questo controllo, dichiarando che le consegne sarebbero anche troppo controllate. In verità tutta questa parte del ragionamento dell'onorevole Sanguinetti parmi che difficilmente possa difendersi dall'appunto di una manifesta contraddizione...

SANGUINETTI. Non ha bene inteso il senso delle mie parole.

TORRIGIANI. Può darsi.

Per me dunque il dilemma è evidente: o si vuole ottenere quelle risultanze che oggi abbiamo ottenuto pel contingente passando al sistema delle quotità, e i contraddittori dovranno ammettere che il sistema della quotità applicato sui risultamenti del catasto di già formato, dovranno tornare funesti, poichè essi credono questi risultamenti peccare di tante erroneità; o si vuol fare *tabula rasa* e dando di penna a tutto ciò che fin qui si è fatto per correre senza più al sistema della quotità, e allora non ho bisogno di ripetere ciò che fu ad esuberanza provato anche l'anno scorso in questo recinto, cioè che i risultamenti finanziari sarebbero poverissimi ed alla condizione delle nostre finanze, in presenza del prestito che andiamo a fare, sarebbe un affidamento molto funesto che daremmo a coloro che devono contribuire al prestito stesso.

Aggiungo una parola a conferma di ciò che l'onorevole Mancini ha detto, cioè che nella Commissione di cui io ed egli facevamo parte l'anno scorso si ventilò un sistema di compensi.

L'emendamento dell'onorevole Mancini tende appunto ad introdurre nel progetto di legge un sistema di compensi, ed io ascolterò volentieri quale sia l'opinione dell'onorevole ministro delle finanze intorno a questa proposta, giacchè, salvo l'interesse delle finanze, tutto quello che può procacciare correzioni giuste ed atte ad emendare errori possibili ad introdursi in una materia così variabile e poco constatabile, quale è la ricchezza mobile ed i suoi profitti, deve essere studiato ed adottato da noi con ogni sollecitudine.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha la parola.

BONGHI. Ho chiesto di parlare per domandare al signor ministro uno schiarimento.

Gli ho inteso a dire ieri che egli è di opinione che quando nella legge relativa al registro e bollo non gli fosse data facoltà di introdurre modificazioni, egli

TORNATA DEL 20 APRILE

avrebbe chiesto 10 milioni di più sull'imposta di ricchezza mobile.

A me importa, per risolvermi sulla questione che si agita ora, di sapere s'egli persista tuttora nella domanda di quest'aumento.

M'importa di saperlo, perchè mi risolva ad accettare o no il suo sistema di ripartizione, secondo le cifre di imposta su cui si vuole applicarlo. Sono persuaso che in una materia come la presente nulla v'ha d'assoluto. Molte obiezioni si possono elevare tanto contro il sistema di quotità, quanto contro quello di contingente. L'obiezione fondamentale mossa contro il sistema del contingente, si è che esso non sia conforme al principio dell'eguaglianza dell'imposta voluta dallo Statuto, si appoggia sul presupposto che le dichiarazioni sieno sempre conformi alla proprietà reale del contribuente, giacchè, se questo non fosse, la disuguaglianza nascerebbe da altra parte.

Il sistema del contingente fu pensato ed introdotto, in questo caso e negli altri, come uno strumento perchè si potesse davvero attuare il principio dello statuto, che vuole che ognuno paghi in proporzione dei suoi averi, principio comune in tutti gli Stati civili a cui le imposte tendono continuamente a conformarsi, senza riuscirvi mai perfettamente. Però nell'accettazione meramente temporanea del principio del contingente si includeva anche che non fosse un sistema perfetto, che avrebbe potuto dar luogo a sproporzioni molto gravi tra contribuente e contribuente, tra provincia e provincia. Avevamo bensì ammesso il sistema dei contingenti come strumento per portare l'imposta a quell'uguaglianza che vogliamo tutti; ma avevamo creduto che l'imposta della ricchezza mobile sarebbe rimasta in confini molto ristretti nei primi anni. Così il sistema del contingente avrebbe da una parte prodotto l'utilità che ci proponevamo di ottenere per ogni modo delle dichiarazioni corrispondenti alla proprietà del contribuente, senza portare dall'altra al contribuente, alla provincia, al comune aggravio tale che per la sua cifra assoluta dovesse uscir troppo grave. Quando invece ci vediamo proporre che l'imposta sulla ricchezza mobile fosse portata a 60 milioni, è evidente che quantunque la sproporzione del sistema del contingente, resta la medesima nella sua ragione proporzionale qualunque sia l'aumento dell'imposta, è evidente che il peso dell'imposta diventa molto maggiore, di maniera che io sarei di parere di accettare la proposta media che fa il Ministero, la quale ci conduce a quel fine che vogliamo tutti.

Bisogna di fatti persuaderci che non si raggiunge se non una parte di quel fine così in un sistema come nell'altro, giacchè anche col sistema della quotità è chiarissimo che uno pagherà l'uno e l'altro dieci, quando uno dichiara come uno, e l'altro dichiara dieci volte meno.

Dunque per forzare quello che dichiara come uno, e quello che dichiara dieci a pagare lo stesso, bisogna che io colga in soccorso dell'erario alcuni interessi più

vicini, ma ripeto, quando voi aumentate al di là di una certa misura, allora viene un altro inconveniente che può diventare più grave di quello che vogliamo riparare, giacchè in questioni simili non c'è nulla di assoluto e bisogna per forza fermarsi in un certo temperamento medio.

Io accetto dunque il temperamento medio del ministro, ma l'accetto a patti che l'imposta resti nei limiti dei 60 milioni.

SELLA, ministro per le finanze. Gli schiarimenti che domanda l'onorevole Bonghi mi lasciano credere che in sostanza egli accetta di ripartire 30 milioni secondo i criteri dell'anno passato, e 30 milioni secondo la nuova proposta; a questo però egli dice che non potrebbe acconsentire quando l'imposta si elevi a 70 milioni: per esempio, ripartire questi dieci milioni di più, metà secondo i criteri dell'anno passato e metà secondo i redditi dichiarati dai contribuenti.

Se non è che questa la divergenza tra l'onorevole Bonghi e me, credo che potremo facilmente metterci d'accordo; perchè se egli proponesse che questi milioni di aumento, invece di essere ripartiti sopra i criteri dell'anno passato, dovessero esserlo sui redditi dichiarati, cioè che sopra 70 milioni, 30 si ripartissero in un modo e 40 in un altro, non vi sarebbe in questa proposta un abisso per cui non si potesse andar d'accordo.

Ho fatto la formale proposizione di 70 milioni. (*Interruzione del deputato Bonghi*)

Da quel che vedo l'onorevole Bonghi non era presente ieri sera quando ho parlato. Io ho detto formalmente che, vista la condizione delle cose riguardo al bollo e registro, vista l'impossibilità per la strettezza del tempo di fare una discussione ampia, io mi univa alla Commissione accettando che fosse rinviata la discussione di quella legge. Ma ho pur detto che rinunciando a questo aumento io mi trovavo nella necessità assoluta come questione di credito pubblico, di chiedere un aumento per altro cespite e precisamente nell'accrescimento dai 60 a 70 milioni del contingente d'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

CORTESE, relatore. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze. Prescindendo adesso dalla questione delle cifre, io farò osservare, per ciò che riguarda gli emendamenti che sono stati portati innanzi, per esempio quello dell'onorevole Mancini, che io riconosco perfettamente le buone intenzioni che vi sono nel suo emendamento.

L'onorevole Mancini dice: ma quando vi sono delle ingiustizie accertate; quando si è riconosciuto che ad ugual reddito uno paga 10 e l'altro paga 100, perchè non vorrete voi ammettere un sistema di compenso, mediante cui chi paga soltanto 10 venga a pagare altre 40 lire, e chi paga 100 sia rimborsato delle 50 che paga in più, in guisa che l'uno e l'altro paghino 50?

Io capisco la giustizia degli intendimenti che muovono l'onorevole Mancini a proporre il suo emendamento; ma io dico che la difficoltà è sempre la stessa.

Quali sono i veri redditi dei contribuenti? La questione è semplice: o si ha il convincimento che, mediante quest'applicazione della legge durante questi pochi mesi dal 1864 si sia riuscito ad accertare i vari redditi dei contribuenti, ed allora bisogna essere logici, si vada senz'altro al principio della quotità. Per parte mia confesso che non capirei più il meccanismo di un contingente, il quale si ripartisse tra le provincie partendo dalle dichiarazioni dell'anno passato. Se si ha il convincimento che i redditi di tutti siano stati nel 1864 a dovere accertati, bisogna essere logici sino alla fine. Si ponga il tanto per cento d'imposta sopra i redditi della ricchezza mobile: se poi non si ha questo convincimento (ed il Ministero davvero non l'ha, e mi pare che la Commissione non l'abbia niente più del Ministero), allora vuolsi pure temperare queste dichiarazioni che sono state fatte dai contribuenti, questi accertamenti dei redditi loro che furono fatti così rapidamente, col sistema del contingente, sistema il quale, checchè se ne dica, è, a mio parere, una delle cause principali, per cui è così bene riuscito finora l'impianto sul nuovo sistema della ricchezza mobile. (*Movimenti*)

Ne hanno convenuto gli stessi oppositori. L'onorevole Biancheri, per esempio, non ha egli detto che, specialmente nei piccoli consorzi, si è messo uno zelo straordinario? Ha parlato persino di sistema inquisitorio...

BIANCHERI. Diceva degli agenti.

SELLA, ministro per le finanze. Ha detto che le Commissioni si sono adoperate con un'attività grandissima per scuoprire i redditi. E ciò perchè? Perchè quando è applicata ad un comune, ad un consorzio una data somma da pagarsi, avviene questo fatto che i dichiaranti stessi provano renitenza naturale ad allontanarsi dal vero nelle dichiarazioni: quando uno ha un reddito che sa essere eguale a quello di un suo vicino, non osa dichiararne uno gran fatto minore.

Coloro i quali hanno veduto nelle antiche provincie l'applicazione di un'imposta di questo genere, senza l'aiuto e il correttivo del contingente, la quale si è tentata, piuttosto che applicata, per alcuni mesi, si rammentano di alcuni fatti veramente singolari. Vi furono delle case commerciali notoriamente doviziose, le quali hanno fatto delle dichiarazioni proprio enormemente al disotto del vero.

Gli oppositori di questo sistema misto della quotità e del contingente hanno, a quello che vedo, una fede assoluta nelle dichiarazioni dei contribuenti e nel primo risultato dei lavori delle Commissioni.

Ma come volete che partecipi intieramente alle loro opinioni il ministro il quale esaminando i documenti trova nientemeno che questo fatto; esservi stato delle Commissioni le quali hanno raddoppiato, triplicato il reddito dichiarato dai contribuenti; esservene state altre le quali hanno diminuito i redditi dichiarati dai contribuenti. (*Oh! oh!*)

È un fatto; potrei citare un municipio cospicuo in cui è avvenuto questo: che le Commissioni hanno fatto

dei lavori per cui si è diminuito il reddito dichiarato dai contribuenti. (*Movimenti di sorpresa*) È un fatto, lo ripeto, se la Camera lo desidera, presenterò i documenti nella tornata di domani.

Voci. Sì! sì!

BOGGIO. Altrimenti la cosa ricade su tutti i municipi.

SELLA, ministro per le finanze. Non su tutti certamente, anzi su pochissimi; per ora non mi consta che d'un solo, ma il fatto è avvenuto.

MASSARI. Non è Valenza.

BOGGIO. Spero non sarà neppure Bari. (*ilarità*)

SELLA, ministro per le finanze. Nè Valenza, nè Bari, nè Caluso; stia pur tranquillo l'onorevole Boggio. (*ilarità*)

Questa è una questione di convinzione. Quanto a me che da tanti mesi attendo a questo lavoro, assieme agli egregi funzionari che se ne occupano, mi sono formato un profondo e assoluto convincimento, che questo lavoro della formazione del catasto della ricchezza mobile in Italia non è avanzato al punto, da potersi rinunciare al sistema del contingente. Credo sia perfettamente inutile che aggiunga altre parole.

Quanto agli emendamenti proposti dagli onorevoli deputati Biancheri, Rattazzi e Mancini credo che alla fine dei conti si riducano ad una cosa sola; o si vuole il sistema della quotità, o si crede di continuare in questo sistema intermedio. Io ho esposto il convincimento assoluto in cui sono, che in questo momento non si debba adottare un partito diverso da quello che fu proposto e da quello che la Commissione ha accettato; vegga la Camera se convenga piuttosto adottare i sistemi che sono posti avanti dagli oppositori del progetto di legge.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

ALLIEVI. Domando la parola contro la chiusura.

Io volevo pregare la Camera di non chiudere la discussione ora sopra questa delicata materia. Gli emendamenti che sono stati proposti hanno una certa complicazione di risultati che non si può valutare ad una prima lettura. Essi non sono stati stampati, nè distribuiti, e non abbiamo potuto quindi esaminarli e appurarli nelle loro conseguenze.

Io, per esempio, non accetterei l'emendamento dell'onorevole Mancini, per quanto almeno ho potuto rilevarne il senso dalla lettura che ne ha fatta il presidente. Mi sento invece molto più dubbioso quando si tratti di apprezzare nel suo insieme l'economia dell'emendamento dell'onorevole Biancheri.

Il signor ministro delle finanze assimilava l'emendamento dell'onorevole Biancheri alla proposta dell'onorevole Rattazzi; a me invece parve che queste due proposizioni fossero molto diverse fra loro, perchè mentre l'una tende alla negazione assoluta del principio del contingente, l'altra non vuole che portarvi un correttivo.

TORNATA DEL 20 APRILE

Io non credo quindi di poter decidermi, per la cognizione che ho di quegli emendamenti, intorno al valore che i medesimi hanno.

Aggiungo poi che la materia è molto grave e molto delicata, perchè l'imposta di 60 o 70 milioni è un'imposta assai elevata, e il peso che ne risulterà per le popolazioni non potrà a meno di essere grandemente sensibile, e però credo che noi dobbiamo mettere attenzione a che questa sia ripartita nel miglior modo possibile.

Io ho parlato in favore dell'aumento della imposta perchè credo che ve ne sia una vera necessità; ma credo anche che noi non dobbiamo trascurare di prendere in serio esame quelle proposte che sono state presentate per una migliore distribuzione dell'imposta medesima.

Quindi io prego la Camera di non approvare la chiusura della discussione.

PRESIDENTE. La chiusura essendo stata appoggiata, la metto a partito.

(Dopo prova e controprova, e rigettata.)

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del progetto di legge concernente la pensione alla vedova del professore Plana;

2° Discussione intorno alla requisitoria per procedere giudiziariamente contro il deputato Ballanti;

3° Seguito della discussione del progetto di legge relativo alla soppressione delle corporazioni religiose;

4° Seguito della discussione dei progetti di legge relativi ai provvedimenti finanziari e al prestito di 425 milioni.

5° Discussione del progetto di legge concernente l'affrancamento delle decime feudali nella provincia di Terra di Otranto;

6° Svolgimento della proposta di legge del deputato Crispi per modificazioni alla legge elettorale e per una indennità ai deputati.